



Anno 2019

NOTIZIARIO TECNICO

INSERTO SPECIALE 90° ANNIVERSARIO DEI GEOMETRI ITALIANI

Tecnici&Professione

Associazione Nazionale "Donne Geometra"

**1.1 INFORMAZIONE
PROFESSIONALE**

**1.2 NORMATIVA
TECNICA**

1.3 NOTIZIE FISCALI

1.4 SENTENZE

1.5 NOTIZIE DAL WEB

1.6 NOTIZIA DEL MESE



www.donnegeometra.it

Affezionati *Lettori* e *Lettrici*,

siamo arrivati a **Ferragosto**, un tempo che fin da bambini abbiamo legato al sole, ai giochi, ai viaggi, al riposo, alle gite fuori porta e tuffi al mare. Il **15 agosto** è infatti associato alle vacanze, un giorno perfetto per divertirsi in pieno clima estivo. La ricorrenza è ormai diventata simbolo di scampagnate o mini viaggi e viene molto spesso tralasciato il significato religioso.

Cosa si festeggia a Ferragosto?

Diciamo subito che la festa ha origini antichissime e deriva dalle **feriae Augusti** dell'antica Roma. Successivamente, essa è stata inglobata nella tradizione cattolica assumendo pian piano le caratteristiche attuali.

Ma questo clima così vacanziero, abita davvero nel cuore di tutti? Oppure c'è sempre quel grigiore inspiegabile che vive dentro di noi e non ci fa staccare da quella quotidianità zeppa di problemi, preoccupazioni e tormenti?



Siamo avviliti e stressati, non c'è più rispetto per l'altro, la morte è diventata banale, tanto che un incidente oppure una uccisione sono diventati eventi inaspettati, che si dimenticano con una velocità esagerata. Non c'è più il senso del mistero e del limite dell'uomo. Non esiste più l'applicazione dei principi morali della società e c'è un affastellarsi di leggi, come se le leggi possano sostituire i principi.

Oggi domina la cultura del nemico: la superficialità porta l'identità a fondarsi sul nemico.

Se uno non ha un nemico non riesce a caratterizzare se stesso. Questa è una regressione antropologica perché si va alle pulsioni.

Finalmente abbiamo appreso che l'**educazione civica** a settembre torna sui banchi di scuola, introdotta, per la prima volta da *Aldo Moro*, allora Ministro dell'Istruzione, nel 1958 è stata fondamentale per l'educazione e la formazione di tutti, per poi essere messa in soffitta.

E' un ottimo contributo per mescolare le regole e le convinzioni, che fino ad oggi hanno sono state molto di più garanti delle concretezze materiali e degli interessi legati alla ricchezza, che non della persona.

L'educazione civica è fondamentale: elabora l'identità della persona, lega al Paese, alla bandiera, all'inno nazionale, alla storia, all'educazione della legalità e al contratto delle mafie, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Le linee guida hanno introdotto i temi dello sviluppo sostenibile, l'educazione alla cittadinanza digitale, anche per valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti e per essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare

riferimento ai comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo, elementi fondamentali di diritto, l'educazione ambientale, la tutela del patrimonio ambientale, l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.

C'è tanto da fare e anche i nostri studenti, che diventeranno i futuri geometri, godranno di nuovi pilastri sui quali poggiare il lavoro e la realizzazione sociale.



L'educazione civica è un contributo per alimentare entusiasmo e bellezza nei giovani, che possono poi riversare nella società la speranza verso il loro futuro, quella che fino ad ora sembra essere stata strappata da un mostro inferocito, una garanzia per gli adulti che non riescono più a navigare in una società complessa senza principi.

Abbiamo tutti bisogno di tornare ad una “**normalità umana**”, dove l'ascolto, l'accoglienza, la lealtà ed onestà intellettuale, si congiungano alle capacità e competenze professionali, costruendo i valori che accompagneranno i giovani di domani.

Oggi tutta la cultura dell'amore, della fratellanza, è completamente recitata ma non vissuta, l'evoluzione si lega alla lotta per l'esistenza: “mors tua, vita mea”.

Tutti desideriamo un cambiamento, non sopportiamo più che siano i furbi e i peggiori ad imporsi con una ignoranza spaventosa; vogliamo tornare a poter parlare, spiegare, capirci. Vogliamo persone credibili per parlare ai nostri giovani, attraverso la cultura, l'educazione, ed il sano confronto.

Desideriamo l'umanità, il riappropriarci del tempo, della bellezza di ciò che ci circonda, del gusto e della preziosità della vita.

A chi chiedere tutto questo?

Iniziamo da noi stessi e costruiamo la “felicità”.

Dirsi buongiorno, per piacere, grazie e scusa farà sempre di noi persone migliori. Riconquistiamo la capacità di guardare alla vita come a un bicchiere mezzo pieno, leggiamo un po' di più, ascoltiamo la buona musica nei momenti più difficili. Andiamo a trovare un collega e portiamogli un caffè da consumare insieme mentre ci confrontiamo su una nuova legge o del come approntare un incarico ricevuto. Spegniamo i telefoni quando è possibile, non rispondiamo mentre guidiamo e godiamoci gli scenari che ci avvolgono.

Facciamoci rapire dalla scienza e dal sapere, sanno raccontare sempre storie nuove. È come avere una chiave che apre tante serrature, con le quali entrare nelle stanze delle meraviglie sconosciute.

Il conoscere ci permette di creare e sentirci “pieni” e soddisfatti.

In questo tempo di “stop estivo”, strappiamo davvero il filo della spina, facciamo ordine, e godiamoci i vantaggi del dedicarci del tempo.



I pensieri fantasiosi e geniali arrivano tipicamente quando si lascia la mente libera di immaginare e di vagare e ci si allontana momentaneamente dalla routine quotidiana. Il riposo, il relax e la riduzione dello stress sono molto importanti anche per il benessere e la salute.

Vi lasciamo alla lettura di questo numero, con tante notizie, idee, novità e molti opuscoli, alcuni dei quali riservati esclusivamente ai nostri affezionati e splendidi associati.

Buona estate!!!!

Noi della Redazione "Professione Geometra"

INDICE

PROFESSIONE:

PG. 1

- CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI: EQUITA' FISCALE APPROFONDIMENTI ELABORATI DALLA RTP
- UNA LEGGE PER FAVORIRE EDILIZIA E MERCATO IMMOBILIARE
- DECISIVO IL CONTRIBUTO DEI GEOMETRI NELLE STATISTICHE CATASTALI
- LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE AL TAVOLO TRA GOVERNO E PARTI SOCIALI
- ESPERTO EDIFICIO SALUBRE: A SETTEMBRE TUTTO PUNTATO SU COME E PERCHE'PROGETTARE,COSTRUIRE E VIVERE IN UN AMBIENTE SANO
- EDIFICIO SALUBRE: DAL 24 AL 26 OTTOBRE FIERA DEL LEVANTE
- PRIVACY AL VIA I CONTROLLI: PER ADEGUARE LO STUDIO ALLA NORMATIVA SEGUI IL CORSO ONLINE RISERVATO AI GEOMETRI
- GEOFACTORY: AL VIA IL LABORATORIO DELLE IDEE RIVOLTO AI GEOMETRI UNDER 35. ISCRIZIONI APERTE FINO AL 2 SETTEMBRE
- ECOTECHGREEN: FORUM INTERNAZIONALE RIGENERAZIONE URBANA E VERDE TECNOLOGICO
- CASSA GEOMETRI: IL MINISTERO DEL LAVORO APPROVA LE NUOVE REGOLE
- ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI 2019:PROROGA DEI TERMINI
- PENSIONATI:ATTIVA LA PROCEDURA ONLINE PER IL MODELLO DF-RED 2019
- CASSA GEOMETRI: ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA UNISALUTE
- NAPOLI:MAPPATURA DEGLI EDIFICI A RISCHIO
- UDINE: PROTOCOLLO PER LA CERTIFICAZIONE EDILIZIA E CATASTALE
- CONVENZIONE GEOMETRI LECCE E AGENTI IMMOBILIARI
- I GEOMETRI A GROSSETO DIVENTANO PILOTI DI DRONI
- BRESCIA: UN CORSO DI LAUREA PER I PROFESSIONISTI DELL'EDILIZIA
- METERA: DECIMA EDIZIONE DELLA INTERNATIONAL TRAINING SUMMER SCHOOL
- ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE: PARTE IL NUOVO CORSO NAZIONALE A NUMERO CHIUSO

INSERTO SPECIALE: I 90 ANNI DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA

PG. 23

ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE

PG. 37

NEWS TECNICHE:

PG. 38

- CODICE CONTRATTI E SBLOCCA CANTIERI: DALL'ANCE IL CALCOLO DELLA SOGLIA ANOMALA
- DOSSIER ANCE SULLE VARIAZIONI ESSENZIALI
- AGGIORNATO A LUGLIO IL CATALOGO DEGLI APPARECCHI DOMESTICI PER GLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO
- DECRETO CON L'ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO DESTINATO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE
- IL SISTEMA CATASTALE 2019: LO SPECIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- AMIANTO: APROVATA LA GRADUATORIA DEI FINANZIAMENTI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DA EDIFICI PUBBLICI
- UNA GUIDA PERIL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
- CODICE DEI CONTRATTI E SBLOCCA CANTIERI: IN GAZZETTA LE LINEE GUIDA AGGIORNATE
- CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZE: EFFETTI SULLA SALUTE
- DECRETO SICUREZZA BIS
- PNIC: AVVIATA LA CONSULTAZIONE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS

- SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: NUOVA NORMA UNI
- SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI: DA CFPA-EUROPA LAGUIDA
- SECONDO L'OSSERVATORIO IMMOBILIARE DI NOMISMA PREZZI IN CRESCITA DEGLI IMMOBILI
- PUGLIA: APPROVATE LE MODIFICHE ALLA LEGGE SUL CATASTO ENERGETICO REGIONALE
- LA LOMBARDIA ADERISCE AL PROTOCOLLO PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI A BIOMASSA
- VENETO: I CONTROLLI SUGLI APE SPETTANO AGLI ENTI LOCALI
- RIQUALIFICAZIONE SISMICA: BANDO PER 63 IMMOBILI IN ABRUZZO E MOLISE

NEWS FISCALI:

PG. 60

- [IMPOSTA DI BOLLO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO](#)
- [AL VIA LO SCONTO SISMA BONUS ED ECOBONUS](#)
- [INSTALLAZIONE, MODIFICHE E VERIFICHE ASCENSORI: QUALE IVA?](#)
- [EVASIONE FISCALE: LE LINEE GUIDA 2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE](#)
- [DICHIARAZIONE IMU, TASI E TARI: IL MEF PRECISA LE DATE DELLE SCADENZE](#)
- [FISCO: STOP ALLE CARTELLE ESATTORIALI IN AGOSTO](#)
- [FISCO: CONTROLLI IN ARRIVO SUGLI AFFITTI BREVI_ COME METTERSI IN REGOLA](#)
- [SOSTITUZIONE PORTA BLINDATA: QUALE DETRAZIONE AI 50%](#)
- [PARTITE IVA, TASSE A RATE, IL CALENDARIO DEI VERSAMENTI](#)
- [ISA 2019: ECCO COME MIGLIORARE IL PROPRIO GIUDIZIO DI AFFIDABILITA'](#)
- [VENDITA A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA': COME SI INDICA IN DICHIARAZIONE?](#)
- [LA DEDUCIBILITA' DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DEL PROFESSIONISTA](#)
- [LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA](#)
- [BONUS MOBILI PER LAVASCIUGA CLASSE A](#)
- [BONUS MOBILI ANCHE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE](#)
- [PRELIMINARE IMMOBILIARE CON ACCONTI: DUE IMPOSTE DI REGISTRO](#)
- [BONUS RISTRUTTURAZIONI: L'AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNA LA GUIDA](#)

SENTENZE:

PG. 89

NOTIZIE DAL WEB:

PG. 107

IN EVIDENZA :

PG. 118

COSA CAMBIA PER IMU E TASI

Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&PROFESSIONE

www.donnegeometra.it info@tecnicieprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da *Tecnici&Professione* dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure
 "Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it





PROFESSIONE

1.1

EQUITA' FISCALE: APPROFONDIMENTI ELABORATI DALLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE



La Rete delle Professioni Tecniche, attraverso un apposito gruppo di lavoro, coordinato dal Consigliere RPT MAURIZIO SAVONCELLI e da quest'ultimo direttamente esposta nel corso dell'audizione parlamentare, ha depositato una nota i cui punti salienti ruotano intorno al concetto dell'equità fiscale, che anticipano la richiesta di

una indispensabile riforma catastale: "Nonostante i perfezionamenti condotti dall'Agazia

delle Entrate - un impegno lungamente profuso che ha portato all'allineamento finale delle posizioni - consentendo di fatto l'esclusione di ogni discrasia fra gli identificativi particellari, l'impianto della proposta di legge AC. 1429 resta ancorato a una normativa del 1939. Come è noto, inoltre, si parla di un Catasto dei Fabbricati statico e non dinamico,

Equità Fiscale

"il Catasto dei Fabbricati non si è accorto del declassamento del valore degli immobili registrato nel corso degli ultimi 10/12 anni"

che 'non sembra essersi accorto' del declassamento del valore degli immobili registrato nel corso degli ultimi 10/12 anni, nè tantomeno ha preso nota del mutato contesto urbanistico delle periferie e dei centri storici. Si tratta di variazioni che, secondo la proposta di legge sono basate su un dato di partenza non attendibile, mentre alla luce della collaborazione in essere fra l'Agazia delle



Entrate con le categorie tecniche potrebbero essere rapidamente recepite grazie a un aggiornamento delle rendite catastali, i cui dati ultimi risalgono finora al 1990”.

“Anche se sono escluse le prime case – conclude il relatore - colpire il patrimonio immobiliare nazionale con l’istituzione di un’imposta così concepita - ha un riflesso negativo persino nel più complessivo processo di rigenerazione urbana, o meglio di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio preesistente”.

La riforma prende le mosse dall’inversione dell’iniziativa volta all’aggiornamento del catasto dei fabbricati; in tale ottica, i professionisti ed i rispettivi Ordini hanno il compito di collaborare in maniera puntuale con il legislatore coinvolgendo sempre più gli enti locali. La creazione ovvero l’utilizzo di una banca dati catastale già esistente, che individui per ogni immobile il foglio, il mappale e la particella di riferimento, risulterebbe innovativa e dirimente per la soluzione della problematica in oggetto. A ciò si aggiunga la possibilità di collezionare, per singolo immobile, un’ulteriore rosa di dati quali: la rendita catastale, la certificazione energetica e quella sismica. A tal riguardo, il **Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati** e la **Sogei S.p.A.** hanno collaborato ai fini della creazione di una società chiamata **Geoweb** il cui scopo è quello di sviluppare e diffondere servizi informatici e telematici per quei professionisti che si interfacciano con le pubbliche amministrazioni: implementare questo tipo di sistema potrebbe essere un ottimo punto di partenza nel solco della digitalizzazione e semplificazione dei processi. L’elemento fondamentale è rappresentato, quindi, dal conferimento alle banche dati di informazioni vere ed oggettive da parte del privato, che diano la possibilità di superare l’arretratezza di un sistema che massifica le rendite utilizzando il “vano” e non il “mq” come unità di misura di un immobile. In tale ottica quindi, in capo all’ufficio pubblico residuerebbe esclusivamente l’onere negativo di effettuare controlli.

PER SCARICARE LA NOTA DELLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

[CLICCA QUI](#)

UNA LEGGE PER FAVORIRE EDILIZIA E MERCATO IMMOBILIARE

È una geometra la prima firmataria della proposta di legge volta a favorire la rigenerazione urbana attraverso disposizioni per il sostegno del settore immobiliare e per la revisione della normativa urbanistica ed edilizia. La richiesta dell’On.le **ERICA MAZZETTI** nasce dalla presa d’atto dell’attuale grave stato di crisi del settore immobiliare. Nel testo – presentato – si fa riferimento all’importanza del comparto edilizio nell’economia italiana. In tale ambito, in base alle recenti osservazioni dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), senza il crollo degli investimenti nelle costruzioni, l’economia del nostro Paese avrebbe potuto crescere in media di mezzo punto di PIL in più all’anno. Sulla base di questa analisi si chiedono al Governo misure immediate per risollevare il settore con l’obiettivo. Si legge nel testo, di “sostenere il mercato immobiliare per una società urbana più libera, intraprendente

e dinamica” e, nello specifico, riguardo al settore delle costruzioni “si introducono alcune disposizioni di semplificazione in materia edilizia e una delega al Governo per la revisione della normativa urbanistica ed edilizia, anch’essa finalizzata ad una maggiore semplificazione, nonché alla riqualificazione e al riuso del patrimonio edilizio esistente.

Tra le ipotesi della legge quella che attiene al cosiddetto **ecobonus**: all’art. 2 infatti si chiede di estendere ai proprietari di qualunque immobile, a prescindere dalla destinazione d’uso, i benefici fiscali conseguenti ad interventi di riqualificazione energetica. “La possibilità di usufruire dell’ecobonus per tutti gli immobili – scrivono i firmatari della legge - consentirebbe



di sbloccare un’importante quota di lavori di riqualificazione energetica, favorendo, tra l’altro, l’immissione sul mercato di immobili più efficienti dal punto di vista energetico”.

La proposta di legge si sofferma anche sul **sisma bonus**. In alternativa alle detrazioni, si prevede infatti la possibilità della cessione del corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati. Si introduce inoltre una rimodulazione del bonus stesso affinché “in caso di immobili a destinazione produttiva o commerciale o di altri immobili strumentali, l’ammontare complessivo, in deroga al previsto limite di 96.000 euro, sia calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell’immobile e la detrazione sia estesa anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 e non solo alla zona 1, come attualmente previsto”

Nel testo, all’art. 9, è prevista anche una delega al Governo per la revisione della normativa urbanistica ed edilizia, al fine di garantire una maggiore semplificazione, nonché di favorire la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente. “Sono convinta che al mercato

a questo punto serva uno shock – ha detto l’On.le Erica Mazzetti – nel resto d’Europa, dopo la crisi, le cose sono migliorate, mentre in Italia assistiamo a un peggioramento continuo in settore strategico quale è quello dell’edilizia”. “Questa proposta nasce dalla mia esperienza di Geometra lunga 22 anni – ha aggiunto – e spero che si noti che sia stata scritta da un tecnico. Negli ultimi anni mi sono dedicata alla politica e il mio obiettivo, con questa legge, è quello di favorire l’edilizia privata intervenendo su due ambiti cruciali: quello della tassazione e quello della burocrazia. Per questo, alla stesura del testo hanno collaborato anche ANCE e Confedilizia. Abbiamo atteso fin troppi anni, confido nel fatto che il Governo possa mettere finalmente mano al problema e che lo faccia al più presto”.

PER SCARICARE IL DOCUMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

[CLICCA QUI](#)

DECISIVO IL CONTRIBUTO DEI GEOMETRI NELLE STATISTICHE CATASTALI



Come ogni anno è stato reso noto il **quadro del patrimonio immobiliare italiano** da parte dell’Agenzia delle Entrate, un lavoro sull’aggiornamento delle statistiche catastali per il quale la Categoria dei geometri Italiani, congiuntamente alle altre professioni tecniche, da sempre mette a disposizione il proprio contributo specialistico.

La pubblicazione annuale curata dall’ **Osservatorio del Mercato Immobiliare** dell’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la **Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare**, rappresenta la situazione del patrimonio immobiliare esistente e si avvale della banca dati realizzata grazie al supporto del mondo delle professioni tecniche.

Dallo studio, emerge che il numero di unità immobiliari è in costante aumento (nel 2018 lo stock è aumentato dello 0,6%, con circa 400mila unità in più rispetto al 2017) con un numero pari a 75,5 milioni e una rendita attribuita pari a 37,4 miliardi di euro. La maggior parte delle unità, oltre 60milioni, è di proprietà delle persone fisiche.

La conoscenza del patrimonio immobiliare, così come la possibilità di un suo continuo e costante aggiornamento diventa essenziale per programmare interventi legislativi finalizzati ad una imposizione fiscale equa.

PER SCARICARE IL COMUNICATO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LE STATISTICHE CATASTALI

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LE TABELLE CATASTALI PER CAPOLUOGO E PROVINCIA

[CLICCA QUI](#)

LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE AL TAVOLO TRA GOVERNO E PARTI SOCIALI

La Rete Professioni Tecniche, ha preso parte al tavolo istituzionale tra Governo e parti sociali. La RPT ha sostenuto le posizioni dei professionisti tecnici, da tempo pubbliche, su **FLAT TAX**, **EQUO COMPENSO** e **SUSSIDIARIETÀ**. La Rete auspica che possano scaturire norme utili, in particolare la RPT ha evidenziato gli effetti collaterali che la flat tax ha sugli studi professionali e sulle società tra professionisti, favorendo la divisione ed annullando quindi gli sforzi messi in campo in questi anni per giungere a formule di collaborazione strutturata tra liberi professionisti. Ancora, i professionisti tecnici hanno sottolineato l'urgenza di dare effettivo compimento alle norme di principio sull'equo compenso allo scopo di dare piena tutela al lavoro di ogni libero professionista, ed in particolare dei più giovani. In ultimo, si è ancora una volta rinnovata la disponibilità dei professionisti a farsi carico di determinati atti della pubblica amministrazione, ed a questo proposito si è chiesto di dare attuazione alle disposizioni in materia di sussidiarietà approvate con la legge 81/2017 che possono senz'altro alleggerire e semplificare le procedure ed accorciare i tempi di risposta della PA ai cittadini ed alle imprese.

EDIFICIO SALUBRE: A SETTEMBRE TUTTO PUNTATO SU COME E PERCHÉ PROGETTARE, COSTRUIRE E VIVERE IN UN AMBIENTE SANO



L'edilizia del nostro Paese è un importante comparto della nostra economia, che nel suo rinnovarsi e tornare ad essere competitiva, punta alla qualità. Si continuano a costruire e ristrutturare edifici, che restano invenduti e che si sommano alle migliaia di case disabitate; questo, a fronte di migliaia di famiglie in cerca di casa.

COME SI PUÒ CONTRIBUIRE A CAMBIARE ROTTA E RIPORTARE L'EDILIZIA AL CENTRO DEGLI INTERESSI DI TUTTI?

Interpretando le esigenze delle persone, che desiderano principalmente una casa sicura.

La **CASA** deve essere **sicura** sotto il profilo **Sismico**, **Idrogeologico** e **Salubre**. Se per i primi due fattori in fase di progettazione ed esecuzione siamo dotati di capacità professionale, conoscenze tecniche e incentivi fiscali, l'aspetto della **"SALUBRITÀ"** in Italia, differentemente da molti

Paesi europei e oltreoceano è ancora tralasciato, nonostante la **"SALUTE"**, sia il primo interesse della committenza.



L'INQUINAMENTO INDOOR INFATTI È DI GRAN LUNGA SUPERIORE A QUELLO OUTDOOR ED È AL TERZO POSTO TRA I FATTORI DI RISCHIO MORTALI.

Il livello di salute è determinato da vari fattori a cui siamo esposti fra le mura domestiche, lavorative, scolastiche, in genere negli ambienti confinati e che, se non controllati, possono provocare nel tempo numerosi danni alla nostra salute – fino a causare patologie molto gravi - ha detto **PAOLA ALLEGRI** – Presidente dell'Associazione Nazionale Donne Geometra - **ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE** – che da anni opera con il mondo della ricerca e il

mondo accademico sui temi della salubrità in Edilizia con il compimento del percorso formativo dei tecnici “Esperti in Edificio Salubre”.

Esistono tre fattori che impattano sulle nostre abitazioni e gli ambienti chiusi e quindi sulla



nostra vita: fattori fisici (temperatura, umidità, rumore, radioattività), chimici (sostanze nocive volatili, fibre minerali, metalli pesanti, materiali edili) e biologici (muffe, polveri, batteri). Questi fattori possono indurre a patologie gravi, in relazione alla costituzione di ogni individuo e alla sua innata reattività naturale a tali agenti. Una prolungata esposizione nel tempo può interferire con il nostro sistema immunitario per cui, potenzialmente, ogni

persona è a rischio.

Per queste ragioni, si fa sempre più forte, tra tecnici e professionisti del settore delle costruzioni, la consapevolezza della necessità di ampliare il bagaglio di competenze per affrontare al meglio la questione della salute legata all'inquinamento, sia indoor, sia outdoor. Il miglioramento dell'efficienza energetica in molti casi ha determinato il peggioramento della

qualità dell'aria, infatti l'eccessiva sigillatura impedisce una adeguata ventilazione, che influisce negativamente sulla qualità dell'aria che viene respirata, pregiudicando un buon livello di benessere termico e igrometrico, che si ripercuote sul confort, il benessere e la salute. Il vivere a lungo con temperature non adeguate e disomogenee, può portare a infiammazioni delle vie respiratorie, maggiore suscettibilità alle infezioni e all'asma. Quindi si ai contenimenti energetici, ma garantendo sempre massima traspirabilità con isolanti certificati e naturali.

Per questo, a Milano presso la sede della **CASA EDITRICE TECNICHE NUOVE**, il prossimo 19 **SETTEMBRE**, si terrà l'incontro **“EDIFICIO SALUBRE – PROGETTARE, COSTRUIRE E VIVERE IN UN AMBIENTE SANO”**. Attorno a un tavolo siederanno diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel mondo delle costruzioni: docenti universitari, Geometri e rappresentanti

Principalmente esistono **tre fattori** che impattano sulle nostre abitazioni e gli ambienti chiusi e quindi sulla nostra vita: **fattori fisici** (temperatura, umidità, rumore, radioattività), **chimici** (sostanze nocive volatili, fibre minerali, metalli pesanti, materiali edili) e **biologici** (muffe, polveri, batteri). Questi fattori possono indurre a patologie gravi, in relazione alla costituzione di ogni individuo e alla sua innata reattività naturale a tali agenti. Una prolungata esposizione nel tempo può interferire con il nostro sistema immunitario per cui potenzialmente **ogni persona è a rischio**.

dell'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili). Sarà trattato l'argomento approfondendo anche i risvolti legali e le responsabilità dei professionisti, le Imprese, i proprietari, oltre quelli inerenti la valutazione degli immobili insalubri con specifico riferimento al danno alla salute.

L'**Organizzazione Mondiale della Sanità** ha definito la salubrità come uno stato di "benessere fisico, mentale e sociale", che può essere garantito grazie a una progettazione adeguata e all'uso di materiali non nocivi. La normativa italiana, a questo proposito, impone il rispetto da parte del progettista e del direttore dei lavori dei criteri minimi ambientali per tutelare la salute di chi vive e lavora all'interno degli ambienti chiusi.

I Geometri hanno dimostrato fin da subito sensibilità su questo argomento e sono stati pionieri in Italia del tema legato alla salubrità degli edifici grazie all'Associazione Nazionale Donne Geometra e ai corsi di formazione per "Esperto dell'edificio Salubre": un tecnico che conosce i nuovi sistemi progettuali e i materiali a ridotte o zero emissioni di inquinanti ma anche capace di individuare difetti di progettazione dell'abitazione esistente.

PER SCARICARE IL PROGRAMMA E REGISTRARTI ALL'EVENTO

[CLICCA QUI](#)

EDIFICIO SALUBRE: DAL 24 AL 26 OTTOBRE FIERA DEL LEVANTE



L'*ambiente indoor* è lo spazio confinato di vita e di lavoro non industriale (per quelli industriali infatti vige una specifica normativa), ed in particolare, quello adibito a dimora, svago, lavoro e trasporto, come definito nell' accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome del 27/09/2001.

L'ambiente indoor comprende:

- le abitazioni;
- gli uffici pubblici e privati;
- le strutture comunitarie (ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche, ecc.);

- locali destinati ad attività ricreative e/o sociali (cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive, etc.);
- mezzi di trasporto pubblici e/o privati (auto, treno, aereo, nave, ecc.).

Si tratta quindi di ambienti nei quali la popolazione trascorre gran parte del proprio tempo sottostando, ad un prolungato contatto con le potenziali sorgenti di inquinamento. Studi condotti in paesi altamente industrializzati quali gli Stati Uniti, hanno rivelato che la popolazione trascorre una parte molto rilevante del proprio tempo (fino al 90%) negli ambienti confinati come le abitazioni, edifici pubblici e privati e mezzi di trasporto. Questa alta percentuale, insieme all'evidenza che in tali paesi la popolazione già da tempo vive in ambienti per la maggior parte climatizzati e quindi termicamente isolati, ha condotto a studi avanzati, da circa vent'anni, sulla questione del problema dell'inquinamento dell'aria indoor. Gli studi condotti in questi ultimi decenni hanno documentato profondi cambiamenti sia qualitativi che quantitativi dell'aria indoor, con un progressivo aumento in assoluto delle sostanze inquinanti e dei relativi livelli nell'aria. In seguito alla crisi delle risorse energetiche mondiali, si sono imposti nuovi criteri tecnico-progettuali per gli edifici ad uso civile. La necessità di contenere i consumi per il riscaldamento e per il condizionamento, ha imposto un migliore isolamento termico degli edifici, con conseguente spinta a sigillare gli ambienti interni, molte volte con materiali ed isolanti sintetici di scarsa qualità ed a sostituire le modalità naturali di aerazione ed illuminazione con mezzi artificiali. Alle trasformazioni strutturali degli edifici si sono accompagnate modifiche rilevanti degli arredi (nuovi materiali per mobili, rivestimenti, ecc.) e degli strumenti di lavoro e di ricreazione. Un cambiamento che influisce sulla salute e obbliga a nuovi protocolli costruttivi. Argomenti che saranno protagonisti a Bari alla **FIERA DEL LEVANTE DAL 24 AL 26 OTTOBRE**, con l'intervento dei rappresentanti del Consiglio Nazionale Geometri e Laureati e dell'Associazione Nazionale Donne Geometra – Esperti in Edificio Salubre.

PRIVACY AL VIA I CONTROLLI: PER ADEGUARE LO STUDIO ALLA NORMATIVA SEGUI IL CORSO ONLINE RISERVATO AI GEOMETRI

Sono partiti lo scorso 1 settembre i **controlli per la verifica della conformità e il rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**, da parte della Guardia di Finanza in base ai criteri fissati dall'Autorità Garante.

Per consentire ai geometri liberi professionisti di regolarizzare gli studi professionali è stato realizzato un corso di formazione specifico:
CORSO PRIVACY E SEGRETO

Associazione Nazionale Donne Geometra
 CLIOEDU
 Il segreto professionale e gli adempimenti della privacy per i Liberi Professionisti
 GEOWEB SP.A
 Privacy

PROFESSIONALE , che mette a disposizione anche il materiale didattico e il fac-simile per adeguare l'attività alla nuova normativa entrata in vigore da Maggio 2018.

Il Corso già tenuto presso molti Collegi territoriali dall'Associazione Nazionale Donne Geometra con l'approvazione del **CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI**, e tenuto dall'**avvocato** cassazionista **MASSIMO MURRU** è stato messo a disposizione di tutti attraverso la **GEOWEB**.



Dal 20 maggio 2019 sono scattate le sanzioni per coloro che non si sono adeguati alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Mettersi in regola è indispensabile, bastano pochi accorgimenti!

Il corso è destinato ai professionisti e tecnici, chiamati ad adeguarsi alla nuova legge europea sul GDPR (General Data Protection) per il trattamento e la gestione dei dati personali degli utenti e la tutela della privacy.

Il nuovo Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, infatti, ha cambiato completamente le regole adeguando il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

I Geometri professionisti dovranno, quindi, aggiornare l'informativa da sottoporre ad ogni cliente, sistemare gli archivi informatici e cartacei, adeguare il sito laddove esistente.

Il corso è finalizzato a far acquisire le conoscenze necessarie al trattamento dei dati personali con un approccio gestionale informato, organizzato e documentato.

E' fornito il materiale didattico e il fac-simile "privacy" da usare nello studio professionale.

Durata del Corso : 4 ore

Crediti Formativi : 8

E' fornito il materiale didattico e il fac-simile "privacy" da usare nello studio professionale.

Prezzo scontato per i Geometri: € 40,00 + IVA anziché € 50,00 + IVA

La vendita promozionale rimarrà attiva fino al prossimo 30 Settembre 2019!

PER ACCEDERE AL CORSO

[CLICCA QUI](#)

GEOFACTORY: AL VIA IL LABORATORIO DI IDEE RIVOLTO AI GEOMETRI UNDER 35. ISCRIZIONI ENTRO IL 2 SETTEMBRE 2019



GEOFACTORY è un'iniziativa che rientra nelle linee programmatiche annunciate dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati **MAURIZIO SAVONCELLI** al momento della sua riconferma alla guida dell'organo di Categoria. In quell'occasione il Presidente aveva infatti ribadito la volontà di promuovere il dialogo tra la base e la

dirigenza affinché ciascun iscritto possa rendersi partecipe attraverso l'apporto di idee e contributi metodologici, favorendo discussioni e confronti.

“È in questa ottica che si iscrive il progetto #Geofactory – spiega il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli - un **LABORATORIO DI IDEE RIVOLTO AI PIÙ GIOVANI PER PARLARE INSIEME A LORO DI PRESENTE MA SOPRATTUTTO DI FUTURO**. L'obiettivo – precisa il Presidente - è quello di individuare le esigenze della Categoria anche in base al target dell'età. Grazie a questa iniziativa infatti si conta di predisporre una piattaforma di idee e proposte da presentare in occasione del **CONGRESSO DEI GEOMETRI** che si terrà a **BOLOGNA DAL 28 AL 30 NOVEMBRE DEL 2019**”.

L'iniziativa sarà presentata martedì 10 settembre, a Roma, dalle 14 alle 17. Il programma della giornata, prevede l'illustrazione delle finalità e modalità operative del progetto #Geofactory, la presentazione del percorso metodologico che condurrà nei mesi successivi alla definizione dei contenuti della piattaforma e la raccolta delle pre-adesioni.



Possono iscriversi al laboratorio #Geofactory tutti i professionisti sotto i 35 anni previa raccolta di adesioni da parte di ciascun Collegio Provinciale, che dovrà a sua volta comunicarlo al Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati. **C'è tempo fino al 2 settembre 2019.**

PER SCARICARE LA COMUNICAZIONE DEL CNGEGL

[CLICCA QUI](#)

ECOTECHGREEN: FORUM INTERNAZIONALE RIGENERAZIONE URBANA E VERDE TECNOLOGICO



Nella edizione 2019 del **Forum EcoTechGreen** al centro della scena e degli studi c'è l'elemento vegetale inteso come materiale costruttivo dei moderni centri abitativi.

L'obiettivo è quello di promuovere tutte quelle *best practices* che favoriscano la diffusione di coperture e pareti verdi e il drenaggio delle acque come strumenti di resilienza urbani.

A tal fine, nel mese di settembre a **PADOVA**, si incontreranno tecnici e professionisti dei vari settori coinvolti, che si confronteranno sulle più innovative forme di tecnologia green volte a promuovere una nuova idea di città contemporanea. Alla base non c'è soltanto il tema, di recente sempre più diffuso, di verde verticale o pensile ma anche quello della **RIGENERAZIONE** intesa come un processo capace di integrarsi con le forme del costruito per **UN PROGETTO DI CITTÀ DALLA VEGETALIZZAZIONE TECNOLOGICAMENTE AVANZATA**. Nel programma di interventi, cui prenderanno parte rappresentanti del mondo delle istituzioni e dell'Università, ampio spazio verrà dato alla "Voce delle Professioni".

Per la Categoria dei Geometri parlerà il Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Padova **MICHELE LOVERATO**. Il confronto tra i vari soggetti interessati offrirà il giusto stimolo a riflettere sui temi della riqualificazione urbana e del verde allo scopo di aprire sempre di più la strada a realizzazione di qualità.

Proprio allo scopo di favorire le *best practices*, in occasione del Forum Internazionale verrà assegnato il Premio Internazionale di Progettazione **ECotechGREEN 2019**.

OBIETTIVO: attrarre l'eccellenza della progettazione internazionale in relazione alle tematiche del verde tecnologico – pensile e verticale, riconoscendo i migliori progetti realizzati.

Le tematiche attorno alle quali sarà sviluppato il Premio saranno:

- ➔ Verde Tecnologico e Infrastrutture Verdi;
- ➔ Green Wall & Visual Identity;

- ➔ Hi-Tech City Landscape;
- ➔ Verde Tecnologico & Shopping Mall;
- ➔ Verde Tecnologico e Ricettività;
- ➔ Studi, Ricerche, Brevetti, Tesi, Prototipi Relativi al Verde High-Tech.

Fra i componenti del Comitato Scientifico del Premio, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati **MAURIZIO SAVONCELLI**.

PER SCARICARE IL PROGRAMMA

[CLICCA QUI](#)

PER ISCRIVERSI ALL'EVENTO

[CLICCA QUI](#)

CASSA GEOMETRI: IL MINISTERO DEL LAVORO APPROVA LE NUOVE REGOLE



Il **MINISTERO DEL LAVORO** ha approvato il pacchetto delle nuove regole proposte dalla Cassa di Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti (ex Cipag) per adeguare il sistema in corso all'equilibrio dei bilanci e per garantire dignitose pensioni ai futuri iscritti alla Cassa. Si tratta di importanti modifiche al Regolamento interno, già sottoposte a fine 2018 all'Assemblea dei Delegati e

che, dopo l'approvazione ministeriale, sono entrate in vigore con effetti dal **1° GENNAIO 2019**.

Il primo intervento riguarda il **CONTRIBUTO SOGGETTIVO**, la cui aliquota del 15% versata nel 2018 sale da quest'anno al 18%.

Non cambia **L'IMPORTO MINIMO OBBLIGATORIO CHE RESTA FERMO A 3.285 EURO L'ANNO**.

Un beneficio per gli iscritti si realizza invece attraverso il contributo integrativo che i committenti devono versare sulla parcella del professionista nella misura del 4% se sono enti pubblici o del 5% se si tratta di privati.

Una quota di questo contributo, anziché concorrere agli oneri di gestione della Cassa, sarà ora riversata sul montante dei contributi versati dal geometra.

La retrocessione si applica in misura percentuale, del 10, del 30 o del 40%, secondo il tempo di iscrizione alla Cassa prima del 2000, entro il 2009, dopo il 2010. Data la variabilità dei redditi professionali e per garantire un effettivo vantaggio per l'interessato, la quota retrocessa non può essere inferiore al 20% del contributo integrativo minimo in vigore nell'anno di applicazione (oggi 1.645 euro).

Sale da quest'anno anche il contributo per maternità a 10 euro.

La Cassa offre poi condizioni di vantaggio ai pensionati di invalidità, ai neo diplomati e ai praticanti all'interno dei primi cinque anni di iscrizione.

FISCO 2019. Sul sito della Cassa è disponibile un simulatore di calcolo dei contributi dovuti in base ai redditi dichiarati, ed un modello di prova di F24 Accise con i codici dei vari contributi e di eventuali rate di pagamento. La Cassa invita gli iscritti e i commercialisti ad utilizzare il simulatore per evitare i frequenti errori di calcolo degli importi, dei codici relativi e degli anni di riferimento.

PER ACCEDERE AL PORTALE DELLA CASSA GEOMETRI

CLICCA QUI

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI 2019: PROROGA DEI TERMINI

L'Agenzia delle Entrate con **Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019** ha pubblicato le scadenze definitive per il versamento della contribuzione 2019 per tutti i professionisti potenzialmente soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA), inclusi coloro che applicano il regime forfetario agevolato o il regime fiscale di vantaggio.



Di seguito il prospetto riepilogativo delle scadenze:

N. rata	Titolari di Partita IVA				Non titolari di Partita IVA			
	Scadenza ordinaria	Interessi	Scadenza differita con maggiorazione 0.40%	Interessi	Scadenza ordinaria	Interessi	Scadenza differita con maggiorazione 0.40%	Interessi
1	30/09/2019	-	30/10/2019	-	30/09/2019	-	30/10/2019	-
2	16/10/2019	0,18%	18/11/2019	0,18%	31/10/2019	0,33%	31/10/2019	-
3	18/10/2019	0,51%	-	-	2/12/2019	0,66%	2/12/2019	0,33%

Rimane invariata la possibilità di rateizzare in 10 rate la contribuzione 2019 accedendo all'area riservata del sito web della Cassa secondo il seguente scadenziario:

Richiesta		Prima rata	Maggiorazione 0.40%	Numero rate
Da	A			
Apertura servizio	20/09/2019	27/09/2019	No	10
21/09/2019	30/09/2019	28/10/2019	No	9
1/10/2019	20/10/2019	28/10/2019	Si	9

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

PENSIONATI: ATTIVA LA PROCEDURA ONLINE PER IL MODELLO DF-RED 2019

E' attiva la *procedura online* per la compilazione e l'invio da parte dei pensionati del modello **DF-RED 2019**, che dovrà essere presentato entro il **30 SETTEMBRE 2019**.

Il modello DF-RED va compilato per dichiarare i redditi percepiti e le eventuali variazioni delle detrazioni di imposta spettanti e **deve essere inviato anche se la situazione reddituale rimane invariata rispetto all'anno precedente**. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la Cassa Geometri può sospendere o ridurre le eventuali prestazioni collegate al reddito già erogate, non potendo accertare i dati reddituali indispensabili per quantificarle. Per compilare il modello è sufficiente accedere dall'home page del sito della Cassa all'Area Riservata, con credenziali già in proprio possesso, e cliccare su "Modello DF-RED".

Le modalità di accesso all'Area Riservata variano a seconda del tipo di pensione percepita:

- **Titolari pensioni dirette:** vecchiaia, anzianità, vecchiaia contributiva, vitalizi, invalidità e inabilità
- **Titolari pensioni ai superstiti:** indirette, reversibili

In fase di compilazione del modello il pensionato troverà il "QUADRO B - RICHIESTA DELLE DETRAZIONI DALL'IMPOSTA" già precompilato con i dati indicati nell'ultimo modello trasmesso; potrà quindi confermarlo o modificarlo nel caso i dati fossero variati. Per evitare errori di compilazione, che potrebbero poi comportare notevoli diminuzioni dell'importo di pensione in pagamento, si invita a leggere attentamente le **"ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO"** all'interno della sezione GUIDE del sito web, dove sono disponibili anche le **guide filmate** per la compilazione. Si precisa che, in caso di

titolarità di più trattamenti pensionistici, le detrazioni di imposta eventualmente spettanti devono essere richieste su tutte le pensioni in pagamento.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA UNISALUTE



La Cassa ha rinnovato L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA OFFERTA GRATUITAMENTE AGLI ISCRITTI E AI PENSIONATI IN ATTIVITÀ attraverso UniSalute S.p.A, società del gruppo Unipol specializzata in assicurazioni sanitarie. Nella nuova polizza sono state infatti ampliate le

coperture e le prestazioni con l'obiettivo di potenziare ulteriormente il welfare Integrato a disposizione dei geometri. Le novità - rispetto a quanto era già precedentemente garantito - sono rappresentate dalle PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA PREVENZIONE ANNUALE - che includono, fra l'altro, l'elettrocardiogramma base, la visita oculistica e la visita otorino con esame audiometrico - dalle PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN RETE - ovvero gli esami specialistici effettuati con strutture convenzionate come l'angiografia, l'artrografia, la risonanza magnetica nucleare, la TAC, la PET e l'Ecodoppler - e dall'**indennità da non autosufficienza** con la quale saranno coperte le spese sanitarie sostenute con un indennizzo mensile di 1.600 Euro fino a 60 mesi.

CONTATTI

Numero verde

800-009618 - attivo dalle 8.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì

Numero verde dall'estero

00800-39009618 o in alternativa 0039514185618 - attivo dalle 8.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì

PER ACCEDERE ALL'INFORMATIVA

[CLICCA QUI](#)

NAPOLI: MAPPATURA DEGLI EDIFICI A RISCHIO



A Napoli la questione del deterioramento delle facciate di edifici pubblici, privati e monumentali è tornata alla ribalta, con la morte di un commerciante colpito da un cornicione crollato nella centrale via Duomo. D'altronde garantire la sicurezza degli edifici e definirne la storia per

prevenire rischi è tra i compiti specifici dei Geometri che pertanto sono da sempre in prima linea su questo fronte mettendo in campo tutte le loro competenze nella Pubblica Amministrazione. “Non si può andare avanti con il solo posizionamento delle reti di contenimento poste per fronteggiare eventuali cedimenti – ha affermato il **Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Napoli MAURIZIO CARLINO** – bisogna affrontare il tema dello stato delle facciate in maniera fattiva e concreta”.

Durante la presentazione del nuovo corso dedicato agli interventi di conservazione e prevenzione del rischio, il Presidente dei Geometri di Napoli, ha sottolineato l'importanza - di creare un modello di certificazione che dia maggiori responsabilità ai tecnici ed è necessario il fascicolo del fabbricato che ci racconti la vita dell'edificio così da monitorarlo costantemente.

Per affrontare questo nuovo impegno, è stato pianificato un Corso di Formazione

“ARCHITETTURA E FACCIATE INTONACATE. INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO”

che si svolgerà il **13, IL 20 E IL 30 SETTEMBRE 2019** ed è rivolto a tutti i Geometri che vorranno approfondire il tema e avviare così un percorso esteso di mappature.

UDINE: PROTOCOLLO PER LA CERTIFICAZIONE EDILIZIA E CATASTALE



E' nato a Udine il primo protocollo d'intesa diretto a rendere gli atti dei trasferimenti immobiliari in linea con i più **elevati standard di sicurezza anche sotto il profilo catastale, urbanistico ed edilizio.** La convenzione è finalizzata a promuovere il ricorso preventivo,

sin dall'offerta sul mercato dell'immobile, alla 'Relazione tecnica integrata di conformità edilizia catastale' da parte di un professionista che attesti la sostanziale conformità tra stato di fatto dell'immobile oggetto di trasferimento con i dati catastali e la planimetria depositata in catasto e la documentazione edilizia depositata presso i Comuni, segnalando eventuali difformità. Il protocollo è stato siglato a Udine, dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Udine e Tolmezzo Guido Spanò di San Giuliano, dal **Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Udine, LUCIO BARBIERO**, dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Udine, Stefano Guatti, dal Presidente del Collegio Regionale Fiaip e dal presidente della Fimaa Confcommercio Udine, dalla presidente oltre dai Consumatori Attivi. Il protocollo è il primo importante passo per più garanzie su sicurezza, regolarità edilizia e agibilità nelle operazioni immobiliari.

CONVENZIONE GEOMETRI DI LECCE E AGENTI IMMOBILIARI FIAIP



E' stato sottoscritto nella sede del **Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lecce** dal Presidente **LUIGI RATANO** e dal Vicepresidente provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip) Luigi Vitale, l'accordo che sancisce un patto di cooperazione tra le due categorie per disciplinare le attività professionali e

garantire prestazioni qualitativamente più elevate ai clienti.

L'Obiettivo dell'intesa è quello di favorire una collaborazione più stretta, in particolare per quel che riguarda l'assistenza tecnica da espletare negli atti di trasferimento immobiliare. Nello specifico, il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lecce metterà a disposizione degli iscritti alla Fiaip i propri tecnici per il rilascio delle attestazioni di conformità relativa agli immobili nella fase di rogito, compromesso o altra scrittura, mentre gli Agenti Immobiliari renderanno disponibili i dati immobiliari necessari alle valutazioni delle compravendite.

Una sinergia professionale di grande importanza perché punta a valorizzare le rispettive competenze in maniera coordinata e, allo stesso tempo, offre ulteriori garanzie all'utente finale.

Il patto professionale di Lecce avrà una **durata di tre anni** e, proprio per offrire all'acquirente le più ampie garanzie, prevede l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per entrambe la categorie: l'aggiornamento sarà basato su temi che spaziano dalla conformità

catastale, alla agibilità nelle compravendite immobiliari, dall'urbanistica, all'edilizia e alla rilevazione del dato immobiliare.

I GEOMETRI DI GROSSETO DIVENTANO PILOTI DI DRONI



Nuove competenze per i geometri liberi professionisti iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Grosseto. Si è infatti concluso il primo corso per piloti di Apr (drone) dedicato ai professionisti che

intendono avvalersi di questo nuovo strumento di lavoro noto a pochi e per il quale si necessita di un attestato di pilota. Gli stessi professionisti potranno utilizzarlo per rilievi fotogrammetrici di aree impervie ed inaccessibili con i metodi topografici tradizionali, inoltre trova riscontro anche per l'utilizzo di attività di Protezione Civile (segnalazione di incendi boschivi, monitoraggio di fiumi e frane, ritrovamento di dispersi). Applicando una videocamera adeguata al drone si svolgono indagini dettagliatissime del territorio, acquisendo in tempi rapidi dati numerici, video e foto indispensabili al professionista in qualsiasi scenario si trovi ad operare (in situazioni normali o di calamità).

Al termine hanno conseguito l'attestato di pilota Apr e conseguente Cro (abilitazione operazioni critiche) i seguenti geometri iscritti all'albo:

Alessandrini Mauro, Alessandro Balocchi, Riccardo Bardini, Cristina Benigni, Enrico Boaselli, Enrico Cherubini, Stefano Franchi, Stefano Galatolo, Luigi Petrilli, Andrea Severi, Patrizio Sgarbi.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Grosseto è già impegnato con l'organizzazione di un nuovo Corso, visto l'interesse e il successo di quello che ha già qualificato i primi tecnici.

BRESCIA: UN CORSO DI LAUREA PER I PROFESSIONISTI DELL'EDILIZIA



Il settore edilizio cerca professionisti altamente qualificati, al passo con le nuove tecniche per progettare e costruire. Non sempre li trova nel contesto locale. Nasce da qui la nuova proposta formativa dell'Università degli Studi di Brescia per il prossimo anno accademico

2019/20, con il corso di laurea sperimentale professionalizzante in Tecniche dell'Edilizia, di durata triennale, incardinato nel dipartimento di Ingegneria Civile. Una proposta nata dalla

stretta collaborazione con il territorio, nello specifico il **Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Brescia** e il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, che oltre ad aver condiviso il percorso formativo, insieme alla Cassa Edile lo sosterranno con un contributo di 150 mila euro nel primo triennio. Il corso rappresenta una nuova modalità di laurea professionalizzante, che ha come valore specifico l'alternanza tra lezioni, esercitazioni pratiche e tirocinio, e consente l'immediato inserimento nel mondo del lavoro.

L'OBIETTIVO è quello di offrire al diplomato geometra tre anni in più di formazione, per acquisire competenze avanzate spendibili in un contesto in continua evoluzione.

«Per la nostra categoria è una necessità – ha detto il Presidente del Collegio Geometri, **GIOVANNI PLATTO**. E' il mondo del lavoro che ci impone di specializzarci, se non ci si prepara si è tagliati fuori». Tanto più che la normativa europea imporrà ai geometri un titolo di studi universitario per l'esercizio della libera professione a partire dal 2025. Per questo il corso punterà su una formazione innovativa, che annovera i metodi di rappresentazione tecnica e di progettazione informatica (CAD), l'ottimizzazione di pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di codici (BIM-Building Information Modelling), il rilievo topografico, la conoscenza del processo edilizio e il coordinamento di imprese e cantieri (con attenzione alla sicurezza e alle ultime normative), il supporto alle attività di progettazione (dalle pratiche edilizie base alla rigenerazione urbana), l'estimo, catasto e consulenza tecnica. Il corso prevede esercitazioni pratiche e laboratori, oltre a un tirocinio sul campo di circa 750 ore nell'ultimo anno. In futuro, una volta emanati gli attesi decreti ministeriali, la laurea dovrebbe consentire l'iscrizione diretta all'albo geometri.

L'accesso al nuovo corso è riservato a 50 matricole, previo superamento della prova selettiva in programma il 10 settembre (iscrizioni già aperte, termine ultimo il 30 agosto).

MATERA: DECIMA EDIZIONE DELLA “INTERNATIONAL TRAINING SUMMER SCHOOL”



Cultura e incontro, documentazione, formazione e uso di nuove tecnologie. Tutto questo ha costituito la decima “*International training summer school. Survey for planning: new technologies and land protection*”, dal 22 luglio al 2 agosto a Matera,

Viggiano, Alberobello e Bari, presentata al campus universitario di Matera. La Summer School, organizzata dal Coifa, si è rivolta a **“professionisti, docenti, studiosi e studenti provenienti da tutto il mondo, sulle tecniche del rilievo con l'ausilio delle più moderne**

tecnologie, fondamentali per qualsiasi progettazione, in ambito urbanistico, architettonico, artistico”.

Figura centrale del progetto, quella del **GEOMETRA**, perché è questo tecnico, che ha cura dei rilievi, oggetto della Summer school, attraverso strumentazioni sempre più sofisticate. Sulla formazione dei Geometri sempre maggiore l'attenzione dell'Università lucana, che ha istituito il corso di studio per geometri che partirà ad ottobre a Potenza.

ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE: PARTE IL NUOVO CORSO NAZIONALE



Ai nastri di partenza il **6° CORSO NAZIONALE** a numero chiuso, per i tecnici **ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE** aperto ai tecnici professionisti per formarsi sulle tematiche della salubrità in edilizia. Il Corso previsto per il mese di Ottobre, si terrà a Zelarino (Venezia) e si svolgerà dal

mercoledì al sabato.

Le lezioni sono tenute da docenti universitari, professionisti e dirigenti di Enti di ricerca.

L'**ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE**, nato in risposta alle direttive Ue che, nell'ambito della strategia 2020, che impongono una riconversione in chiave “verde” alle professioni tecniche è:

- Un professionista in grado di progettare un ambiente sano e libero da muffe, radon, umidità e formaldeide;
- Un professionista dotato di uno specifico bagaglio tecnico-professionale, mirato ad affrontare la costruzione, ristrutturazione o risanamento.
- Un professionista che sa affrontare la redazione di una perizia per il risarcimento del danno patrimoniale e della salute.
- Un professionista con una conoscenza della bioedilizia, delle patologie legate agli edifici, bioclimatica, diritto ambientale, radioattività, inquinamento indoor.
- Un professionista che conosce i materiali edili e le loro caratteristiche, oltre le nuove tecniche costruttive che non danneggiano gli immobili e la salute delle persone.



I tecnici **Esperti in Edificio Salubre** sono già attivi sul territorio Nazionale e capaci di far fronte alle problematiche legate all'abitare sano, in risposta alle direttive dell'**Organizzazione Mondiale della Sanità** che ha ammesso l'aumento delle malattie e

i dei decessi collegati all'edificio. La normativa energetica ha ulteriormente peggiorato lo stato di "salute" degli ambienti confinati, l'eccessiva sigillatura e una inadeguata ventilazione sono molte volte la causa di malattie respiratorie, con una ricaduta sulle responsabilità dei tecnici, le imprese, i proprietari. L'eccessivo tasso di umidità interna a causa dell'elevato isolamento termico delle pareti e della forte tenuta all'aria dei serramenti, è oggi uno dei tanti problemi che provoca danni alle abitazioni e le rende insalubri. L'eccesso grado di umidità relativa genera, infatti, fenomeni di condensazione superficiale, favorisce la proliferazione di muffe e di altri allergeni per la salute umana, svaluta il valore degli immobili, innalza le spese di riscaldamento e provoca danni di onerosa risoluzione.

LA SICUREZZA AMBIENTALE È INDISPENSABILE COME QUELLA STATICA E CONCORRE ALLA QUALITÀ DELL'ABITARE.

E' sempre più in aumento la richiesta di tecnici capaci di offrire una edilizia di qualità per recuperare gli immobili esistenti in chiave sicura e salubre e quella di periti preparati per valutare i danni alla salute all'interno degli ambienti chiusi.

Per diventare Esperti salubri in edilizia va intrapreso un percorso formativo specifico.

La normativa italiana impone il rispetto da parte del progettista e del direttore dei lavori dei criteri minimi ambientali per tutelare la salute di chi vive e lavora all'interno degli ambienti chiusi.



PER ISCRIVERSI SCARICARE INIARE IL PROPRIO CURRICULUM A

INFO@TECNICIEPROFESSIONE.IT

Il ruolo e la storia delle “Donne Geometra”, all’interno della Categoria dei Geometri Italiani, non ha seguito negli ultimi **novanta anni** la stessa strada di quella degli uomini, risentendo della storia dell’emancipazione femminile. In passato la donna era un accessorio del capofamiglia (padre o marito). Nel **Codice di Famiglia del 1865** le donne non avevano il diritto di esercitare la tutela sui figli legittimi, né tanto meno quello ad essere ammesse ai pubblici uffici. Le donne, se sposate, non potevano gestire i soldi guadagnati con il proprio lavoro, perché ciò spettava al marito. **Alle donne veniva ancora chiesta l’“autorizzazione maritale” per donare, alienare beni immobili, sottoporli a ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, né potevano transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti.** Tale autorizzazione era necessaria anche per ottenere la separazione legale. Nell’Italia unita le donne vennero quindi escluse dal godimento dei diritti politici. Solo nel 1919, arrivò l’abolizione dell’autorizzazione maritale - pur con notevoli limitazioni, dando così alle donne almeno l’emancipazione giuridica. Nel frattempo il **fascismo** (1922-1943) inaugurava una sua politica sul tema dei diritti delle donne. Le donne vennero spinte, per quanto possibile, entro le mura domestiche, secondo lo slogan: *"la maternità sta alla donna come la guerra sta all'uomo"*, come risulta scritto sui quaderni delle Piccole



1929 - 2019
**90 ANNI PER I
GEOMETRI ITALIANI**

Dal 1929 a oggi, il geometra ha subito una diversa maturazione riguardo la **figura professionale** interpretata dalle “**donne**”, rispetto a quella degli “**uomini**”. L’assenza e poi la rallentata partecipazione delle “**donne geometra**” alla sfera operativa della Categoria trova le sue origini nei diritti stabiliti dal Codice di Famiglia del 1865 e nelle restrizioni previste dalla politica fascista (1922-1943). Le donne vennero spinte, per quanto possibile, entro le mura domestiche, secondo lo slogan: *"la maternità sta alla donna come la guerra sta all'uomo"*, scritto sui quaderni delle Piccole Italiane. Sul fronte dell’istruzione, venne permesso soltanto nel 1874 l’accesso delle donne ai licei e alle università, anche se in realtà continuarono ad essere fortemente respinte le iscrizioni femminili. Solo ventisei anni dopo, nel 1900, risultano iscritte all’università in Italia 250 donne, 287 ai licei, 267 alle scuole di magistero superiore, 1178 ai ginnasi e quasi 10.000 alle scuole professionali e commerciali, **ma non negli Istituti Tecnici**. Questo chiarisce la mancata presenza e **l’inserimento rallentato delle “donne geometra” negli Albi provinciali al momento della costituzione** e le difficoltà a rendere attraente la professione alle ragazze. Una realtà individuata dall’**Associazione Nazionale “Donne Geometra”**, nata per incentivare la presenza delle donne all’interno della Categoria e sviluppare progetti a vantaggio di tutti.

Italiane. Le donne prolifiche venivano insignite di apposite medaglie. Il Codice di Famiglia del 1865 già abbastanza restrittivo, venne inasprito dal fascismo: le donne vennero poste in uno stato di totale sudditanza di fronte al marito che poteva decidere autonomamente il luogo di residenza ed al quale le donne dovevano eterna fedeltà, anche in caso di separazione. Sul piano economico **tutti i beni appartenevano al marito**, ed in caso di morte venivano ereditati dai figli, mentre **alla donna spettava solo l'usufrutto**. Non a caso sugli atti catastali è ancora possibile visionare la presenza dell'usufrutto uxorio a favore della donna maritata.

Solo il 1 febbraio del 1945, su proposta di Togliatti e De Gasperi venne concesso il voto alle donne. Solo nel 1961 venne aperta alle donne la carriera nel corpo diplomatico e in magistratura. Alla fine degli anni '60, sulla spinta anche degli avvenimenti europei e mondiali, nascono anche in Italia gruppi femministi da donne che si staccarono dal movimento studentesco nel quale si sentivano emarginate e sfruttate dai loro compagni maschi, che cercavano di affidare loro solo compiti di segretaria o comunque subordinati ("Dall'angelo del focolare all'angelo del ciclostile").



Una coscienza diversa era arrivata con la Prima guerra mondiale, che per necessità aveva infranto alcune rigide barriere fra i sessi. Fu necessario immobilizzare per quattro anni la popolazione attiva maschile per raggiungere il fronte, con il costituirsi della mancanza di manodopera in settori fondamentali dell'industria, favorendo così l'ingresso delle donne in ruoli produttivi. Anche se alla fine della guerra le donne

furono in gran parte espulse dal mercato del lavoro, i cambiamenti portati dalla mobilitazione bellica trovarono riscontro nel favorire l'emancipazione e il diritto allo studio. In Italia le prime norme a tutela delle donne lavoratrici, peraltro poco e lentamente applicate, risalgono agli inizi del Novecento e **solo nel 1977, per la prima volta, venne introdotto il principio di parità di trattamento e di opportunità sul lavoro tra uomini e donne e non più solo quello di tutela delle lavoratrici.**

Sul fronte dell'istruzione, venne permesso soltanto nel 1874 l'accesso delle donne ai licei e alle università, anche se in realtà continuarono ad essere respinte le iscrizioni femminili. Solo ventisei anni dopo, nel 1900, risultano iscritte all'università in Italia 250 donne, 287 ai licei, 267 alle scuole di magistero superiore, 1178 ai ginnasi e quasi 10.000 alle scuole professionali e commerciali, ma **non negli Istituti Tecnici.**

Questo chiarisce la mancata presenza e l'inserimento rallentato delle "donne geometra" negli Albi provinciali al momento della costituzione e le difficoltà a rendere attraente la professione alle ragazze.

Oggi le "donne geometra" sono anch'esse cittadine di serie A nella Categoria , al pari degli uomini, ma ancora tanto c'è da fare per recuperare il divario nato dall'evoluzione storica.



E' infatti, ancora piena la necessità, di **orientare i giovani verso l'istruzione tecnica e rivolgersi in particolare alle ragazze.** Anche per loro è possibile trovare lavoro in imprese del settore delle costruzioni, nella green economy, nella sicurezza dei cantieri, nelle rilevazioni, ecc. **Poco si è fatto per orientare con metodi innovativi e diversificati le ragazze e per smentire il pregiudizio che l'istruzione tecnica sia una esclusiva dei ragazzi.**

La conferma giunge dai numeri. Le ultime stime ufficiali danno al 49% il tasso di femminilizzazione nelle scuole superiori. Con punte del 69% per il liceo classico e del 50,5% per lo scientifico. Percentuali di quote rosa che nelle 17 province che aderiscono al **Club dei 15 di Confindustria** - Ancona, Belluno, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Modena, Monza-Brianza, Novara, Pordenone, Prato, Reggio Emilia, Treviso, Varese e Vicenza - non vengono raggiunte neanche sommando agli istituti tecnici industriali sia i commerciali che i geometri visto che si arriva al 37,9% medio sul totale degli iscritti.

Proprio per incrementare il trend di iscrizioni femminili nei CAT, occorre avviare una campagna di comunicazione ideata volutamente e rivolta alle giovani, sull'esempio di «**Progetto rosa**» attivato negli istituti tecnici industriali.

E non basta!

Occorre essere lungimiranti come Categoria, per cavalcare una opportunità: L'ONU chiede alle donne di essere artefici del cambiamento e mette la questione femminile tra i **Goal del 2030**.

Think equal, build smart, innovate for change è lo slogan con il quale le Nazioni Unite invitano tutte le comunità a un cambiamento globale, all'insegna del "pensare con equità, costruire in modo intelligente, innovare all'insegna del cambiamento".

E COME SI PUÒ PROCEDERE?

Sono almeno due gli obiettivi di sviluppo:

- ➔ **l'Obiettivo 4** (Assicurare l'accesso di tutti a un'istruzione di qualità, su una base di uguaglianza, e promuovere la possibilità di apprendimento per tutta la vita)
- ➔ **l'Obiettivo n.5** (Raggiungere l'uguaglianza dei sessi e rendere autonome tutte le donne e le ragazze".

L'innovazione richiede che siano le donne a poter progettare, sottolineano le Nazioni Unite: dal momento che le ragazze sono ancora fortemente sotto-rappresentate in campi come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, la matematica e il design, ad esempio, c'è il rischio che vivano in un mondo che continua ad essere "a misura d'uomo", ma non di donna.

Dal mobile-banking all'intelligenza artificiale, al design e alla progettazione internet degli oggetti, nei cantieri, nell'ingegneria e nell'edilizia in genere è fondamentale che le idee e le esperienze femminili abbiano pari influenza in termini di progettazione e

visione. L'appello e il sostegno Onu va a tutte le imprenditrici, startupper, lavoratrici autonome, professioniste e attiviste per la *gender equality* e innovatrici sociali che tentano di rimuovere barriere fisiche e sociali sulla strada della parità.

E non sottovalutiamo che poi le donne reinvestono immediatamente il 90% dei loro redditi secondo le statistiche nel nucleo familiare e quindi diventano un autentico motore di risalita. Una cifra che crolla al 30-40% se spostiamo la prospettiva sul genere maschile.

Ci sono settori nuovi e completamente inesplorati, dalla sicurezza nelle città da realizzare con interventi edili, spazi urbani da riqualificare e rinegoziare per attività di impresa legate alle tradizioni e ai luoghi, il raggiungimento della salubrità e del confort negli ambienti confinati, la riconfigurazione degli spazi interni adatti ai nuovi nuclei aggregativi ben diversi da quelli degli anni '70-80, nati da esigenze sociali, economiche e familiari differenti. Riqualificazione di alberghi e hotel, la costituzione di piattaforme ricreative, sports places, ambienti scolastici illuminati e colorati con l'impronta green. La definizione di aree attrezzate per giovani, anziani, animali domestici, per i quali si individuano anche i primi approcci di cimiteri appunto per "pet". Sostenibilità, bonifiche, sostituzione di materiali edili inadeguati, circuiti urbani, piste ciclabili, ecc. Tante competenze, per progettare soluzioni capaci di far vivere "l'uomo", che è tornato l'elemento dominante del territorio e dell'ambiente dove può esprimere la propria libertà e la creatività.

Attività che stuzzicano le donne e nelle quali possono trovare la loro realizzazione, con un ritorno di ricchezza, robustezza e potenza per la Categoria tutta.

E questa necessità di dare forza e spingere ad una femminilizzazione la Categoria, oltre a tutelare e individuare le esigenze delle iscritte, ha spinto alla costituzione dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA"**, che rappresenta anch'essa una "rivoluzione storica" nei primi **novanta anni dei Geometri Italiani**.

E' l'organismo che opera in linea alle direttive programmatiche del **CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI**, che osservando la femminilizzazione di un mondo professionale da sempre riservato agli uomini, ha ritenuto dialogare, dando spazio ad un nucleo operativo che si è costituito per collaborare, identificare, migliorare il ruolo sociale delle donne geometra, attraverso il pensiero della differenza, anche nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite, delle Conferenze Mondiali di Vienna, Pechino, Cairo, la Strategia di Lisbona, le Strategie e direttive europee riguardo alla parità di genere.

Sono "Donne" che si sono aggregate per lavorare tenacemente, e insieme agli uomini marciano con regolare e pacata forza, evitando i grandi numeri che garantiscono la

ribalta, lontane da stranezze, eccessi, protagonismi, seguendo la politica dell'integrazione di genere, interpretando il pensiero dello scrittore, poeta e aforista francese Pauly Valery (Sete, 30 ottobre 1871-Parigi, 20 luglio 1945) *“Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze”*.

Da anni questa “realità associativa” ha accettato di svolgere una **“missione”** all'interno della Categoria, partecipando attivamente con suggerimenti, contributi, progetti e programmi, fino a sviluppare dei percorsi formativi per far fronte alle nuove esigenze di mercato. Con tenacia, ha creato una rete di collaborazione che si è allargata enormemente, coinvolgendo uomini e giovani, con percorsi che si sono incrociati per interessi, esigenze, progetti, passioni, quesiti, dilemmi, preoccupazioni.

Il noto economista **Maurizio Ferrera**, Professore Ordinario di Politiche Sociali e del Lavoro presso l'Università di Milano, nominato Grande Ufficiale dal Presidente della Repubblica Italiana, in occasione della Festa internazionale della donna, ha detto di loro: **“le “Donne Geometra” sono una realtà attivamente e positivamente impegnata a far valere il “Fattore D”. “Hanno capito – ha detto Maurizio Ferrera” come “fare sistema”, raccordandosi con la Categoria alla quale appartengono. Hanno saputo trasformarsi in un gruppo di interesse e di pressione (nel senso “nobile” di questo termine) capace di chiedere nuove politiche per la valorizzazione dei talenti e la rimozione dei tanti, troppi soffitti di cristalli, compresi quelli di natura culturale e psicologica”**.

Per la loro attività hanno ricevuto il plauso del Presidente della Repubblica Italiana.

Le “Donne Geometra” dalla loro costituzione sono state “capitane coraggiose” e hanno lavorato con convinzione, con l'obiettivo di portare all'affermazione il patrimonio “femminile” nello sviluppo della Categoria e delle competenze, nonostante difficoltà e ostilità, nate da radicate convinzioni storico-culturali, riscontrabili in ogni ambito e luogo politico, economico e sociale. Negli ultimi dieci anni si è riscontrata una acceleramento della presenza delle donne all'interno dei consigli direttivi dei Collegi provinciali, molte sono Presidenti. Le donne geometra sono entrate a far parte del Comitato dei Delegati della Cassa Geometri solo nel 2005 Aumentano le iscrizioni negli Istituti Tecnici CAT, molte intraprendono la libera professione, anche se poi si registra un arresto dopo la prima gravidanza.

Le donne che svolgono la libera professione di geometra, sono caparbie e determinate a inserirsi in un mercato del lavoro che, sebbene sia aperto ormai da trent'anni a un processo di femminilizzazione (grazie anche al qualificato tasso di scolarizzazione offerto dalle donne), rimane ancora collocato in una società restia ai mutamenti culturali, sociali e organizzativi, che ostacola una femminilizzazione più organica e meno conflittuale. Le donne geometra sono mediamente più disponibili alla formazione e all'aggiornamento continuo. Hanno maggiore interesse per i temi dell'innovazione e delle nuove competenze digitali. Dimostrano di saper conciliare tempi lavorativi e tempi familiari. Lavorano meglio, ma le loro capacità intellettive e gestionali sono sottoutilizzate nell'ambito operativo di appartenenza. E **guadagnano anche meno**. Retribuzioni inferiori a parità di mansioni rispetto ai colleghi, una difficoltà nell'entrare nella vita attiva di Categoria, un dislivello importante anche a livello pensionistico. Sono solo alcuni degli esiti emersi da un sondaggio. Sono dati significativi, che devono stimolare ancora di più al cambiamento.



Il valore delle donne all'interno delle professioni tecniche al maschile rappresentano ancora una realtà "lasciata sola", non impiegata appieno per le proprie competenze e capacità, non supportata con modelli moderni per facilitare la gestione "lavoro-famiglia". Una donna che reagisce a tutto questo da un lato sicuramente con delusione, ma dall'altro con ottimismo e voglia di impegnarsi. Una parte delle donne

che svolgono l'attività, hanno compiuto la scelta in grande autonomia: in appena un terzo dei casi (circa il 33%) è stata condivisa con altri componenti del nucleo familiare, per la maggior parte (circa il 65%) le donne geometra sono le sole, in famiglia, a svolgere questo lavoro. Si tratta dunque di un interesse forte e radicato, indipendente da pressioni esterne o forme di convenienza, lo stesso vivo interesse che ha indotto le donne a non temere di agire e muoversi in attività tradizionalmente considerate più adatte agli uomini: compiere rilievi, frequentare cantieri, elaborare progetti. Anche il numero di anni dai quali ciascuna lavoratrice svolge la professione (per il 66% dei casi, meno di dieci) conferma che l'aumento più indicativo della presenza femminile nel settore è avvenuto di recente, contestualmente a un'affermazione sempre più evidente dell'indipendenza sociale e culturale della donna. Le tipiche elasticità e flessibilità permettono alle lavoratrici di essere impegnate sul lavoro e di dedicare ad esso gran parte del proprio tempo, ma di dedicarsi anche all'ambito extra lavorativo: mentre il pubblico impiego va incontro in un qualche modo ai ruoli multipli della donna, il lavoro autonomo è ancora carente sotto il profilo della conciliazione tra esigenze sociali e professionali. D'altronde, anche solo considerando le occupazioni femminili più "tradizionali", le donne italiane lavorano più degli uomini: in media otto ore al giorno, contro meno di sette per gli uomini. In particolare, le donne geometra sostengono in buona parte (55%) di dedicare al lavoro anche più di otto ore al giorno. Esse svolgono in maggioranza (circa l'83%) la professione a tempo pieno, mentre solo il rimanente 17% ha anche altre occupazioni lavorative, optando quindi per la formula del part-time; formula che non è particolarmente incentivata nel mercato italiano del lavoro. La recente crisi dei mercati, ha portato molte alla riflessione di reinventarsi in altri ambiti. Accade invece il contrario in altri Paesi europei, dove qualificazione e ottimizzazione delle "risorse rosa", insieme a varie iniziative in favore delle esigenze femminili, hanno determinato considerevoli aumenti di efficienza e produttività. Le donne geometra non hanno innescato nessun antagonismo con i propri colleghi uomini, anzi li hanno desiderati più complici, più "amici", più presenti; hanno desiderato trovarseli al proprio fianco perché la ricchezza di un Paese si avvale dell'integrazione delle relative diversità. Una Categoria professionale diventa forte anche nel cancellare ogni differenza dei sessi. Nessuna rivendicazione di "quote rosa" secondo formule e percentuali, ma un'integrazione di genere a vantaggio dell'economia e della crescita sociale di tutti.

Da una indagine svolta, risulta che la quasi totalità delle donne geometra esercita la libera professione: sono pochissime le dipendenti, presso enti pubblici o presso studi privati. Più della metà di queste libere professioniste sono titolari di uno studio non

di proprietà (autonomamente, in associazione con altri colleghi, o in forma autonoma appoggiandosi a una struttura condivisa), mentre il rimanente 37% preferisce altre forme di collaborazione (con il responsabile dello studio, con studi esterni o con un familiare). Appaiono quindi evidenti le insite doti di caparbia e di determinazione per inserirsi in un mercato del lavoro che, sebbene sia formalmente aperto da ormai trent'anni a un processo di femminilizzazione (grazie anche al qualificato tasso di scolarizzazione offerto dalle donne), rimane ancora collocato in un territorio chiaramente maschile. E' verosimile che molte donne geometra, sia per ovviare agli ostacoli presenti appunto nel mercato del lavoro, sia per guadagnare quell'elasticità e flessibilità che permettono di conciliare la vita professionale e quella privata, si allontanino dall'ipotesi di essere dipendenti altrui, preferendo di gran lunga l'autonomia. E' sorprendente notare che due donne geometra su tre svolgono la professione da meno di dieci anni. Questo da un lato indica che la prevalenza femminile nel settore è un fatto recente, ma potrebbe anche indicare che molte altre colleghe di una certa età non sono più presenti nella Categoria professionale e hanno lasciato la professione, spinte a questo anche da politiche indifferenti alle problematiche familiari e femminili. E' un dato chiave che solo il 17% delle donne che esercita la professione ha avuto la possibilità di optare per la formula del part-time. Accade invece il contrario in altri Paesi europei, dove qualificazione e ottimizzazione delle "risorse rosa", insieme a varie iniziative in favore delle esigenze femminili, hanno determinato considerevoli aumenti di efficienza e produttività dell'intera società, come la Danimarca, Germania, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. La ricerca di autonomia, inoltre, sia essa fortemente desiderata o scelta per cause di forza maggiore, porta con sé una conseguenza che, se spinta ai suoi limiti estremi, può causare un danno all'intera Categoria professionale: e cioè l'atomizzazione del settore, la polverizzazione dell'offerta, in un distretto che ha invece bisogno di stabilità e di credibilità dinanzi alla sua utenza, sia pubblica che privata. L'eterogeneità delle donne geometra si manifesta anche nel diverso impiego del tempo: mentre una fetta rilevante della popolazione (38%) ha difficoltà a conciliare il tempo dedicato al lavoro e quello per la famiglia, vi sono geometra donne, il 14% per la precisione, che si dedica al volontariato, in diverse aree. Il fattore tempo sembra essere la valuta corrente di maggior pregio nell'eccitata società odierna: tanto più frenetica per chi, oltre a lavorare, vuole/deve occuparsi anche dei familiari, della casa, della formazione, dell'aggiornamento, dei propri interessi. A fronte quindi di un giudizio globalmente positivo sulle gratificazioni professionali (si tratta di un lavoro interessante, che consente alle professioniste non solo di ottenere un appropriato introito economico ma anche di sentirsi realizzate, di accrescere le

proprie capacità e competenze, di instaurare validi rapporti interpersonali con clienti e colleghi), resta il problema di raggiungere tutti gli obiettivi che ci si sono prefissi nella giornata. Il settore privato e autonomo fatica a comprendere ed accettare la trasformazione degli stili di vita contemporanei, nei confronti non solo delle donne ma anche dei giovani, e di conseguenza non dedica sufficiente attenzione ai concetti di flessibilità e personalizzazione del lavoro. Se quindi le donne possono vantare una grande abilità nel muoversi su piani diversi e trovare le alchimie giuste nei vari ambiti che le vedono coinvolte, la ricerca di tali manovre può sfociare in equilibrismi le cui conseguenze, in termini di affaticamento, stress, e di ricadute sulla salute, si fanno sempre più pesanti. Si consideri che solo il 30% delle donne italiane, indipendentemente dalla professione scelta, torna a lavorare dopo aver avuto un figlio, per questo motivo il reddito familiare è spesso basso e può indurre entrambi i genitori a non voler avere altri figli, innescando in tal modo il circolo improduttivo molto difficile da interrompere, in un Paese che non cresce e invecchia. Questo dato si ripete anche all'interno della professione di geometra, con un'importante ricaduta sulla presenza della Categoria nell'organismo sociale, vista la mancanza di strutture atte ad agevolare le donne lavoratrici (i servizi pubblici per l'infanzia coprono una percentuale minima della domanda su scala nazionale). Le difficoltà di conciliazione e gestione di diverse esigenze si riflettono anche nella percezione delle chance di continuità lavorativa: le donne geometra che ritengono di avere garanzie di continuità sono un terzo, rispetto a quelle che invece hanno meno fiducia in proposito: rispettivamente il 4% e il 12%. Fatto salvo il comprensibile senso d'insicurezza che può costituire una sorta di eterno prezzo da pagare per chi sceglie il lavoro autonomo a quello dipendente; va però messo in luce il fatto che un appropriato incremento delle strutture in aiuto delle madri lavoratrici avrebbe risvolti positivi anche sulla capacità di affrontare i lati più complessi dell'attività lavorativa. Le scarse garanzie di continuità di lavoro e i redditi femminili più bassi di quelli maschili a qualsiasi livello determinano un altro nuovo ostacolo che le donne libere professioniste lamentano (7% delle intervistate): l'accesso al credito. La problematica è resa ancora più consistente dalla quasi totale mancanza d'interventi economici sia statali sia regionali, sia delle Casse di Previdenza (finanziamenti agevolati o a fondo perduto, prestiti d'onore, ecc) a sostegno dell'avvio di attività professionali femminili, diversamente da quanto accade per il settore imprenditoriale o artigianale. Occorre anche ricordare che, a parità di preparazione, competenze e risorse, le donne libere professioniste impiegano più tempo degli uomini a raggiungere una solida e completa maturità economica.

L'Associazione Nazionale "Donne Geometra" da **più di venti anni** è attiva nel promuovere campagne d'immagine per pubblicizzare il ruolo della professione tecnica attraverso i mass media, dai più tradizionali (quotidiani, riviste, emittenti radiofoniche) a quelli legati alle nuove tecnologie (portali web, forum online), anche al fine di informare giovani e donne sulle effettive potenzialità della professione, con l'incremento delle iscrizioni, un capitale atto anche ad incentivare le risorse pensionistiche.

Questa sensibilizzazione costante ha dato considerevoli risultati.

Oggi le "Donne Geometra" sono un valore aggiunto alla Categoria, di cui fa parte in modo attivo e propositivo, con uno stile equilibrato ed efficiente. Le scuole chiedono costantemente interventi di supporto ed esperienze per incoraggiare le iscrizioni, le testate giornalistiche hanno oramai l'interesse a pubblicare supporti tecnici di indirizzo, visto l'interesse del pubblico, le iniziative sono apprezzate e seguite da "uomini, donne e giovani".

Una realtà che è parte del sistema della Categoria, un punto di stimolo e riferimento.

La loro percezione a 360 gradi del mercato le rende inoltre capaci di attribuire grande importanza a strumenti quali sondaggi d'opinione e ricerche di mercato, al fine di individuare i bisogni dei cittadini, nuovi segmenti di attività compatibili con la figura professionale del geometra e identificare nuove aree di business in cui operare, anche attraverso l'ausilio di società specializzate. L'intuizione, la creatività, la costanza ed il sacrificio, che sono innate nelle "donne", sono state determinanti nel definire nuove "competenze".

Una volta giunte al diploma, solo il 24% del campione, individua nel settore della progettazione, ristrutturazione d'interni e arredo, catasto e topografia, attività peritali indirizzi che meglio di altri esaltano le doti femminili di precisione, organizzazione, capacità di ascolto e mediazione. La grande maggioranza del campione ritiene che tutti i settori della professione si addicano alle capacità delle donne geometra. Sul fronte dell'aggiornamento si deve rimarcare che un terzo (per l'esattezza il 29%) delle donne geometra non ha avuto modo di frequentare corsi di formazione e aggiornamento professionale dopo il diploma, riscontrando difficoltà anche dopo l'entrata in vigore della normativa sulla formazione continua e obbligatoria. Tra coloro che invece ne ha frequentati, l'interesse si è concentrato principalmente su quelli riguardanti la sicurezza nei cantieri e su quelli in grado di fornire un incremento sensibile nelle risorse professionali da offrire all'utenza e nell'aggiornamento su segmenti di mercato in espansione, i corsi sull'uso dell'autocad e quelli sull'ambiente, ristrutturazioni d'interni, il risparmio energetico, salubrità e inquinamento indoor. Nell'ambito delle esigenze formative, le donne

geometra hanno espresso il desiderio di intraprendere percorsi di formazione o aggiornamento utili al miglioramento dell'attività professionale. La conoscenza della lingua inglese supera quello dei programmi di disegno tecnico (27% contro 20%), seguito da qualità (9%), competenze di comunicazione e immagine (9%) e verso le tecnologie informatiche in generale (8%). Occorre anche porre l'accento sull'interesse mostrato verso i temi ambientali e della salute (30%) rispetto al 7% dei primi anni 2000, a dimostrazione di una propensione per le attività innovative e green, che richiedono comunque una specifica preparazione tecnica.

Nonostante il 52% delle donne geometra intervistate abbia un rapporto buono/ottimo con l'ordine di appartenenza locale, appena il 5% delle donne geometra ricopre una carica nell'ambito del Consiglio Direttivo del proprio Collegio Provinciale, e solo il 10% è iscritta a qualche commissione di lavoro (esempio: in ambito di catasto, sicurezza, scuola, urbanistica, edilizia, internet). Quasi inesistenti risultano a livello provinciale i gruppi di lavoro per la "rappresentanza di genere". Questo dato scoraggiante ha due ragioni. Una è il già citato fattore tempo, che spesso impedisce, a una donna già pluri-impegnata su numerosi fronti, professionali e non, di assumersi altre responsabilità negli organi di Categoria; l'altra è ancora il tradizionale pregiudizio della limitazione della donna che produce una discriminante cui sono soggette le donne quando si parla delle loro possibilità di carriera e di presenza a livello dirigenziale, nel pubblico come nel privato. In Italia la presenza di donne ai posti di comando, non solo nel settore dei geometri ma più in generale nel mercato del lavoro, è molto bassa e ben lontana dagli standard europei, risultando negli ultimi posti rispetto agli altri Paesi. La stessa **Organizzazione Mondiale del Lavoro** stigmatizza questa situazione che vede le donne meno disponibili degli uomini a investire in termini di carriera e suggerisce tre fronti su cui è necessario agire tempestivamente: leggi più severe contro i comportamenti discriminatori; uso della leva fiscale per accrescere l'occupazione delle donne; clausole antidiscriminatorie nei contratti di lavoro. Un incremento numerico sostanziale della presenza femminile nel lavoro avrebbe anche l'effetto di una maggiore presenza a livello direttivo, anche se tale effetto non sarebbe certo automatico: anche nel pubblico impiego, infatti, ove il tasso di partecipazione delle donne alla forza lavoro è alto, il numero di donne che ricoprono ruoli di responsabilità è molto meno consistente. Coerentemente con quanto appena affermato, le donne geometra auspicano che ogni Collegio provinciale abbia in seno al proprio Consiglio almeno una rappresentante donna, non per assolvere un obbligo di legge ma per l'arricchimento che deriva dal contributo di una donna professionista nell'ambito di un organo dirigenziale, contribuendo ad aumentare il capitale umano. Negli ultimi anni molto è stato comunque fatto. Sono

oramai numerosi i Collegi che hanno recepito il messaggio dell’inserimento di almeno una donna nel direttivo locale, con il convincimento che l’esperienza e la decisione è stata determinante per il benessere e l’organizzazione, oltre al miglioramento dell’operatività in genere. La situazione è cambiata rispetto agli anni ‘90, anche se il pregiudizio di fondo rimane radicato ancora in molte zone. Un retaggio ancora vivo nell’immaginario comune che, fortunatamente, tende ad affievolirsi nelle nuove generazioni. Anche le donne che scelgono di fare il “geometra” sono in forte aumento negli ultimi anni, con un contributo notevole per la sopravvivenza della Categoria stessa. Sembra che sempre più donne scelgano di perseguire una carriera in questa disciplina nonostante le difficoltà della professione e la crisi del settore derivate dalla recessione economica. I numeri parlano chiaro, la disparità tra sessi è quasi colmata; ma si può fare lo stesso discorso per le condizioni salariali?

Non ancora purtroppo!

I problemi aumentano in caso di maternità, dal momento che circa un quarto delle donne geometra sono libere professioniste e quindi non godono delle agevolazioni previste per le colleghe assunte regolarmente dalle aziende: il 53% delle donne “geometra madri” afferma che la nascita di uno o più figli ha influito negativamente sul proprio percorso professionale.

L’Associazione “Donne Geometra” ritiene ancora oggi, che appellarsi alle “quote rosa” sia una sconfitta non tanto per le donne, quanto per un sistema che rinuncia pregiudizialmente al contributo di forze entusiaste e innovative; l’integrazione di genere dovrà svilupparsi con lo studio condiviso di sistemi economici e sociali, che apportino un miglioramento a vantaggio di tutti.

La situazione delle “**Donne Geometra**” segue comunque l’andamento della realtà nazionale in ogni altro settore. L’Italia è ancora molto indietro rispetto agli Stati Uniti, l’Australia e la Germania, dove la nascita e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile ha aumentato considerevolmente il Pil del Paese. Le donne del tredicesimo secolo ovunque stanno facendo di tutto per dissociarsi dall’appellativo di “sesso debole”. Lo dimostra anche il nuovo indice mondiale – il Gender-GEDI, ripreso dalla rivista statunitense Forbes – che misura le potenzialità femminili nella guida di un’attività imprenditoriale, prendendo in considerazione fattori come l’istruzione, la possibilità di attivare un finanziamento, oggi facilitato dagli strumenti in rete che mettono i prestiti presenti sul mercato a confronto, e l’incidenza di fattori socio-culturali.

Dal confronto, emerge che abbiamo ancora molto da imparare dai nostri colleghi d’oltreoceano. Le donne, a dispetto di vecchi e offensivi pregiudizi, potrebbero

portare un contributo notevole alla nostra economia in crisi e gli economisti parlano chiaro. Mamme, casalinghe, lavoratrici e professioniste allo stesso tempo, non sono certo estranee ai concetti di efficienza, puntualità e professionalità. Occorre incentivare ancora di più la componente femminile nel mondo dei Geometri Italiani, in quanto è un'opportunità di crescita per i Geometri stessi, il Paese e per la sua economia. Essere donna è affascinante. E' un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai...affermava Oriana Fallaci.

Essere una "Donna Geometra" è una meravigliosa esperienza di crescita e realizzazione. Una storia che continuiamo a scrivere ogni giorno e che negli ultimi **novanta anni** ha lasciato una traccia indelebile verso una crescita e solidità comune.



TECNICI&PROFESSIONE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA”

ISCRIZIONE PER L'ANNO 2019



Per **iscriversi a Tecnici&Professione - Associazione Nazionale Donne Geometra**, e poter usufruire di **tutti i servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line,



informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc.), occorre:

- **COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE** **CLICCANDO QUI** ED EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 15,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:
- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2019**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (L' originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa e scaricabile ai fini fiscali). Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e-mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. In seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione DELL'AREA RISERVATA.

ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA SARÀ SEMPRE POSSIBILE AGGIORNARE I PROPRI DATI.

RINNOVI PER I SOCI PER L'ANNO 2019

Per **rinnovare l'iscrizione all'Associazione Nazionale Donne Geometra e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc.), occorre:

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 15,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:

- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2019**
- **COLLEGARSI AL SITO** **CLICCANDO QUI** e selezionare la sessione **rinnovo**. Compilare il format con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento effettuato. **L'originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa.**

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL TESORIERE AL N. +39.333.2929917



NEWS TECNICHE

1.2



CODICE CONTRATTI E SBLOCCA CANTIERI; DALL'ANCE IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

CODICE CONTRATTI E SBLOCCA CANTIERI

Il Vademecum dell'ANCE per individuare la soglia di anomalia.

Tra le tante novità introdotte al Codice dei contratti dal c.d. decreto “Sblocca Cantieri”, riveste particolare rilievo la **modifica delle modalità di calcolo delle soglie di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso**. Preso atto di tali novità, l'ANCE ha elaborato un Vademecum, con l'obiettivo di “fare il punto” sulle nuove

metodologie di calcolo della soglia e sui relativi risvolti applicativi.

Il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, cd. “Sblocca Cantieri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ha innovato in maniera radicale il sistema per l'individuazione della soglia di anomalia, quando la stazione appaltante opti per il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o del minor prezzo come viene chiamato adesso.

Oggi, l'art. 97 del Codice, in luogo di un meccanismo di sorteggio tra 5 diversi possibili metodi matematici (cd. sistema “antiturbativa”), prevede due nuovi metodi di calcolo, scelti sulla base del numero delle offerte ammesse (inferiore/pari o superiore a 15).

A seguito di tali modifiche, l'ANCE ha predisposto il Vademecum, che ha, quindi, l'obiettivo di illustrare i singoli passaggi che le stazioni appaltanti devono seguire ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia, così da meglio comprenderne l'applicazione dei diversi metodi e le possibili criticità.

L'art. 97 stabilisce le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, differenziate in ragione del criterio di selezione prescelto:

- offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo una analisi comparativa dei punteggi ottenuti dai singoli offerenti (art. 97, co. 3 del Codice, vedi anche par. 6);
- prezzo più basso, a sua volta suddiviso in due differenti modalità di calcolo, distinte in base al numero di offerte ammesse, prevedendo l'individuazione di una soglia di anomalia (art. 97, co. 2 e 2-bis del Codice).

In quest'ultimo caso, ossia quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, l'appalto viene aggiudicato all'operatore economico che presenta l'offerta di maggior ribasso tra quelle ritenute comunque "sostenibili".

La linea di demarcazione, tra offerte sospette di non essere sostenibili e quelle presumibilmente congrue, è determinata dalla stazione appaltante calcolando la soglia di anomalia secondo i parametri aritmetici dettati dall'art. 97 del Codice.

Tale soglia consente, a sua volta, di distinguere dalle altre offerte quelle potenzialmente "anomale", che presentando un ribasso eccessivo rispetto alla media delle altre offerte, fanno dubitare della loro affidabilità.

Insieme al vademecum è riportato un semplice **foglio di calcolo in excel** in cui non è necessario definire prima il numero delle imprese (se ne possono inserire sino a 500) perché il programma, in funzione dei dati inseriti, si incanalerà automaticamente in uno dei tre casi indicati con la precisazione che in caso di offerte in numero inferiore a 5 non viene effettuato alcun calcolo.

I dati da inserire sono, poi, evidenziati in celle colorate in verde mentre tutte le altre celle dove non occorre alcun intervento manuale sono colorate in rosso.

Il programma, in automatico, effettua il taglio delle ali ed, in funzione del numero di offerte inserite, effettua tutti i calcoli per trovare, nel rispetto dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 97 del Codice dei contratti, le offerte al di sopra della soglia di anomalia.



E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI
IL VADEMECUM DELL'ANCE SUL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA
E IL FOGLIO DI CALCOLO IN EXCEL
PER ASSOCIARTI
[CLICCA QUI](#)



L'ANCE (associazione nazionale costruttori edili) ha pubblicato il 26 luglio una guida dal titolo: **"VARIAZIONI ESSENZIALI:IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE"**. Le varianti in edilizia sono da sempre argomento molto gettonato perché conoscere la distinzione tra i due casi è fondamentale per non incappare in abuso edilizio. Nello specifico è importante sapere che:

- la **variante non essenziale** comporta modificazioni di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato tale da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione;
- la **variante essenziale** è caratterizzata da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario.

L'ANCE ha evidenziato che il dpr 380/2001 non prevede espressamente la tipologia della variante essenziale ma per la sua definizione si tiene conto di quanto previsto nell'art.32 TUE in tema di "variazioni essenziali" intesa come fascia intermedia di abusi edilizi tra la totale difformità e la parziale difformità.

La normativa statale indica delle casistiche generiche rimettendo alle Regioni la relativa disciplina di dettaglio ed, in particolare, specifica che si ha variazione essenziale quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- ➔ **mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 sulle distanze tra costruzioni;**

- ➔ aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, da valutare in relazione al progetto approvato;
- ➔ modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- ➔ mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- ➔ violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

LA NORMA NAZIONALE

A livello nazionale la norma di riferimento è il dpr n. 380/2001 che all'art. 32, dal titolo "DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI", riporta:

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, **le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato**, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

1. mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968
2. aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato
3. modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
4. mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito
5. violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

LE SCHEDE REGIONE PER REGIONE

Le Regioni che hanno legiferato in materia sono le seguenti (per ciascuna l'ANCE ha redatto una scheda riepilogativa):

- **Abruzzo** – Art. 5 – LR 52/1989 “NORME PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DELEGA ALLE PROVINCE DELLE RELATIVE FUNZIONI”
- **Provincia di Bolzano** – Art. 84 – LP 9/2018 “TERRITORIO E PAESAGGIO”
- **Emilia Romagna** – Art. 14 bis – LR 23/2004 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA”
- **Friuli Venezia Giulia** – Art. 40 – LR 19/2009 “CODICE REGIONALE DELL'EDILIZIA”
- **Lazio** – Art. 17 Lazio – LR 15/2008 “VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA”
- **Liguria** – Art. 44 – LR 16/2008 “DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA”
- **Lombardia** – Art. 54 – LR 12/2005 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
- **Marche** – Art. 8 – LR 17/2015 “RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA”
- **Piemonte** – Art. 6 – LR 19/1999 “NORME IN NORME IN MATERIA DI EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 «TUTELA ED USO DEL SUOLO”
- **Sardegna** – Art. 5 – LR 23/1985 “NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA, DI RISANAMENTO URBANISTICO E DI SANATORIA DI INSEDIAMENTI ED OPERE ABUSIVE, DI SNELLIMENTO ED ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
- **Sicilia** – Art. 12 – LR 16/2016 “RECEPIMENTO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380”
- **Toscana** – Art. 143 – LR 65/2014 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
- **Provincia di Trento** – Art. 92 – LP 15/2015 “LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
- **Umbria** – Art. 139 – LR 1/2015 “TESTO UNICO GOVERNO DEL TERRITORIO E MATERIE CORRELATE”
- **Valle d'Aosta** – Art. 78 – LR 11/1998 “NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA” COME MODIFICATA DALLA LR 17/2012

- **Veneto** – Art. 92 – LR.61/1985 “NORME PER L’ASSETTO E L’USO DEL TERRITORIO”

E’ RISERVATO AGLI ASSOCIATI
IL DOSSIER DELL’ANCE SULLE VARIAZIONI ESSENZIALI
PER ASSOCIARTI
CLICCA QUI

AGGIORNATO A LUGLIO IL CATALOGO DEGLI APPARECCHI DOMESTICI PER GLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO

E’ disponibile sul sito del GSE il nuovo Catalogo degli **apparecchi domestici pre-qualificati** per la produzione di energia termica previsto dal dm 16 febbraio 2016 per accedere agli incentivi del Conto Termico. Il nuovo catalogo tiene anche conto delle novità del conto termico relativo alle centrali a biomassa; esse dal 1° gennaio 2019 dovranno essere dotate di apposita certificazione. Si ricorda che il decreto del 2016, nuovo **Conto termico 2.0**, incentiva gli interventi di efficienza energetica e rinnovabili .

Tra le semplificazioni previste dal Conto termico 2.0 c’è l’introduzione del Catalogo dei prodotti pre-qualificati, ossia una lista di **prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 m² per i collettori solari**, per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica.

CATALOGO DEGLI APPARECCHI DOMESTICI

Il GSE ha pubblicato il nuovo **Catalogo degli apparecchi domestici**, così suddiviso:

- **1C** – catalogo **caldaie a condensazione**
- **2A** – catalogo **pompe di calore**
- **2B** – catalogo **caldaie a biomassa**
- **2C** – catalogo **solare termico**
- **2D** – catalogo **scaldacqua pdc**
- **2E** – catalogo **sistemi ibridi**

Il catalogo contiene l’elenco di tutti gli apparecchi ad uso domestico rispondenti ai requisiti di conformità contenuti negli allegati al dm 16 febbraio 2016, il cosiddetto Conto termico 2.0, in vigore dal 2016, al fine di **semplificare la procedura di accesso agli incentivi** per l’installazione di apparecchi, macchine e sistemi per la produzione di energia termica. Esso è stato compilato esclusivamente con i componenti già qualificati nelle istruttorie svolte dal GSE in applicazione del dm 28 dicembre 2012, rispondenti anche ai requisiti previsti dal dm 16 febbraio 2016 e si riferisce ai soli **interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza** in edifici esistenti, parti

di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

- **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW
- **installazione di impianti solari termici** per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Il Catalogo sarà aggiornato periodicamente, pertanto, sarà possibile far richiesta di inclusione di nuovi o ulteriori prodotti nelle successive versioni dello stesso secondo le modalità che saranno rese note dal GSE.

PER ACCEDERE IL CATALOGO SISTEMI IBRIDI

[CLICCA QUI](#)

PER ACCEDERE IL CATALOGO SCALDACQUA

[CLICCA QUI](#)

PER ACCEDERE IL CATALOGO SOLARE TERMICO

[CLICCA QUI](#)

PER ACCEDERE IL CATALOGO CALDAIE A BIOMASSA POMPE

[CLICCA QUI](#)

PER ACCEDERE IL CATALOGO POMPE DI CALORE

[CLICCA QUI](#)

PER ACCEDERE IL CATALOGO CALDAIE A CONDENSAZIONE

[CLICCA QUI](#)

DECRETO CON L'ELENCO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO DESTINATO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE



Nella [Gazzetta Ufficiale n. 173/2019](#) è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) contenente, in allegato, l'elenco degli interventi finanziabili relativo ai fondi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in applicazione dell'art. 30 della legge Crescita (n. 58/2019).

Si evidenzia che la norma assegna contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2019, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per la realizzazione di progetti di:

- **efficientamento energetico** – compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- **sviluppo territoriale sostenibile** – compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel dettaglio il decreto MISE ha 2 importanti allegati:

- l'allegato 1 riporta le tabelle con gli interventi ammissibili al finanziamento
- l'allegato 2 consiste in uno schema di attestazione per l'erogazione della prima quota di contributo.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

POPOLAZIONE RESIDENTE	CONTRIBUTO
fino a 5000 abitanti	50.000 euro
tra 5001 e 10.000 abitanti	70.000 euro
tra 10.001 e 20.000 abitanti	90.000 euro
tra 20.001 e 50.000 abitanti	130.000 euro
tra 50.001 e 100.000 abitanti	170.000 euro
tra 100.001 e 250.000 abitanti	210.000 euro
superiore a 250.000 abitanti	250.000 euro

CONDIZIONI PER ACCEDERE

I Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:

- a.** non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo
- b.** siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019. I Comuni che non rispettano il termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo.

L'erogazione avviene:

- per il 50%, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine suddetto
- a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo. Il saldo è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi ammissibili al finanziamento, così come riportato nell'allegato 1, sono:

- interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica
- interventi volti all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
- interventi in materia di mobilità sostenibile
- interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale
- interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- interventi volti allo sviluppo sostenibile.

FINANZIAMENTO ANNUALE PER I COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI

La legge Crescita inoltre prevede all'art. 14-bis. di:

- ✓ stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,
- ✓ a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del MISE, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo.

In sostanza il Ministero ogni anno finanzia, con apposito decreto emanato entro il 15 gennaio di ciascun anno, interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nei Comuni con meno di 1.000 abitanti.

I Comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

PER SCARICARE IL DECRETO DEL MISE

[CLICCA QUI](#)

IL SISTEMA CATASTALE 2019: LO SPECIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



le iniziative progettuali e l'offerta di servizi a cittadini, professionisti e istituzioni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un compendio sul catasto "Il Sistema catastale 2019", che offre una sintesi dei contenuti del sistema informativo catastale e del patrimonio cartografico, le caratteristiche e le procedure di aggiornamento delle banche dati,

I CONTENUTI DEL SISTEMA INFORMATIVO CATASTALE

Il sistema informativo catastale è costituito da quattro archivi, differenti per natura (alfanumerica ovvero grafica), ma correlati tra loro:

- l'archivio cartografico;
- l'archivio censuario del Catasto Terreni (alfanumerico);
- l'archivio censuario del Catasto Edilizio Urbano (alfanumerico);
- l'archivio delle planimetrie degli immobili urbani.

Di recente costituzione sono, inoltre:

- l'archivio dei fabbricati (in fase di completamento);
- l'archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).

Il **modulo inventariale di base del Catasto Terreni** è rappresentato dalla particella catastale, definita dalla norma come porzione di terreno continua, ubicata nello stesso Comune, posseduta da uno o più soggetti fisici o giuridici, omogenea per qualità di coltura e grado di produttività (classe).



Il **modulo inventariale di base del Catasto Edilizio Urbano** è rappresentato dall'unità immobiliare urbana, definita dalla norma come porzione di fabbricato (ad esempio un'abitazione, un negozio, un ufficio, ecc.), intero fabbricato (ad esempio un ospedale, un albergo, ecc.) o un insieme di fabbricati (ad esempio un'industria), ovvero area urbana, suscettibile di autonomia funzionale e reddituale.

L'ARCHIVIO CARTOGRAFICO CATASTALE

L'archivio cartografico, attraverso le mappe catastali, definisce **la forma, la superficie e la posizione sul territorio delle particelle catastali**. Specifica finalità della cartografia catastale è, quindi, la **rappresentazione dei beni immobili secondo i differenti diritti sugli stessi insistenti, tematismo che, nel panorama delle cartografie ufficiali dello Stato, è presente solo nelle mappe catastali**. La mappa catastale è stata formata, di regola, per Comune amministrativo e suddivisa in fogli, individuati con un numero progressivo.

**SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
LE GUIDE TECNICHE DEL CATASTO
PER ASSOCIARTI
[CLICCA QUI](#)**

AMIANTO: APPROVATA LA GRADUATORIA DEI FINANZIAMENTI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DA EDIFICI PUBBLICI



Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 307/STA del 1° agosto 2019 è stata approvata la graduatoria relativa ai finanziamenti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.

562/STA del 14 dicembre 2017 per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici (annualità 2017).

La graduatoria allegata al decreto contiene l'elenco delle richieste presentate nel periodo 30 gennaio-30 aprile 2018 e ammesse (Tabella 1) e l'elenco delle istanze ammesse con riserva (Tabella 2).

**PER SCARICARE IL DECRETO
[CLICCA QUI](#)**

UNA GUIDA PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



Il recupero del patrimonio edilizio esistente, inteso come complesso di interventi in cui le trasformazioni e la conservazione delle strutture si integrano con il miglioramento delle prestazioni dell'intero edificio, è uno dei temi fondamentali di un mercato delle costruzioni oggi orientato soprattutto agli interventi di ristrutturazione sia per motivi economici, sia per la crescente attenzione verso un più razionale impiego delle risorse. **Laterlite** ha sviluppato una gamma di soluzioni tecniche in grado di dare una risposta funzionale ed efficace a queste tematiche, che oggi si intrecciano con tutte le complessità derivanti dall'esigenza di non limitarsi a una semplice riqualificazione dell'edificio.

Riqualificazione cui deve accompagnarsi anche un effettivo aumento delle prestazioni dello stesso in termini di **sicurezza e idoneità strutturale e antisismica**, unitamente all'altrettanto importante risparmio energetico e al miglioramento del comfort termoacustico. Un approccio in cui gli **interventi sulle partizioni orizzontali esistenti, i solai, risultano fondamentali per l'efficace recupero di interi edifici o loro porzioni**: ed è proprio a tali interventi che è dedicata la nuova **Guida Tecnica Laterlite al Consolidamento statico e antisismico dei solai**, pubblicazione che integra e rinnova in una nuova veste grafica la precedente edizione completandola con tutte le soluzioni pensate per il rinnovo e ripristino delle partizioni orizzontali. La nuova Guida offre a tecnici e progettisti un supporto estremamente rigoroso, a partire da una accurata analisi delle tecniche costruttive tradizionali e delle relative vulnerabilità e fenomeni di degrado fino ad individuare le soluzioni più idonee al ripristino funzionale dell'edificio.

E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI

LA GUIDA TECNICA PER IL RECUPERO DEI SOLAI NEI FABBRICATI ESISTENTI

PER ASSOCIATI

[CLICCA QUI](#)

CODICE DEI CONTRATTI E SBLOCCA CANTIERI: IN GAZZETTA LE LINEE GUIDA AGGIORNATE



Sulla **Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019** è stata pubblicata la delibera ANAC 10 luglio 2019, n. 636 recante “Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, lettera j), delle Linee guida n. 4” che entreranno **IN VIGORE IL 21 AGOSTO 2019**.

Non si tratta comunque di un aggiornamento completo in quanto l'articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti introdotto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nelle more dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti, ha disposto, tra l'altro, che tutte le linee guida ANAC rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, in quanto compatibili con il codice così come aggiornato dal d.l. n. 32/2019 e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

L'ANAC, dunque, per rispettare tale articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti, con la delibera n. 636 del 10 luglio 2019 ha proceduto all'aggiornamento **dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 recanti** “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

In pratica **Le linee guida n. 4** che, a seguito della pesante modifiche all'articolo 36 del Codice effettuate dal decreto-legge n. 32/2019 convertito dalla legge n. 55/2019 che **avrebbero avuto la necessità di essere riscritte in parecchi punti per adeguarle alle**

mutate soglie di cui alle lettere b), c) c-bis) e d) del comma 2 del citato articolo 36 sono rimaste così com'erano e, quindi, in pratica, non utilizzabili perché non compatibili con il testo del nuovo articolo 36, mentre sono stati modificati i punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) al fine di adeguarli alla normativa comunitaria così come disposto dall'articolo 216, comma 27-*octies* del Codice dei contratti *"Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia"*.

L'ANAC, quindi, autorizzata per legge, ad effettuare soltanto modifiche ai soli fini dell'archiviazione della **procedura di infrazione n. 2018/2273**, ha modificato le citate linee guida n. 4 che restano, però, in gran parte inutilizzabili creando caos negli operatori del settore. Si tratta di uno dei tanti effetti delle modifiche al codice dei contratti predisposte con il decreto-legge n. 32/2018 (cosiddetto "sblocca cantieri") ed, in particolare dell'inserimento del comma 27-*octies* nell'articolo 216 che progettato male è stato modificato in corsa in peggio.

Tra l'altro tale condizione di incertezza continuerà sino a quando con l'entrata in vigore del nuovo regolamento prevista per il 18 ottobre non saranno più in vigore le più volte citate linee guida n. 4.

PER SCARICARE LA DELIBERA ANAC DEL 10 LUGLIO 2019

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA LINEE GUIDA N.4 POST DECRETO SBLOCCA CANTIERI

[CLICCA QUI](#)

CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZE: EFFETTI SULLA SALUTE



E' stato pubblicato dall'**Istituto Superiore di Sanità** il **Rapporto ISTISAN 19/11** "Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche" che riporta una

rassegna aggiornata dei risultati degli studi sulla possibile induzione di tumori dovuta all'esposizione alle radiazioni a radiofrequenze. Lo studio si è concentrato su tutte le

principali radiofrequenze utilizzate nelle telecomunicazioni e in altre applicazioni biomediche e industriali, e sugli eventuali rischi della nuova rete 5G. Il rapporto rappresenta uno strumento completo per acquisire informazioni sulle modalità di esposizione alle diverse sorgenti a radiofrequenze (impianti per trasmissioni radiofonica e televisiva, stazioni radio base per telefonia mobile, sistemi WiFi e telefoni cellulari) e sullo stato attuale delle conoscenze sul possibile rischio cancerogeno connesso all'esposizione a tali sorgenti.

Smartphone e tumori non sembrano collegati, ma gli studi continuano. I risultati che emergono da questa analisi ridimensionano l'ipotesi di una associazione tra uso del telefono e tumori cerebrali. Risultano però ancora presenti diversi elementi di incertezza nell'attuale quadro di conoscenze: dagli sviluppi delle telecomunicazioni con l'introduzione della tecnologia 5G e la conseguente diversa modalità di esposizione della popolazione, alla eventuale maggiore vulnerabilità dei bambini che negli ultimi anni sono sempre più coinvolti nell'utilizzo di smart phone.

PER SCARICARE IL VADEMECUM DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

[CLICCA QUI](#)

DECRETO SICUREZZA BIS



Il decreto Sicurezza bis si compone di 18 articoli: i primi cinque riguardano il soccorso in mare dei migranti, gli altri modificano il codice penale configurando una stretta sulla gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta e sportive, gli affitti brevi e danneggiamento beni immobili.

DANNEGGIAMENTO BENI MOBILI O IMMOBILI. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

AFFITTI BREVI E TURISTICI. Per chi soggiorna meno di 24 ore in una struttura, sia essa alberghiera, che un B&B, un affittacamere, ecc, la comunicazione delle generalità da parte dei gestori deve avvenire entro 6 ore dall'ingresso e non entro le 24 come ora. L'entrata

in vigore di questa norma è però subordinata a un decreto del Viminale che dovrà prevedere le modalità di comunicazione telematica alle questure.

PNIC: AVVIATA LA CONSULTAZIONE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)



La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) è stata avviata. A renderlo noto è un

comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto. Nella nota si evidenzia anche che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, i soggetti interessati possono, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Al termine di questa consultazione pubblica, si concluderà l'iter della Valutazione ambientale strategica. A quel punto si dovrà attendere il parere motivato dell'Autorità competente, che sarà stilato di concerto con le istituzioni che hanno redatto il Pniec.

PER SCARICARE IL COMUNICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

[CLICCA QUI](#)

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: NUOVA NORMA UNI



Tutelare l'ambiente, per un'organizzazione significa anche gestire al meglio le proprie attività in termini di sostenibilità, sicurezza e qualità con un approccio a 360°. Si pone come strumento per andare in questa direzione la norma UNI EN ISO 14005:2019 "Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per un approccio flessibile

all'implementazione per fasi", recepita di recente grazie alla commissione Ambiente.

APPROCCIO PER FASI

Questo documento fornisce le linee guida per un approccio per fasi al fine di stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione ambientale (EMS) che le organizzazioni, comprese le piccole e medie imprese (SME), possono adottare per accrescere le proprie prestazioni ambientali. L'approccio per fasi fornisce quella flessibilità che permette alle organizzazioni di sviluppare il proprio EMS con i propri tempi, su un certo numero di fasi, secondo le proprie condizioni. Ciascuna fase è composta da sei passi consecutivi. La maturità del sistema al termine di ciascuna fase può essere individuata utilizzando la matrice di maturità a cinque livelli fornita nell'appendice A della norma. Il documento, inoltre, si applica a tutte le organizzazioni a prescindere dalle loro attuali prestazioni ambientali, dalla natura delle attività svolte o dalle sedi in cui esse operano. L'approccio per fasi consente ad una organizzazione di sviluppare un sistema che soddisfi in definitiva i requisiti della ISO 14001. La linea guida non tratta quegli elementi di specifici sistemi che vanno oltre la ISO 14001 e non è destinata a fornire interpretazioni dei suoi requisiti. È importante notare che il regolamento europeo e le sue modifiche includono anche una serie di ulteriori elementi EMS a supporto delle organizzazioni che desiderano perseguire il miglioramento continuo nelle loro prestazioni ambientali.

SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI: DA CFPA-EUROPE LA GUIDA



Negli ultimi decenni, l'Europa ha ottenuto miglioramenti sostanziali nella sicurezza antincendio grazie al continuo adeguamento e attuazione delle strategie di sicurezza antincendio. A seguito di approcci globali, gli incidenti mortali sono diminuiti del 65% in Europa negli ultimi 30 anni. Tuttavia, è necessario fare di più, poiché la sicurezza antincendio negli edifici rimane un grave problema sociale.

Secondo le statistiche, si stima che, in Europa, circa 5000 persone all'anno vengano uccise a causa di incendi. Tutti gli attori coinvolti dovrebbero intensificare gli sforzi per trovare e attuare soluzioni efficaci. Secondo il principio di sussidiarietà, la sicurezza antincendio è di competenza nazionale, ma anche l'Unione europea ha un ruolo da svolgere: la maggior parte delle vittime di incendi si verificano in caso di incendi residenziali prevenibili. Per raggiungere questo obiettivo, la sicurezza antincendio negli edifici richiede un approccio olistico per impedire l'avvio di qualsiasi incendio al suo contenimento ed estinzione. Nella Guida "The 7 layers of fire safety in buildings", la Confederation of Fire Protection Association Europe (CFPA-Europe) presenta

i sette livelli di sicurezza antincendio che devono essere considerati per proteggere cittadini ed edifici e come ciascuno di questi può essere migliorato.

PER SCARICARE LA GUIDA

[CLICCA QUI](#)

SECONDO L'OSSERVATORIO IMMOBILIARE DI NOMISMA, NEL PRIMO SEMESTRE I PREZZI SONO TORNATI TIMIDAMENTE A SALIRE (+0.2%)

Per la prima volta da 13 anni il valore delle case usate in Italia è aumentato su base semestrale: si tratta di un primo timido rialzo, ma è un segnale positivo che potrebbe indicare un'inversione di tendenza per il mercato immobiliare italiano. Il dato emerge dal secondo Osservatorio Immobiliare di Nomisma che ha preso in esame i dati di 13 grandi città italiane.

Il primo semestre del 2019 potrebbe essere quello della svolta: negli ultimi anni, infatti, e in particolare negli ultimi mesi, tutti gli osservatori hanno evidenziato una buona vitalità del *real estate* tricolore con compravendite abbondantemente in territorio positivo, ma era dall'ormai lontano 2013 che Nomisma non aveva più registrato segnali positivi sul fronte quotazioni.

Nel primo semestre 2019 i prezzi delle abitazioni usate sono aumentate del +0.2% mentre si mantiene negativa, seppur in recupero, la variazione dei prezzi di negozi (-0,3%) e uffici (-0,5%). Analoga tendenza sul fronte dei canoni di locazione, con variazioni semestrali positive nel segmento abitativo (+0,3%) ed una accentuazione positiva nel non residenziale. Invariati i canoni per uffici e negozi (-0,1% sul semestre).

Continuano a essere positivi dati sul numero di compravendite con una variazione tendenziale degli scambi pari al +8,8% ma con grandi difformità territoriali: Bologna e Genova hanno registrato la crescita più elevata (rispettivamente +15,2% e +12,9%), Roma e Milano sono oltre l'11% mentre le uniche città in territorio negativo sono Firenze e Napoli con -5,2% e -1,3%. La prudenza resta comunque inevitabile: "Il rischio di un nuovo ripiegamento – commenta Nomisma in una nota – non può dirsi del tutto scongiurato, soprattutto se la prospettiva economica del prossimo biennio dovesse confermarsi debole come paventato. La fragilità del quadro economico non sembra compromettere le capacità di risalita del settore immobiliare, che dopo la pesantissima crisi che lo ha colpito sta ora faticosamente recuperando le posizioni perse durante la lunga parentesi recessiva".

PUGLIA: APPROVATE LE MODIFICHE ALLA LEGGE SUL CATASTO ENERGETICO REGIONALE

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità le **MODIFICHE ALLE NORME RIGUARDANTI IL CATASTO ENERGETICO REGIONALE.**

Dati i ritardi nella progettazione dei sistemi di gestione del processo di certificazione energetica degli edifici e per il catasto degli impianti termici, è stato necessario prevedere lo slittamento dei termini di alcune attività, tra cui, il sistema di pagamento elettronico dei bollini verdi, che **PARTIRÀ DAL 1° GENNAIO 2020**, l'invio della relazione biennale sulle ispezioni degli impianti - fissato al 31 ottobre 2019 - e il percorso formativo di 10 ore per i soggetti abilitati che dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre 2019.

LA LOMBARDIA ADERISCE AL PROTOCOLLO PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI A BIOMASSA

Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del 'Piano Regionale degli Interventi destinati al miglioramento della qualità dell'Aria' (PRIA). Sono questi gli obiettivi del Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Associazione Italiana Economie Agroforestali (AIEL) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM), a cui la Regione Lombardia ha deciso di aderire. La decisione è stata ratificata con una delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi.

BIOMASSE LEGNOSE, RINNOVABILI MA INQUINANTI

Le biomasse legnose rappresentano una fonte energetica rinnovabile importante per valorizzare le risorse delle aree montane e contenere l'utilizzo delle fonti fossili come il gas e il petrolio ma al tempo stesso costituiscono uno dei principali fattori di emissione di sostanze dannose per la salute, come le polveri sottili. Per questo, il loro utilizzo deve essere regolamentato e, cosa ancora più importante, deve essere svolta un'ampia attività di formazione ed informazione per accrescere la consapevolezza di quelle che possono essere le conseguenze di un uso improprio della legna e del pellet.

LE AZIONI PREVISTE DAL PROTOCOLLO

I destinatari del provvedimento sono Enti locali, cittadini e imprese. Tra le azioni previste dall'intesa è inclusa la promozione di interventi di riqualificazione energetica, come la rottamazione agevolata di stufe e caldaie a biomassa legnosa con più di 20 anni di età e la loro sostituzione con impianti moderni ed efficienti, che garantiscano un maggiore rendimento energetico e minori emissioni in atmosfera.

L'IMPEGNO DI REGIONE LOMBARDIA

Con l'adesione al protocollo, Regione Lombardia si è impegnata a potenziare le operazioni di controllo degli impianti a biomassa per verificare che siano stati installati nel rispetto degli obblighi di legge e che siano oggetto di una periodica manutenzione, in modo da contenere le emissioni inquinanti e ridurre il pericolo di incendi. Unitamente alle azioni di controllo, Regione Lombardia si è impegnata, in continuità con quanto sta facendo nell'ambito del progetto europeo Prepair, a svolgere una capillare attività di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini sul corretto uso delle biomasse, in modo da renderli consapevoli dell'importanza di bruciare solo legna vergine (non trattata), ben stagionata, o pellet certificato.

Inoltre, la Regione Lombardia ha assunto l'impegno ad accrescere la professionalità degli operatori preposti all'installazione e alla manutenzione degli impianti, affinché siano continuamente aggiornati sulle innovazioni relative ai sistemi di abbattimento degli inquinanti e possano contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini.

VENETO: I CONTROLLI SUGLI APE SPETTANO AGLI ENTI LOCALI

Con la Delibera del 30 luglio 2019 n. 1090 il Veneto ha chiarito le modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici residenziali e non residenziali. La competenza per i controlli sugli Attestati di prestazione energetica (APE) è da attribuire alle medesime autorità competenti per i controlli sugli impianti termici, e cioè le Province e i Comuni. A stabilirlo è stata la Regione Veneto con la Delibera del 30 luglio 2019 n. 1090, dove si chiarisce che la Città metropolitana di Venezia, le Province (per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti) e i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti devono controllare in ogni anno solare almeno il 2% degli APE, relativi al territorio di propria competenza, registrati nell'applicativo della Regione Ve.Net.energia-edifici.

Cosa prevedono i controlli. I controlli, prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti, comprendono tipicamente:

- ➔ l'accertamento documentale degli A.P.E., inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida contenute nel D.M. 26/06/2015;
- ➔ le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo ed i risultati espressi;
- ➔ le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Riqualificazione sismica



Proseguono le operazioni legate al Piano di riduzione del rischio sismico degli immobili dello Stato.

L'Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando di gara per la riqualificazione sismica in Abruzzo e Molise. Si tratta di aggiudicare l'affidamento di audit sismico ed energetico, rilievi, progettazione e piano di fattibilità tecnico-economica (PFTE) in modalità **BIM** di 63 immobili (57 in Abruzzo e 6 in Molise), suddivisi in 15 lotti nelle province di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso e Isernia con un importo complessivo a base d'asta di **2.286.684,86 euro**. La maggior parte degli immobili è utilizzata dal Ministero della Difesa (Caserme dei Carabinieri) o dal Ministero dell'Interno. Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema telematico, originariamente previsto per il 7 agosto è stato riprogrammato al **19 agosto alle ore 12.00**, mentre la gara si terrà il 26 agosto 2019 alle ore 10, negli Uffici della Direzione Regionale Abruzzo e Molise a Pescara. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa.

IL PIANO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2017 ha destinato **950 milioni di euro per i prossimi 10 anni** al Piano per la riduzione del rischio sismico attraverso la riqualificazione degli immobili di proprietà dello Stato. L'Agenzia del Demanio ha avviato un percorso che si svilupperà in diverse fasi, articolato in tre macro attività: indagini di vulnerabilità sismica ed energetica (audit) e i progetti di fattibilità tecnico ed economica (PFTE), progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi necessari, lavori sugli immobili, a partire da quelli più critici.

PER SCARICARE LA GUIDA

CLICCA QUI



NEWS FISCALI

1.3

IMPOSTA DI BOLLO PER LE OPERE IN CEMENTO ARMATO

IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le istanze scontano le imposte di bollo

Con la **risposta n. 319/2019** l'Agenzia delle Entrate chiarisce quando è dovuta l'imposta di bollo alle attestazioni di deposito dei documenti allegati alla denuncia di opere in cemento armato.

Se per la denuncia il pagamento è di 16.00 euro per foglio, per gli allegati tecnici il pagamento del bollo è dovuto solo in caso

d'uso.

QUESITO

Un Comune fa presente che ai sensi dell'art. 3, comma 1 del dpr n. 642/1972, tutte le istanze presentate ad una pubblica amministrazione scontano l'imposta di bollo.

Al riguardo l'ente precisa che, relativamente alla denuncia di opere edilizie in cemento armato, richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo nella misura di **16.00 euro** per i seguenti documenti:

- deposito della documentazione strutturale
- deposito per gli interventi di sopraelevazioni (per i quali è obbligatorio il parere tecnico)
- deposito delle varianti
- deposito della dichiarazione di fine lavori e collaudo.



Premesso quanto sopra, il Comune interpellante chiede quindi di conoscere se sia corretto richiedere l'assolvimento dell'imposta di bollo per i predetti documenti.

PARERE DELL'AGENZIA

Le Entrate premettono che il dpr n. 380/2001 (Testo unico edilizia), all'articolo 65, comma 1, dispone che:

Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

I successivi commi 3 e 4 del predetto articolo 65, prevedono, altresì, che alla denuncia devono essere allegati il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, e che al costruttore, all'atto stesso della presentazione, sia restituita una copia del progetto e della relazione con l'attestazione di avvenuto deposito.

A tal proposito, si osserva che le attestazioni di avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del testo unico sono soggette all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di **16,00 euro per ogni foglio** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642.

Per quanto riguarda gli **allegati tecnici** relativi alla denuncia dei lavori è stato precisato, che sono soggetti all'imposta di bollo **solo in caso d'uso**, cioè qualora ne sia richiesta la registrazione.

Ulteriori chiarimenti riguardano inoltre: opere in sopraelevazione, varianti e fine lavori.

**PER SCARICARE L'INTERPELLO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
[CLICCA QUI](#)**

AL VIA LO SCONTO ECOBONUS E SISMABONUS



ECOBONUS E SISMABONUS



Al via lo **sconto diretto ecobonus e sismabonus**: i contribuenti possono chiedere l'applicazione della detrazione direttamente in fattura e le imprese potranno recuperare l'importo in compensazione in 5 anni. L'art. 10 del dl n. 34/2019 introduce alcune

modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. In particolare, aggiungendo i commi 3.1 e 1-OCTIES agli articoli 14 e 16 al dl n. 63/2013, viene data la possibilità ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.



PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il tanto atteso documento delle Entrate detta le modalità di fruizione delle detrazioni fiscali sui lavori di risparmio energetico ed adeguamento antisismico.

CESSIONE DEI CREDITI CORRISPONDENTI ALLE DETRAZIONI ECOBONUS E SISMABONUS

I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 16, comma 1-septies, del dl n. 63/2013 possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni.

I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, possono cedere, ai sensi del dl n. 34/2019, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni.

COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La comunicazione circa la cessione del credito va comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il **28 febbraio dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

La comunicazione va effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia e deve contenere, a pena d'inammissibilità:

La comunicazione circa la cessione del credito va comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato
- l'importo complessivo della spesa sostenuta
- l'anno di sostenimento della spesa
- l'importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante)
- i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto
- la data in cui è stata esercitata l'opzione
- l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.

In alternativa, la comunicazione può essere inviata tramite gli uffici dell'Agenzia, utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni su elencate.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DELLO SCONTO

Il contributo è **pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante** per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Nel caso in cui vi fossero più fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA A FRONTE DELLO SCONTO PRATICATO

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo **sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione**, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, **in 5 quote annuali** di pari importo.

ULTERIORE CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il **fornitore può cedere il credito ai propri fornitori** anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Tuttavia, è esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle Pubbliche Amministrazioni.

CONTROLLI

In caso di accertata mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d'imposta, si provvede al recupero dell'importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.

In caso di accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)


PER SCARICARE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

[CLICCA QUI](#)

INSTALLAZIONI, MODIFICHE E VERIFICHE ASCENSORI: QUALE IVA?



L'Agenzia delle Entrate risponde alle domande poste da un'associazione in merito all'aliquota IVA da applicare per diverse tipologie di intervento da effettuarsi sugli impianti ascensori.

In particolare:

- installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa
- interventi di modifica degli impianti finalizzati al miglioramento dell'accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote
- operazioni di verifica di sicurezza richieste dagli enti incaricati dell'espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie
- ai canoni contrattuali per servizi eventuali ed ulteriori rispetto a quelli che formano oggetto del contratto di manutenzione ordinaria degli ascensori.

Si precisa che i servizi di manutenzione riguardano la disponibilità dell'impresa di manutenzione a garantire l'intervento anche nelle ore festive e notturne; nonché quelli relativi alla fornitura in comodato d'uso di una *sim card* per il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso installati negli impianti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In riferimento alle domande avanzate, le Entrate chiariscono quale sia l'aliquota IVA da applicare nei rispettivi interventi di installazione, modifica, verifica e manutenzione degli ascensori:

- **installazione ascensore**, se l'installazione dell'ascensore è effettuata nell'ambito di un appalto che prevede il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche si applica l'IVA del 4% (aliquota minima)
- **modifica ascensore**, qualora sia comprovato che gli interventi di modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell'adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità motorie, si ritiene che agli stessi debba applicarsi l'IVA con l'aliquota del 4% (aliquota minima)
- **verifiche ascensori**, le verifiche periodiche e le verifiche straordinarie (di cui agli artt. 13 e 14 del dpr n. 162/ 1999), relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, rispondono all'esigenza di garantire la piena funzionalità e sicurezza degli impianti in questione. Entrambi i tipi di verifica, ha chiarito il Fisco, devono essere assoggettate all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% (aliquota ridotta), in quanto riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria
- **manutenzione ascensore**, in merito al quarto quesito l'Agenzia chiarisce che si tratta di servizi eventuali ed ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto di manutenzione ordinaria degli ascensori e non sono assoggettabili ad IVA con l'applicazione dell'aliquota agevolata (10%) ma a quella ordinaria del 22%: non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria.

E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI

LA CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

PER ASSOCIATI

[CLICCA QUI](#)

EVASIONE FISCALE: LE LINEE GUIDA 2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



Con la circolare n.19/E dell'8 agosto 2019, l'Agenzia ha precisato le linee guida su compliance e **controlli fiscali riguardanti soprattutto soggetti Iva e imprese grandi e piccole**. Vengono fornite le indicazioni operative agli uffici impegnati sul territorio, in applicazione delle linee strategiche 2019-2021 fissate nell'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nelle attività di controllo e contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle Entrate incoraggerà anche l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.



Dal prossimo settembre, saranno inviate le lettere di compliance alle piccole e medie imprese. In particolare, le lettere saranno inviate a quei contribuenti che pur avendo emesso fatture elettroniche per i primi due trimestri del 2019 non risulta che abbiano presentato correttamente le relative comunicazioni dei dati delle liquidazioni trimestrali dell'Iva.

A questo scopo, già dal prossimo settembre, saranno inviate le lettere di compliance alle piccole e medie imprese. In particolare, le lettere saranno inviate a quei contribuenti che pur avendo emesso fatture elettroniche per i primi due trimestri del 2019 non risulta che abbiano presentato correttamente le relative comunicazioni dei dati delle liquidazioni trimestrali dell'Iva.

Il confronto dei dati e degli importi delle cessioni delle fatture elettroniche e dei corrispettivi con quanto indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva e poi con la

stessa dichiarazione dell'Iva consentirà all'Agenzia delle Entrate di strutturare le analisi dei rischi e i successivi controlli per i contribuenti che non regolarizzano la propria posizione dopo l'invito dell'Agenzia stessa.

Nuovi controlli riguarderanno anche le partite Iva incluse nel regime forfettario, a seguito dell'estensione della platea dei beneficiari. I controlli coinvolgeranno i vecchi e nuovi forfettari, per evitare che possano accedere al regime agevolato soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge.

Per le piccole imprese, poi, i controlli saranno rivolti soprattutto a quei contribuenti che sottofatturano le prestazioni attive o portano in detrazione costi non inerenti l'attività esercitata.

I fattori di rischio indicati per questi contribuenti dall'Agenzia delle Entrate sono:

- presenza di crediti Iva in apparenza non giustificabili in base ai dati economici, ovvero ai regimi normativi vigenti (ad esempio aliquote differenziate tra acquisto e vendita);
- effettuazione di acquisti da soggetti che omettono la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e del modello "Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA";
- presenza di un elevato importo dei costi c.d. "residuali";
- acquisti effettuati da controparti che dichiarano l'esercizio di attività rientranti in codici ATECO c.d. residuali (ad esempio i codici che terminano con la dicitura n.c.a.);
- presenza di bassa redditività anche a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo.

Sotto esame finiranno anche i grandi contribuenti, con un volume di affari sopra i 100 milioni di euro e con maggiori rischi fiscali. In primo luogo, i controlli saranno indirizzati verso quei contribuenti "non collaborativi e trasparenti". Il Fisco ricorrerà allo strumento del "tutoraggio", che consente di diversificare i controlli in base ai risultati delle analisi del rischio.

A questo scopo, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà le banche dati a sua disposizione, mentre le strutture regionali contatteranno le giurisdizioni fiscali estere, "attraverso le forme di cooperazione amministrativa assicurate dal Settore internazionale della Divisione contribuenti".

Le direzioni regionali e provinciali dell'Agenzia delle Entrate collaboreranno anche con altri organismi di controllo e le autorità giudiziarie degli altri Stati per contrastare gli illeciti fiscali internazionali. L'azione sarà rivolta soprattutto contro le residenze fittizie e l'irregolare trasferimento o detenzione all'estero di attività produttive di reddito.

A questo scopo sarà fondamentale lo scambio automatico di informazioni tra Stati sui conti correnti detenuti all'estero (COMMON REPORTING STANDARD) e le comunicazioni degli istituti finanziari sui movimenti di capitale nell'ambito del monitoraggio fiscale.

PER SCARICARE IL COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

DICHIARAZIONE IMU, TASI E TARI: IL MEF PRECISA LE DATE DELLE SCADENZE



Arriva il Mef a fare chiarezza sulle date entro le quali è necessario presentare le dichiarazioni IMU e TASI. L'intervento del Ministero di Via XX Settembre si è reso necessario dopo l'approvazione del Decreto Crescita, che aveva creato confusione tra le varie imposte locali.



Con il **DECRETO LEGISLATIVO 34 DEL 2019**, infatti, **vengono posticipati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dei tributi locali**. Nell'articolo 3, comma ter, del decreto si interviene sull'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013 (la Legge di Stabilità 2014), con il quale viene istituita l'Imposta Unica Comunale, composta da TARI, TASI e IMU. Nella formulazione originale, il legislatore prevede che eventuali modifiche alle componenti della IUC debbano essere comunicate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso.

Il già citato articolo 3-ter del Decreto Crescita va invece a posticipare i termini di presentazione della TASI e dell'IMU, posticipandoli al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio possesso. Insomma, ai contribuenti vengono dati 6 mesi in più per regolarizzare la loro posizione con l'ufficio tributi del comune nel quale si trova l'immobile oggetto delle imposte. Ed è proprio a questo punto che viene a crearsi un "cortocircuito normativo".

Nel comma 684 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, infatti, si parla genericamente di IUC, senza specificare alcuna "componente" impositiva. L'articolo 3-ter, invece, interviene solo sul Tributo Servizi Indivisibili e sull'Imposta Municipale Unica, lasciando in una sorta di limbo la TARI. Per la Tassa sui Rifiuti, infatti, non viene specificata alcuna data-limite, facendo sì che entrambe le interpretazioni (estensione anche per la TARI e nessuna estensione per la TARI) apparissero plausibili.

Per chiarire l'argomento, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto con una risoluzione (la n.2 del Dipartimento delle Finanze). Pur riconoscendo la poca chiarezza espositiva della norma contenuta nel Decreto Crescita, il ministero conferma che la modifica riguarda esclusivamente TASI e IMU, mentre per la TARI resta confermata la data del 30 giugno dell'anno successivo. "Risulta preminente – si legge tra le righe della risoluzione – la volontà del Legislatore di riferirsi all'IMU e alla TASI [...]. Per cui, in conclusione, si ritiene che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimanga fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare".

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE N.2/DF DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

[CLICCA QUI](#)

FISCO: STOP ALLE CARTELLE ESATTORIALI IN AGOSTO



L'Agenzia delle entrate-Riscossione, d'intesa con gli operatori postali, **SOSPENDE DAL 10 AL 25 AGOSTO L'ATTIVITÀ DI NOTIFICA** di circa 800 mila atti che sarebbero stati altrimenti recapitati nelle due settimane centrali del mese, per evitare disagi ai contribuenti che in questo periodo sono in vacanza. Si tratta, in particolare, di 492.885 atti tra cartelle e avvisi che sarebbero arrivati per posta e 305.726 da

notificare attraverso la Pec (posta elettronica certificata), per un totale di 798.611 comunicazioni che saranno temporaneamente congelate.

La sospensione non riguarderà invece i cosiddetti atti inderogabili (circa 25 mila) che saranno ugualmente notificati con la Pec o tramite gli operatori postali. L'attività di notifica riprenderà regolarmente dopo il periodo di sospensione.

I contribuenti possono utilizzare i servizi di Agenzia delle entrate-Riscossione, alternativi allo sportello, che consentono di evitare sorprese e di avere sempre sotto controllo la propria situazione debitoria.

Nell'area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, e anche con l'app Equiclick per smartphone e tablet, è disponibile il servizio "Controlla la tua situazione-Estratto conto" con cui l'utente, accedendo con le credenziali personali, può verificare cartelle e avvisi a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso, nonché effettuare i pagamenti. È possibile controllare se ci sono cartelle in sospeso non solo sul web, ma anche agli sportelli bancomat abilitati dove il contribuente potrà con comodità procedere anche al pagamento di quanto dovuto.

FISCO: CONTROLLI IN ARRIVO SUGLI AFFITTI BREVI – COME METTERSI IN REGOLA



Il Fisco si schiera per controllare il fenomeno degli affitti brevi, come quelli offerti tramite piattaforme come Airbnb, Booking o Homaway. Il Decreto Crescita infatti permetterà agli uffici di poter accedere alla banca dati Alloggiati web della Polizia di Stato, dove gli ospiti sono tenuti a comunicare le generalità degli inquilini.

COME METTERSI IN REGOLA

Con il Decreto Crescita (dl 34/2019, convertito con la legge 58/2019) è stata introdotta la creazione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili presenti sul territorio nazionale destinati all'attività di **locazione breve, inferiore ai 30 giorni**, che saranno identificati da un codice alfanumerico.



Con la nuova normativa si vuole rafforzare l'obbligo per i proprietari di case e appartamenti dati in affitto per soggiorni brevi di comunicare alla questura le persone presenti nella loro struttura, ai fini di sicurezza, e soprattutto si vuole evitare l'evasione di tasse e imposte, in particolare della tassa di soggiorno, che tutti i titolari di strutture ricettive devono pagare e far pagare ai loro ospiti nei Comuni in cui è prevista,

Per realizzare queste finalità è stata disposta la creazione della banca dati nazionale, le cui modalità di funzionamento, di gestione, accesso alle informazioni e di sicurezza devono essere regolate con un decreto ministeriale che era atteso per fine luglio, in modo che la banca dati fosse operativa da agosto. Nel frattempo alcune Regioni, come Lombardia e Sardegna, si sono dotate di una loro banca dati, ma l'obbligo di iscrizione è stato contestato dai proprietari di immobili. Ora, però, con la legge nazionale la registrazione diventerà obbligatoria per tutti.

IN BASE ALLA NUOVA NORMATIVA, OGNI CASA, APPARTAMENTO O STRUTTURA RICETTIVA PER LA LOCAZIONE BREVE DOVRÀ AVERE UN PROPRIO CODICE IDENTIFICATIVO CHE DOVRÀ ESSERE UTILIZZATO "IN OGNI COMUNICAZIONE INERENTE ALL'OFFERTA E ALLA PROMOZIONE DEI SERVIZI ALL'UTENZA". QUESTO CODICE DOVRÀ ESSERE IMPIEGATO ANCHE DAGLI AGENTI IMMOBILIARI CHE PROPONGONO LA STRUTTURA IN AFFITTO E DOVRÀ ESSERE INDICATO ANCHE SUI PORTALI INTERNET PER AFFITTI BREVI, COME AIRBNB E BOOKING.COM.

Chi non si adegua verrà sanzionato con multe dai 500 ai 5.000 euro, che potranno essere raddoppiate in caso di reiterazione.

L'obiettivo della legge è quello di "mappare" chi offre la propria casa in affitto per ottenerne un reddito. La normativa, infatti, riguarda solo le locazioni tra privati, anche tramite intermediari (come i portali online), e non quelle rientranti nell'esercizio di un'attività di impresa.

Con il Decreto Sicurezza (dl 113/2018) a chi affitta o subaffitta un immobile per brevi periodi è stato esteso l'obbligo di comunicare alla questura le generalità delle persone alloggiate, come già previsto per gli alberghi e le altre strutture ricettive assimilate. I dati vanno

comunicati alla questura competente per territorio attraverso il portale della Polizia di Stato "Alloggiati Web", entro 24 ore dall'arrivo oppure immediatamente per soggiorni di durata inferiore alle 24 ore.

Il Decreto Crescita prevede che i dati sugli ospiti comunicati alla questura siano inviati dal Ministero dell'Interno all'Agenzia delle Entrate. A sua volta, l'Agenzia delle Entrate renderà questi dati disponibili ai Comuni, i quali potranno così verificare il pagamento dell'imposta di soggiorno da parte degli ospiti delle strutture. Con i dati comunicati, inoltre, l'Agenzia delle Entrate potrà verificare gli adempimenti fiscali dei proprietari degli immobili. Il Fisco potrà in questo modo controllare il mercato degli affitti brevi e svolgere accertamenti sulle locazioni che non sono in regola.

Anche per l'attuazione di questa disciplina di controllo è necessaria l'approvazione di un decreto ministeriale, previsto in questo caso entro la fine di settembre. È bene tuttavia che i proprietari delle strutture ricettive siano preparati al cambiamento.

SOSTITUZIONE PORTA BLINDATA: QUALE DETRAZIONE AL 50%



La sostituzione di una porta blindata può richiedere un investimento di soldi non indifferente per una famiglia. Chi è interessato a farlo, però, deve sapere che vi sono diversi bonus che permettono di ammortizzare i costi.

La spesa sostenuta per la sostituzione di una porta blindata può essere portata detrazione al 50% in sede di dichiarazione dei redditi. Le ultime direttive emanate in ambito di sicurezza, edilizia e ambiente, difatti, riconoscono precisi bonus al riguardo. Il decreto sicurezza riconosce una detrazione pari al 50% per le spese sostenute per

la sostituzione della vecchia porta di ingresso con una porta blindata.

SUL MERCATO CI SONO PORTE BLINDATE CHE HANNO LIVELLI DI RESISTENZA DIVERSI, CHE VANNO DALLA CLASSE 1 ALLA CLASSE 6. LE PORTE BLINDATE DI CLASSE 1 HANNO UN GRADO DI ANTIEFFRAZIONE MINIMO E SONO IN GRADO DI RESISTERE AD UN TENTATIVO DI SCASSO DOVE IL LADRO NON HA CON SÉ ATTREZZI ELETTRICI MA SI SERVE SOLO DELLA FORZA FISICA. LA CLASSE 6 È

INVECE QUELLA IN GRADO DI GARANTIRE MAGGIORI SICUREZZE. RIENTRANO IN QUESTA CATEGORIA TUTTE QUELLE PORTE BLINDATE CAPACI DI RESISTERE A TENTATIVI DI SCASSO DOVE SI ADOPERA ATTREZZATURA ELETTRICA. TRA LA PRIMA E LA SESTA CLASSE TROVIAMO TUTTE LE VIE DI MEZZO. LA DETRAZIONE PARI AL 50% È RICONOSCIUTA PER OGNUNO DI QUESTI MODELLI.

Gli interventi finalizzati all'installazione di una porta blindata, come una circolare della stessa Agenzia delle Entrate ha specificato, rientrano inoltre tra gli interventi di ristrutturazione per cui è riconosciuto il bonus mobili. I lavori specifici per l'installazione di una porta blindata, difatti, vengono considerati alla stessa stregua dei lavori di ristrutturazione straordinaria che, nel caso di sostituzione di porta blindata, danno diritto alla detrazione pari al 50% anche senza l'avvio di pratiche particolari o rilascio di autorizzazioni.

L'acquisto di una porta blindata, in fine, può rientrare tra le spese riconosciute in detrazione dall'Ecobonus. La porta blindata, però, non può essere una porta qualsiasi, e il suo acquisto non può essere mirato soltanto a migliorare lo stato di sicurezza di una casa.

L'installazione di una porta blindata, infatti, per essere ammessa all'ecobonus deve essere di un modello in grado di isolare termicamente l'ambiente interno da quello esterno, trattenendo calore ed evitando la dispersione di energia elettrica.

PARTITE IVA, TASSE A RATE. IL CALENDARIO DEI VERSAMENTI

E' pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della **PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2019** dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

La risoluzione, afferma l'Agenzia delle entrate, si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga. La risoluzione riassume due possibili calendari per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno optato per la proroga sino a fine settembre.

Il primo calendario, per i titolari di partite Iva, prevede tre date: 30 settembre; 16 ottobre e 18 novembre (con il pagamento degli interessi rispettivamente dello 0,18% e dello 0,51%).

Per gli altri le date sono quelle del 30 settembre, 31 ottobre (con il pagamento dello 0,33% degli interessi) e 2 dicembre (0,66% degli interessi).

Per tutti i soggetti che abbiano beneficiato della proroga (titolari o meno di partita Iva) e optano per il versamento in una unica soluzione, le date di scadenza sono il 30 settembre 2019, oppure, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, il 30 ottobre 2019. Il documento di prassi precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità per chi sceglie di non fruire della proroga, di versare entro il 30 settembre le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, al netto degli interessi e della maggiorazione dello 0,40%.

ISA 2019: ECCO COME MIGLIORARE IL PROPRIO GIUDIZIO DI AFFIDABILITÀ



Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.17 pubblicata il 2 agosto 2019 sono stati forniti i "primi chiarimenti" in merito agli ISA. Com'è noto ormai, in seguito alla applicazione degli ISA viene fornito al contribuente un giudizio complessivo di affidabilità, graduato su una scala di valori da 1 a 10, che tiene conto dei punteggi conseguenti all'applicazione dei singoli indicatori elementari (indicatori elementari di affidabilità e di anomalia).

Tanto più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità tanto maggiori possono essere i benefici premiali per i contribuenti interessati e tanto minore, invece, è l'affidabilità del soggetto, tanto maggiore potrebbe risultare la probabilità, per lo stesso, di essere interessato da una attività di controllo. Il contribuente, quindi, sulla base della specifica situazione soggettiva potrà avere interesse a migliorare il proprio giudizio di affidabilità.

Come ricordato nel documento, il proprio punteggio di affidabilità può esser modificato:



- correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari;
- dichiarando ulteriori componenti positivi.

In proposito, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità. La dichiarazione di tali ulteriori componenti positivi, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP e, in termini di maggior volume di affari, ai fini IVA, avrà quindi effetti diretti per l'accesso alla predetta premialità. In particolare, viene stabilito che all'ammontare del maggior volume di affari si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato

$$\begin{array}{c}
 \text{IVA su operazioni imponibili +} \\
 \text{IVA sulle operazioni di intrattenimento -} \\
 \text{[IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA} \\
 \text{detraibile forfettariamente]} \\
 \hline
 \text{Volume d'affari +} \\
 \text{Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e} \\
 \text{operazioni non soggette a dichiarazione}
 \end{array}$$

Viene, altresì, prevista la possibilità per il contribuente di applicare l'aliquota propria delle attività esercitate compilando il relativo campo presente nei modelli ISA e fornendo "prova contraria", eventualmente già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, indicando elementi nella sezione "note aggiuntive" del software ISA. La dichiarazione di tali, ulteriori, componenti positivi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Si ricorda infine che con la risoluzione n. 48/E del 10 maggio 2019 si è chiarito che il codice tributo da indicare nel modello F24, per effettuare il versamento integrativo dell'IVA, derivante dall'adeguamento del volume d'affari a seguito dell'applicazione degli ISA, deve essere lo stesso utilizzato negli anni precedenti ai fini dell'adeguamento agli studi di settore,

e ridenominato: “6494 – ISA – INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE – INTEGRAZIONE IVA”.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE N.17 DEL 2 AGOSTO 2019

[CLICCA QUI](#)

VENDITA A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ: COME SI INDICA IN DICHIARAZIONE?



Come si indica nella dichiarazione dei redditi la vendita a rate con riserva di proprietà? **L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella Risposta all'interpello 296 /2019.** In generale, l'art. 1523 del codice civile prevede che **“nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”**. Il compratore, pertanto, può godere fin da subito del bene oggetto della vendita senza l'esborso totale del prezzo pattuito mentre il venditore è garantito dalla possibilità di recuperare il bene qualora il prezzo non dovesse essere interamente pagato.

Per effetto del contratto, ancorché il compratore acquisti immediatamente il godimento del bene assumendosi i rischi relativi ad un eventuale perimento o deterioramento dell'oggetto, l'acquisto della proprietà della cosa si realizza col pagamento dell'ultima rata di prezzo. Inoltre l'articolo 26 del TUIR (DPR 917/86) prevede che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale (...) per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. Inoltre, con la circolare n. 73 del 27

maggio 1994, è stato chiarito che, nell'ipotesi in cui vi sia l'effettiva immissione in possesso nell'immobile dell'acquirente prima del trasferimento di proprietà, se l'atto scritto non è idoneo a trasferire il diritto di proprietà, il reddito dell'unità immobiliare oggetto dell'obbligazione di compravendita dev'essere dichiarato dal promittente venditore tanto se il promissario acquirente sia immesso nel possesso quanto se il medesimo lo conceda in locazione a terzi. In quest'ultimo caso, tuttavia, il promissario acquirente dovrà dichiarare i relativi proventi quali redditi diversi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine alla modalità di indicazione nel modello 730 della situazione descritta nell'istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'istante dovrà indicare il reddito dell'immobile posseduto nel quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati del modello 730/2019 riportando nella Colonna 2 (Utilizzo) il codice "9".

PER SCARICARE LA RISPOSTA DI INTERPELLO 296/219

[CLICCA QUI](#)

LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DEL PROFESSIONISTA



Il trattamento fiscale degli immobili strumentali all'attività del professionista e dell'artista è cambiato notevolmente nel corso degli anni.

Facciamo il punto della situazione sulla base:

- Della data di stipula del contratto
- Del tipo di contratto (contratto di proprietà dell'immobile o di leasing)
- Dell'uso che il professionista fa dell'immobile (uso esclusivo o promiscuo).

"STRUMENTALITÀ" DEGLI IMMOBILI DEI PROFESSIONISTI

Nel caso di soggetto esercente arte o professione per "immobili strumentali" devono intendersi gli immobili utilizzati direttamente dall'artista o professionista per l'esercizio esclusivo o promiscuo della propria attività artistica o professionale. Nel caso di titolare di reddito di lavoro autonomo, ai fini della valutazione della strumentalità dell'immobile non si dà, quindi, rilevanza al fatto che l'acquisto sia avvenuto in qualità di persona fisica o di professionista o della categoria catastale dell'immobile, ma si dà rilevanza alla destinazione dell'immobile all'attività professionale (strumentalità per destinazione).



GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ AD USO ESCLUSIVO O PROMISCUO: DEDUCIBILITÀ QUOTE DI AMMORTAMENTO E SPESE INERENTI

Nel corso degli anni, sono intervenute diverse modifiche normative al trattamento fiscale degli immobili strumentali dei professionisti, in quanto sono sempre stati oggetto di attenzione da parte del legislatore.

E' necessario quindi per verificare la deducibilità degli immobili e dei costi accessori ripercorrere la normativa in relazione alla data di acquisto dell'immobile.

IMMOBILI DI PROPRIETÀ AD USO ESCLUSIVO

Per gli immobili di proprietà usati esclusivamente ai fini dell'attività strumentale, il trattamento fiscale delle quote di ammortamento sulla base della data di acquisto o costruzione è il seguente:

- Dal 01/01/2010 ad oggi : l'ammortamento dell'immobile è indeducibile
- Dal 01/01/07 al 31/12/2009: la quota di ammortamento è deducibile nel limite del 3% annuo (D.M 31/12/1988)
- Dal 15/06/1990 al 31/12/2006: indeducibile
- Dal 1/1/1986 al 14/06/1990 : deducibilità
- Fino al 01/01/1985: indeducibilità delle quote di ammortamento maturate fino al 01/01/1985.

Per quanto riguarda le spese le spese condominiali e di gestione dell'immobile sono interamente deducibili.

Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria che fino al 31/12/2006 erano deducibili in 5 anni (nell'esercizio in corso alla data di sostenimento della spesa e nei 4 successivi) dal 01/01/2007 sono deducibili:

- per cassa entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio del periodo d'imposta,

- in caso di non capienza del limite sopra, l'eccedenza è deducibile nei 5 anni successivi all'esercizio in cui si è verificato il costo.

Le spese che sono da considerare incrementative del valore dell'immobile devono essere capitalizzate e seguono le stesse regole di deducibilità del bene cui ineriscono.

IMMOBILI DI PROPRIETÀ AD USO PROMISCOUO

Nel caso di immobile di proprietà usato promiscuamente, cioè sia per l'esercizio di impresa che per motivi personali, se il contribuente non ha nello stesso Comune un immobile esclusivamente strumentale è possibile dedurre il 50% della rendita catastale. Si precisa che la deduzione è possibile indipendentemente dalla percentuale dell'immobile effettivamente adibita per lo svolgimento dell'arte o professione.

GLI IMMOBILI IN LEASING: DEDUCIBILITÀ CANONI DI LOCAZIONE E SPESE INERENTI

Con riguardo ai canoni di leasing pagati da un professionista per un immobile strumentale in relazione ad un contratto di locazione finanziaria, occorre fare riferimento alla norma di cui al comma 2 dell'art. 54 del TUIR. Nel caso di locazione finanziaria occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto di leasing.

IMMOBILI IN LEASING AD USO ESCLUSIVO

In particolare per i canoni di locazione degli immobili strumentali in leasing ad uso esclusivo dell'arte o professione, se il contratto è stato stipulato:

- Dal 01/01/2014: i canoni sono deducibili per competenza a condizione che il contratto abbia una durata maggiore di 12 anni; se il contratto ha durata inferiore i canoni saranno comunque deducibili suddivisi per la durata minima di 12 anni. Inoltre bisogna scorporare dal canone deducibile il costo riferito al terreno.
- Dal 01/01/2010 al 31/12/2013: i canoni di leasing erano indeducibili;
- Dal 01/01/2007 al 31/12/2009: deducibili per competenza a condizione che la durata del contratto di leasing sia maggiore della metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale previsto nel D.M 31/12/1988, con durata minima di 8 anni e massima di 15 anni
- Dal 15/06/1990 al 31/12/2006: indeducibili;
- Dal 03/03/1989 al 14/06/1990: deducibili per competenza se la durata del contratto di leasing è maggiore di 8 anni
- Fino al 02/03/1989: canoni deducibili per cassa

Per quanto riguarda la rendita catastale dei contratti in leasing questa è deducibile per i contratti stipulati tra il 15/06/1990 e il 31/12/2006.

Per quanto riguarda le spese la deducibilità in caso di possesso dell'immobile in leasing valgono le stesse regole del possesso in proprietà. Piena deducibilità delle spese di gestione e per quanto riguarda le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria:

- per i contratti conclusi fino al 31/12/2006 deducibilità in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei 4 successivi
- per i contratti stipulati dal 01/01/2007:
 - per cassa entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio del periodo d'imposta,
 - in caso di non capienza l'eccedenza è deducibile nei 5 anni successivi all'esercizio in cui si è verificato il costo.


IMMOBILI IN LEASING AD USO PROMISCUO

Per gli immobili ad uso promiscuo con contratto di leasing, la deducibilità della rendita catastale e dei canoni di leasing è stata modificata più volte modificata. In particolare per i contratti di leasing stipulati:

- Dal 01/01/2014: deducibilità al 50% del canone di competenza a condizione che il contratto di leasing abbia durata maggiore di 12 anni. Se il contratto ha durata inferiore il 50% dei canoni saranno comunque deducibili suddivisi per la durata minima di 12 anni. Inoltre bisogna scorporare dal canone deducibile il costo riferito al terreno.
- Dal 01/01/2010 al 31/12/2013: Indeducibilità sia del canone che della rendita
- Dal 01/01/2007 al 31/12/2009: deducibilità al 50% del canone pagato se la durata de contratto è maggiore della metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale previsto nel D.M 31/12/1988, con durata minima di 8 anni e massima di 15 anni
- Fino al 31/12/2006: deducibilità al 50% della rendita catastale

Come per gli immobili di proprietà utilizzati promiscuamente la deducibilità è consentita a condizione che il contribuente non possieda nello stesso Comune un immobile esclusivamente destinato all'attività professionale.

LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA



La **successione Mortis Causa**, è la successione a causa di morte, ed è un istituto giuridico mediante il quale uno o più soggetti subentrano nella proprietà di un patrimonio, o di un singolo diritto patrimoniale, quando il titolare di quest'ultimo viene mancare. A disciplinare la successione è il Codice Civile che, nei suoi articoli 587 e 588, specifica la devoluzione a terzi dei rapporti patrimoniali

personali (i diritti di credito) ad eccezione di quelli imprescindibilmente legati alla persona defunta, dei rapporti patrimoniali di natura reale (ad esempio il diritto di proprietà) e dei contratti in corso di esecuzione.

Se alla morte di una persona le situazioni giuridiche personali si estinguono (ad esempio, il diritto alla libertà personale e alla riservatezza), le situazioni patrimoniali continuano infatti a vivere in capo agli eredi. È questa la successione ereditaria, un istituto giuridico che prevede precise regole.

L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE E GLI EREDI

Cosa fare in caso di successione ereditaria? Il primo passo è, ovviamente, l'apertura della successione. Questa avviene nel luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio, e le regole ereditarie prevedono che la capacità di succedere sia riconosciuta a coloro che sono nati o sono stati concepiti al momento dell'apertura (nella successione legittima) e anche ai futuri figli di una persona vivente (in caso di successione testamentaria).

LA NORMATIVA DELLE SUCCESSIONI PREVEDE DUE DIVERSE TIPOLOGIE: LA SUCCESSIONE LEGITTIMA, QUANDO LA PERSONA MUORE SENZA LASCIARE UN TESTAMENTO, E LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA, QUANDO UN TESTAMENTO È PRESENTE.

In caso di **successione legittima**, la legge disciplina che il patrimonio venga suddiviso tra le seguenti persone fisiche: il coniuge, a cui spetta l'intero patrimonio in assenza di altri successibili, la metà in presenza di un figlio, un terzo in presenza di due o più figli, due terzi se concorre con ascendenti legittimi, fratelli o sorelle; i figli legittimi e naturali; gli ascendenti, i fratelli e le sorelle; i collaterali. Il coniuge separato conserva i diritti a meno che la separazione non sia imputata a lui mentre, in assenza di eredi, l'eredità viene devoluta allo Stato.

Diverso è il caso della **successione testamentaria**. Revocabile fino all'ultimo istante di vita, il testamento contiene sia le disposizioni patrimoniali (e quindi l'indicazione degli eredi) che quelle non patrimoniali (ad esempio, la designazione di un tutore o il riconoscimento di figli naturali). Sebbene la persona possa disporre del suo patrimonio come vuole, c'è una categoria di successibili ai quali deve necessariamente attribuire dei beni: i figli legittimi e naturali.

È necessario infine distinguere tra le due tipologie di successori ammesse dal nostro ordinamento: **L'EREDE E IL LEGATARIO**. Il primo è il successore a titolo universale, colui che subentra nella titolarità dell'intero patrimonio del defunto o di una parte di esso; il legatario è invece un successore a titolo particolare, che eredita un bene o un diritto di carattere patrimoniale. Ad esempio, la persona può disporre coniuge e figli come suoi eredi universali, e dispone un legato (tipicamente, un gioiello di famiglia) a favore di un altro soggetto.

COME FUNZIONA LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA


Entro 24 ore dal decesso, gli eredi dovranno presentare la denuncia di morte presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune (in prima persona o tramite l'agenzia funebre) e avviare le pratiche cimiteriali. Entro un anno dal decesso, poi, dovranno presentare la **dichiarazione di successione** presso l'Agenzia delle Entrate [tramite il portale web](#).

Questo, a meno che l'eredità non sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, e l'attivo ereditario abbia un **valore non superiore ad euro 100.000 euro** e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

È obbligatorio accettare l'eredità? No. Entro dieci anni dall'apertura della successione, è possibile procedere con l'**accettazione, tacita o espressa**. L'accettazione espressa può avvenire anche **con beneficio d'inventario**: si tratta di una forma di tutela per l'erede, in quanto con la successione a causa di morte non passano solo beni e immobili ma anche crediti e obbligazioni, ed è questo l'unico modo per evitare di far fronte e parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita.

Con l'**accettazione con beneficio di inventario**, l'erede eredita crediti e debiti ma è tenuto a soddisfare i debiti e i legati solamente nella misura del patrimonio ricevuto. Per procedere, è fondamentale **rivolgersi al notaio** o al cancelliere del Tribunale competente per la zona in cui l'apertura della successione è avvenuta e adempiere a tutte le pratiche burocratiche di cui questo fornirà indicazioni. Oppure, è possibile **rinunciare all'eredità** (in genere, quando i debiti sono superiori ai crediti), con dichiarazione formale da rilasciare al notaio o al cancelliere del Tribunale.

BONUS MOBILI PER LAVASCIUGA CLASSE A



Con la **risposta n. 245/2019** all'interpello di un contribuente sull'applicazione del cosiddetto **Bonus mobili** e grandi elettrodomestici, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione spetta anche per l'acquisto di **lavasciuga di classe energetica A**.

Il dubbio nasceva dal fatto che questo tipo di elettrodomestici non è espressamente compreso nell'**elenco degli apparecchi agevolabili** riportato nella guida fiscale delle Entrate.

In più, per le lavasciuga biancheria la massima classe energetica è la A (cfr. Direttiva 96/60/CE), mentre teoricamente la normativa richiede l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Le Entrate hanno confermato l'interpretazione fornita dal contribuente, secondo la quale la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spetta anche in caso di acquisto di una lavasciuga biancheria in classe energetica A, essendo tali elettrodomestici considerati alla stregua delle lavatrici, o asciugatrici, come "**grandi elettrodomestici**".

Dunque anche sull'acquisto della **lavasciuga in classe A** è fruibile la **detrazione** fiscale prevista nella misura del **50%** per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, fino ad un ammontare complessivo non superiore a **10.000 euro**.

Il Bonus Mobili spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR, per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**.

Nel fornire la propria risposta interpretativa, le Entrate chiariscono che l'**elenco** delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria dei "grandi elettrodomestici" di cui all'Allegato II del D.Lgs. n. 49 del 2014, deve essere considerato meramente **esemplificativo** e non esaustivo.

In ultima analisi, considerato che la disposizione normativa deve essere intesa ad agevolare l'acquisto di grandi elettrodomestici ad **alta efficienza energetica**, l'Agenzia ritiene che l'agevolazione in oggetto, nel rispetto degli altri requisiti richiesti, possa trovare applicazione anche per le spese sostenute per l'acquisto di una lavasciugatrice di classe A, attualmente massima classe di efficienza energetica per tale elettrodomestico.

PER SCARICARE LA RISPOSTA N.245/2019

[CLICCA QUI](#)

BONUS MOBILI ANCHE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE



Con la Risposta n. 265/2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la fruizione delle agevolazioni per recupero del patrimonio edilizio e per **Bonus mobili** in caso di **demolizione e ricostruzione** dell'immobile con **volumetria inferiore** rispetto a quella preesistente. In particolare, le Entrate confermano che le agevolazioni fiscali dei Bonus mobili spettano anche in questa ipotesi, a fronte del fatto che anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte rientrano a pieno titolo nella fattispecie della **ristrutturazione edilizia**.



BONUS MOBILI

Ricordiamo che il bonus mobili è la **detrazione IRPEF al 50%** di cui possono beneficiare i contribuenti che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Per accedere alle agevolazioni fiscali, è necessario che i contribuenti effettuino sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dal "Testo unico dell'edilizia", tra i quali sono ricompresi anche quelli consistenti nella **demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria** di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Diversamente, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio sono definiti "**interventi di nuova costruzione**" e per questi non spetta la detrazione.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito, C.S.L.P.) aveva già espresso in passato l'avviso secondo cui le modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione consentono di ritenere che i lavori di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie.

Riassumendo: per gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti ai vincoli, la volumetria dell'edificio preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, oggetto il limite massimo di volume edificabile, almeno nei casi in cui la norma non consenta aumenti complessivi della cubatura preesistente.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una **quota parte**, rientrano invece nella fattispecie di interventi di recupero del patrimonio edilizio per cui è possibile fruire del Bonus ristrutturazione e del Bonus mobili, sempreché siano pienamente rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente.

PER SCARICARE LA RISPOSTA N.265/2019

[CLICCA QUI](#)

PRELIMINARE IMMOBILIARE CON ACCONTI: DUE IMPOSTE DI REGISTRO

Con la risposta n. 311 del 24.7.2019 l'Agenzia delle Entrate ha indicato che nel caso di contratto preliminare di cessione di immobili, soggetto ad iva, l'imposta di registro è dovuta per euro 200,00 in misura fissa per la registrazione del preliminare e altri 200,00 euro per gli acconti.

La società ALFA deve sottoporre a registrazione un preliminare di vendita di immobili con versamento di caparra/acconto prezzo, un secondo acconto ed il saldo, il tutto soggetto ad iva.

Si rammenta che il preliminare di cessione di immobili è obbligatoriamente da sottoporre a registrazione entro 20 giorni dalla data della sottoscrizione, con applicazione dell'imposta fissa di registro di euro 200=, che sulla caparra confirmatoria è dovuta l'imposta di registro dello 0,50% (per operazioni non soggette ad iva) e che per le somme dovute a titolo di acconto sul prezzo è dovuta l'imposta di registro con aliquota del 3% (sempre per somme non soggette ad iva). La risposta dell'Agenzia delle Entrate indica che per la registrazione del preliminare, trattandosi di operazione soggetta ad iva, si applica l'imposta di registro in misura fissa, cioè 200 euro, oltre ad una seconda imposta di registro sempre in misura fissa di euro 200= per l'acconto/gli acconti prezzo.

PER SCARICARE LA RISPOSTA N.311/2019

[CLICCA QUI](#)

BONUS RISTRUTTURAZIONI: L'AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNA LA GUIDA

Bonus ristrutturazioni 2019: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento della guida, così da mettere in atto le novità che il Decreto Crescita ha portato con sé. La novità fondamentale è contenuta nell'articolo 10, comma 3-ter, del decreto legge numero 34 del 2019 e riguarda la possibilità dei contribuenti che beneficiano della detrazione del bonus ristrutturazioni di scegliere di cedere il credito in favore del fornitore di beni e servizi. Ricordiamo che con il bonus ristrutturazioni 2019 si può ottenere una detrazione fiscale del 50% entro il limite di 96.000 euro di spesa per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019.

Dal 30 giugno 2019, giorno in cui è entrata in vigore la legge di conversione dello stesso decreto, c'è un'importante novità: i contribuenti che beneficiano della detrazione spettante per gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. A sua volta, il fornitore ha facoltà di cedere il credito d'imposta ricevuto ai suoi

fornitori di beni e servizi, i quali però non potranno cedere ulteriormente il credito. La cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari non è prevista in nessun caso. Ci sono delle novità anche per quanto riguarda il sisma bonus 2019, per cui il contribuente potrà scegliere tra la detrazione stessa e un contributo pari alla medesima somma, da usare come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito i lavori.

BONUS RISTRUTTURAZIONI 2019: I LAVORI PER CUI SPETTA

Il bonus ristrutturazioni 2019 può essere richiesto per determinati tipi di interventi individuati dall'Agenzia delle Entrate.

I **lavori** per cui spetta il bonus ristrutturazioni 2019 sono:

- interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
- lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);
- interventi per misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc.);
- interventi per la cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- interventi per il conseguimento di risparmi energetici;
- interventi per l'adozione di misure antisismiche;
- interventi di bonifica dall'amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;
- riparazione di impianti per la sicurezza domestica (come la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante);
- installazione di apparecchi di rilevazione di gas;
- monitoraggio di vetri anti-infortunio;
- installazione corrimano.

PER SCARICARE LA GUIDA AGGIORNATA DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE

[CLICCA QUI](#)



SENTENZE

1.4

MURI PERIMETRALI DI RECINZIONE E PERMESSO DI COSTRUIRE

Corte di Cassazione Penale n.29962/2019

In tema di muri perimetrali di recinzione, “secondo quanto affermato da più decisioni, la realizzazione di un'opera di tale tipologia necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001”. Lo ha ricordato la terza sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 29963/2019.

“E' utile aggiungere che si è anche precisato che, per la realizzazione di un muro di recinzione di un fondo agricolo che modifichi l'assetto urbanistico del territorio per struttura ed estensione, occorre il permesso di costruire, senza che la presenza all'interno del fondo di un edificio adibito ad abitazione possa far ritenere il muro pertinenza dell'edificio (così Sez. 3, n. 41518 del 22/10/2010, Bove, Rv. 248744-01)”, si legge nella sentenza.

“Con riferimento alla piscina, poi, va segnalato che la giurisprudenza, sebbene riconosca la possibile natura pertinenziale di tale opera quando la stessa abbia un volume non superiore al 20% di quello dell'edificio cui accede, richiede che tale manufatto sia preordinato ad un'oggettiva esigenza funzionale dell'edificio principale, non abbia un autonomo valore di mercato, in modo da non consentire, rispetto a quest'ultimo e alle sue caratteristiche, una destinazione autonoma e diversa”.

“Anche relativamente – prosegue la sentenza della Cassazione penale - alla realizzazione di un pavimento in cemento nel piazzale, è utile considerare che, in giurisprudenza, è consolidato un orientamento rigoroso. Secondo una decisione, in particolare, integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, la pavimentazione di una vasta area con tappeto bituminoso in assenza di permesso di costruire, in quanto tale attività edilizia rientra

tra gli interventi di urbanizzazione secondaria ovvero infrastrutturali considerati come di "nuova costruzione" dall'art. 3, comma 1, lettere e.2) ed e.3), d.P.R. cit. (Sez. 3, n. 42896 del 24/10/2008, Carotenuto, Rv. 241545-01). Altra pronuncia ha affermato che il regime dell'attività edilizia libera, ovvero non soggetta ad alcun titolo abilitativo, di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, e che, quindi, è configurabile il reato di cui all'art. 44 d.P.R. cit. in ipotesi di realizzazione di piazzali da adibire a parcheggio in area classificata come zona agricola (Sez. 3, n. 19316 del 27/04/2011, Ferraro, Rv. 250018-01). Ancora, occorre evidenziare, in linea generale, che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti".

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

L'ECOBONUS SPETTA ANCHE AI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA: INCLUSE LE SOCIETA'

Corte di Cassazione n.19815/2019

Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi".

È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (Sez. 5) nella sentenza n. 19815 depositata il 23 luglio 2019.

Il caso affrontato dalla suprema Corte riguarda una Srl in liquidazione che impugnò innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano la cartella di pagamento che recuperava a tassazione maggiore IRES, per l'anno d'imposta 2009, per effetto del disconoscimento del beneficio della detrazione del 55% per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, prevista dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 122/2015, accolse il ricorso e tale decisione è stata confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano che ha respinto l'appello dell'Agenzia.

La Commissione ha premesso che: diversamente da quanto prospettato dall'ufficio, l'art. 1, commi 344 e seguenti, cit., istitutivo dell'agevolazione, non prevede che la detrazione spetti solo a chi attua l'intervento di riqualificazione energetica sull'immobile, utilizzandolo direttamente; l'art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. 19/07/2007 (di attuazione della misura normativa) specifica, testualmente, che la detrazione spetta "ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.", mentre il secondo comma dello stesso articolo, in deroga a tale principio, dispone che, nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Nel caso di specie, a giudizio della Commissione, alla contribuente va riconosciuta la detrazione, avendo essa provveduto ad effettuare gli interventi di riqualificazione energetica sull'edificio che ha concesso a terzi a titolo di locazione e non a titolo di leasing.

L'Agenzia ha fatto ricorso, con un motivo, per la cassazione di questa sentenza; la società è rimasta intimata.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

ILLEGGITTIMO IL DIVIETO DI RECINZIONE DEI TERRENI AGRICOLI

Corte Costituzionale n.175/2019

Con la sentenza n. 175/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.

Secondo la Consulta, con la previsione di un divieto di recinzione che non interviene su un aspetto specifico correlato al governo del territorio e che incide sulla facoltà di

chiudere il fondo, attribuzione tipica del diritto di proprietà, il legislatore regionale ha travalicato i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e di quella statale in materia di ordinamento civile.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 2018: IL TAR BOCCIA IL RICORSO DEI GEOLOGI

TAR LAZIO n.9850/2019

Con la sentenza n. 9850/2019, la prima sezione del Tar Lazio ha in parte dichiarato inammissibile, e in parte respinto, il ricorso dei Geologi (Consiglio Nazionale e Ordini territoriali) per l'annullamento "in parte qua", previe misure cautelari, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, del 17 gennaio 2018, recante "Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni»".

Con la circolare n. 428 del 1° giugno 2018, il Consiglio nazionale dei Geologi ha confermato che in data 20 aprile scorso è stato promosso il ricorso al Tar Lazio per l'annullamento dei paragrafi 2.2.6, 5.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.10, 6.12, 7.11.2, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1 e 12, nonché dei paragrafi 3.2.2, 6.4.3.1.1, 7.11.3.4.3. e di quelli contenenti previsioni simili, delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» - decreto del 17 gennaio 2018 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell'interno e il capo dipartimento della protezione civile (pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 Serie generale) - oltre che ad ogni altro atto presupposto, istruttorio, prodromico, connesso e consequenziale, ove lesivo ed ancorché non conosciuto.

I motivi di ricorso sono, in sintesi, i seguenti:

1. violazione e falsa applicazione delle vigenti disposizioni primarie e secondarie, con conseguente eccesso di potere, per mancato rispetto dei limiti normativi entro cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» possono legittimamente disporre;
2. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale "progettista specialista" e delle sue specifiche

competenze professionali, nonostante l'attuale impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate;

3. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento dell'esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti;

4. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, che impone l'utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l'utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie di natura empirica o di altri sistemi simili, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici.

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO. “Il Collegio, nell'esaminare il gravame, non può esimersi dall'osservare che, per quanto riguarda il ricorrente Consiglio Nazionale dei Geologi, tramite il suo rappresentante, quale componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha partecipato alla redazione delle Norme Tecniche impugnate con il ricorso, approvando il testo nella formulazione poi pubblicata sulla G. U. Dalla documentazione depositata in atti dall'Amministrazione, risulta persino che il suddetto Consiglio Nazionale abbia espresso, con nota del 17 maggio 2017 a firma del suo Presidente e del componente del CSLPP, la volontà “...di riconoscere al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il massimo organo tecnico dello Stato, ing. Massimo Sessa, di aver recepito la significatività delle istanze e delle sollecitazioni che questo Consiglio Nazionale ha sottoposto in sede di elaborazione dei documenti.”.

Così pure non può farsi a meno di riconoscere che non tutti gli ordini regionali abbiano proposto il presente gravame, risultando anzi un esplicito dissenso da parte di quello del Trentino Alto Adige, con comunicazione agli iscritti del 17 aprile 2018, che faceva riferimento ad analoga posizione di quelli di “...Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata, praticamente tutto il centro nord.”

Ciò, pur non rilevando in maniera decisiva ai fini della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, a parere del Collegio dimostra quantomeno un'incertezza interpretativa delle norme come direttamente nocive per la professione di geologo.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, il Collegio, pur rilevandone formalmente la genericità, in quanto non è specificamente indicato ove le NTC abbiano avuto una portata innovativa in materia di competenze e responsabilità dei professionisti iscritti ad albi, operanti nel settore delle costruzioni, nonché in materia di previsione o, ancor di più, omissione di elaborati progettuali specialistici, ivi inclusi quelli inerenti la geologia, la geotecnica e la sismica, ritiene che – probabilmente – tale motivo di ricorso debba essere considerato prodromico ai successivi, ove sono in dettaglio specificate doglianze in tal senso. Valga solo evidenziare, infatti, che lo stesso par. 1.1 definisce come oggetto delle NTC l'attività di definizione dei principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità e che esse "...forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere."

Nessun accenno a mutamento di competenze, anche per il profilo progettuale, può evincersi dalla lettura dei profili generali delle "nuove" NTC, secondo la generica impostazione del primo motivo di ricorso, che quindi si palesa inammissibile per genericità. Inoltre, proprio perché estranea a esse ogni materia introduttiva di definizioni specialistiche, non è possibile riscontrare l'omissione lamentata dai ricorrenti, in ordine alla mancata indicazione del geologo quale "progettista specialista", dato che le stesse NTC non potevano "innovare" in tale senso.

Passando all'esame dei successivi motivi, il Collegio non può non evidenziare il limite di delibabilità di cui alla presente sede, che non consente di introdurre una interpretazione della norma secondaria in sostituzione degli organi tecnici preposti che l'hanno redatta, per cui ogni omissione lamentata dai ricorrenti non può che scontare tale limite, proprio del giudizio di legittimità avanti al g.a.

Ebbene, il Collegio rileva che né nelle normativa primaria richiamata (art. 3 l. 112/1963 e art. 41 d.p.r. n. 328/2001) né nelle sentenze del Consiglio di Stato evidenziate emerge la reclamata figura del "progettista specialista".

In particolare, dalle sentenze in questione, peraltro pronunciate in fattispecie relative a procedure a evidenza pubblica e relative proiezioni sul piano dell'avvalimento, del subappalto o dell'associazione di impresa, e non su impugnativa di normativa tecnica generale, è solo rappresentato, in relazione a specifica censura in quella sede per la quale il geologo non era qualificabile come progettista (bensì come mero esecutore) e l'indicazione "ab initio" del suo nominativo non rappresentava un elemento costitutivo dell'offerta, ben potendo essere integrato in un momento successivo, che tale tesi non poteva "...essere

condivisa alla luce della previsione del comma 1 dell'articolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, il quale chiarisce che le relazioni specialistiche costituiscono una parte coesistente del progetto esecutivo, sì da qualificare come progettisti in senso proprio – e non come meri collaboratori – i professionisti che le hanno redatte” (Cons. Stato, Sez. V, 21.4.16, n.1595). Ovvero era precisato, in un “obiter dictum” che “...Proprio tali Linee Guida n. 1, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, al punto 3 del § II “Principi generali”, attuando e chiarendo il disposto dell'art. 31, comma 8, de. d. lgs. n. 50 del 2016, hanno ribadito, anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, la necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire, quindi, eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che l'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista...” (Cons. Stato, Sez. V, 7.7.17, n. 3364).

Ciò non sta a significare però che il geologo debba in assoluto essere considerato un “progettista specialista” in assenza di esplicita indicazione in tale senso da parte della normativa primaria, di cui all'art. 52 r.d. n. 2537/1925 e all'art. 2 l. n. 1086/1971.

In sostanza, le Norme tecniche impugnate non indicano che il geologo debba essere qualificato un mero collaboratore del progettista né, proprio perché non idonee a integrare la normativa primaria, non potevano far assurgere il geologo alla figura di “progettista specialista”.

Una coerente interpretazione delle norme impugnate, come peraltro osservato dalle Amministrazioni costituite, consente piuttosto di ritenere che, laddove la conoscenza geologica del sito sia imprescindibile, ben possa il geologo svolgere la sua opera professionale “in sinergia” con il progettista.

Quanto sopra precisato, quindi, consente di leggere le norme di cui al par. 6.2.1 e 6.2.2 nella giusta luce, nel senso che non si indica in alcun modo un ruolo di “mero collaboratore” del progettista da parte del geologo ma si precisa unicamente che il modello geologico deve essere sviluppato in modo da costituire elemento di riferimento per il progettista stesso, quale elemento primario e imprescindibile, e che nella modellazione geotecnica è responsabile il progettista senza per questo svilire il ruolo del geologo né escludere alcuna qualificazione di quest'ultimo nell'ambito del progetto.

Lo schema delle NTC in questione, come detto, segue l'impostazione della normativa primaria e non poteva aggiungere alcuna integrazione o definizione ulteriore, visti i limiti di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 1086/1971 e relativo regime di “responsabilità”.

Non si riscontra, pertanto, alcuna definizione “ondivaga” di progettista, come osservato dai ricorrenti, attenendosi le NTC alla legge e alla struttura dei rapporti tra professionalità e indice di responsabilità riguardo alla progettazione.

Analoghe considerazione devono farsi per i paragrafi 7.11.2, 10.1 e 12.

Per quanto riguarda i primi due, anche in questo caso i ricorrenti lamentano profili di illegittimità non delibabili nella presente sede, in quanto:

a) riguardo al primo, si osserva che la predisposizione delle analisi geologiche da parte del “progettista” non esclude che il geologo partecipi a tale predisposizione, soprattutto laddove è specificato che esse devono essere effettuate “in presenza di un quadro geologico adeguatamente definito”, che solo il geologo può evidentemente illustrare, e laddove è ulteriormente precisato che “...Le indagini devono comprendere l’accertamento degli elementi che, unitamente agli effetti topografici, influenzano la propagazione delle onde sismiche, quali le condizioni stratigrafiche e la presenza di un substrato rigido o di una formazione ad esso assimilabile.

La caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e la scelta dei più appropriati mezzi e procedure d’indagine devono essere effettuate tenendo conto della tipologia del sistema geotecnico e del metodo di analisi adottato nelle verifiche.”;

b) riguardo al secondo, laddove è detto che “Il progettista resta comunque responsabile dell’intera progettazione strutturale”, il Collegio ritiene che la disposizione non vada letta isolatamente ma nel contesto delle intere NTC, in assenza di norma primaria che individui la figura del “progettista specialista”, al fine di inquadrare anche la nozione professionale di geologo nel contesto dell’opera di progettazione in sé considerata.

Per quanto riguarda il par. 12, il Collegio osserva che esso contiene i “Riferimenti Tecnici” e il riferimento alla responsabilità “del progettista” non sta a escludere il ruolo del geologo per quanto sopra detto né è fatto riferimento esplicito alla figura del “progettista unico”.

Che in altre norme (parr. 7.2.4 e 8.3) si parli di “progettista strutturale” e “professionista incaricato”, non sta a significare che siano introdotte nuove figure ma solo che, nel contesto di riferimento, si specifica la funzione relativa, senza che per questo possa pretendersi dalla “nuove” NTC una indicazione o una evidenza di competenze “di dettaglio”, non essendo questo lo scopo di tali Norme, ai sensi del suo oggetto (par. 1), come condivisibilmente osservato anche dalle Amministrazioni costituite e secondo quanto indicato nello stesso par. 7.2.4, che accompagna le sue indicazione con la locuzione “A meno di contrarie indicazioni

della legislazione nazionale di riferimento” e nel par. 8.3, che si riferisce alle “Costruzioni esistenti” e alla valutazione di sicurezza attuale, prodromica a eventuali nuove progettazioni.

Inoltre, il Collegio osserva che non risulta provata, neanche con elementi indiziari, che la struttura delle NTC impugnate causi confusione nel recepimento da parte delle Regioni che, anzi, ben potrebbero specificare le modalità di recepimento con autonoma attività interpretativa. Per quanto già illustrato, inoltre, non era possibile per le NTC individuare e identificare la figura del “progettista specialista”, non prevista nelle norme primarie di riferimento.

Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, in quanto le impugnate NTC non si occupano solo delle opere pubbliche, con diversi livelli di progettazione, ma anche di opere “private”, per cui l’importanza della relazione geotecnica e geologica deve essere inquadrata nel contesto di riferimento e non si rileva quella evidente e macroscopica contraddittorietà, descritta dai ricorrenti con il richiami ai vari “sottoparagrafi” di quello n. 6, unicamente valutabile nella presente sede di legittimità, impingendo le censure del ricorso sul “merito tecnico” della valutazione.

Non si rinviene, pertanto alcuna esclusione di profili che le NTC doveva obbligatoriamente inserire alla luce della normativa primaria, ferma restando la concreta applicazione in ogni singola progettazione che, laddove richieda un approfondimento geologico/geotecnico, non potrà prescindere dall’apporto professionale del geologo stesso.

Passando a esaminare i motivi aggiunti, il Collegio osserva che l’atto impugnato consiste in una Circolare meramente applicativa.

Nelle premesse è detto, infatti, che essa è stata approvata “In considerazione del carattere innovativo di detto aggiornamento, si è ritenuto opportuno emanare la presente circolare applicativa che sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, relativa alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, la quale ha lo scopo di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti, indicazioni ed elementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse.”

Inoltre, al capitolo 1 è espressamente precisato che “Le previsioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni sono da ritenersi coordinate con ed integrate da tutte le vigenti disposizioni primarie e secondarie disciplinanti il settore delle costruzioni, ivi incluse quelle che disciplinano la loro progettazione nonché le relative competenze professionali. Analogamente, i diversi Capitoli ed i singoli paragrafi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di questa Circolare, sono da ritenersi tra loro reciprocamente integrati, tanto

ed in quanto le rispettive disposizioni non si pongano in contrasto oppure sia diversamente disposto in maniera espressa.”

Premesso ciò, il Collegio rileva che, per principio generale, le circolari possono formare oggetto di ricorso dinanzi al Giudice amministrativo qualora siano idonee a generare profili di eccesso di potere con riferimento ai suoi atti applicativi (Cons. Stato, Sez. IV, 13.4.16, n. 1458).

Nel caso di specie, in disparte la considerazione sulla natura dell’atto impugnato, meramente applicativo di disposizioni generali già approvate, il Collegio rileva che nei motivi aggiunti i ricorrenti ripropongono, nella sostanza, i medesimi vizi già illustrati nel ricorso.

Riguardo al primo e secondo motivo aggiunto, si è già detto che le NTC non potevano integrare la normativa primaria e prevedere un “progettista specialista” nel geologo, per cui, tanto meno, poteva farlo la Circolare “applicativa” in esame.

Così pure, non si riscontra alcuna irrilevanza nella descrizione della relazione geologica/geotecnica, come osservato in precedenza, né si ritiene che sia stata introdotta una distinzione tra “geologo” e “progettista” a proposito della relazione geotecnica lasciata a quest’ultimo.

Il par. C9.1 (Prescrizioni generali), di cui terzo motivo aggiunto, si riferisce al solo collaudo statico e prevede che il collaudatore sia tenuto a effettuare, tra altri compiti, quelli di cui alla lett. g) “...l’esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme; particolare attenzione dovrà essere posta, in tal senso, a verificare la presenza, nella documentazione progettuale, della Relazione geologica (redatta da un Geologo) e della Relazione geotecnica (redatta dal Progettista), verificando che in quest’ultima siano presenti i certificati delle indagini geotecniche – rilasciati da uno dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001 – posti a base delle scelte progettuali inerenti le fondazioni e le relative verifiche;”.

E’ anche previsto che “Il Collaudatore statico può richiedere, quando a propria discrezione lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, utili per la formazione di un definitivo convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell’opera.”

Da ciò il Collegio non deduce quanto lamentato dai ricorrenti, nel senso che il richiamo tra parentesi al soggetto individuato quale redattore della relazione geotecnica/geologica è meramente esemplificativo e non può essere letto come disposizione orientata a escludere

la figura del geologo secondo le sue professionalità di cui alla normativa primaria sopra ricordata.

Così pure, se il collaudatore può richiedere ulteriori accertamenti, potrà ben rivolgersi anche al geologo nei limiti delle sue competenze, senza che per questo la norma in questione possa essere interpretata nel senso preclusivo prospettato dai ricorrenti, fermo restando che la relazione geotecnica, a detta degli stessi ricorrenti, è di competenza ripartita o concorrente con un ingegnere civile e ambientale, per cui non si rileva neanche l'illegittimità del par. 6.1, laddove non è sottratta alcuna competenza al geologo, dovendosi intendere i richiami al "progettista" secondo la disciplina della normativa primaria vigente.

Analogamente deve concludersi per i parr. C10.1 e C7.11.3.1 della Circolare, di cui al quarto motivo aggiunto, in quanto con il richiamo alla differenza tra "pericolosità sismica di base" e "risposta sismica locale", i ricorrenti entrano nel merito tecnico della disposizione, inammissibile in questa sede di legittimità.

Il richiamo alle relazioni specialistiche di cui al par. C10.1 è meramente eventuale e non integra una modifica normativa.

Il richiamo all'attività del progettista, di cui al par. C7.11.3.1, che deve occuparsi dell'analisi della risposta sismica locale, non esclude che esso possa avvalersi, a tale scopo, dell'ausilio di un geologo, riconducendosi al primo la sola responsabilità di progetto, come da norme primarie richiamate e riscontrate nelle NTC.

Alla luce di quanto illustrato, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

La peculiarità e novità della fattispecie consente di compensare eccezionalmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili, nei sensi di cui in motivazione, in parte li respinge."

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

ONERI DI URBANIZZAZIONE: DERIVANO ANCHE DA UNA MERA MODIFICA*TAR LOMBARDIA n.574/2019*

L'articolo 16 del d.P.R. 380/2001 prevede che "il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione".

Con la sentenza n. 574/2019 depositata il 17 giugno, il Tar Lombardia ha ricordato che "mentre il costo di costruzione rappresenta una compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare, gli oneri di urbanizzazione svolgono la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria. (TAR Piemonte, sez. I, 21 maggio 2018, n. 630). Essi sono pertanto dovuti nel caso di trasformazioni edilizie che, indipendentemente dall'esecuzione di opere, si rivelino produttive di vantaggi economici per il proprietario, determinando un aumento del carico urbanistico. Tale incremento può derivare anche da una mera modifica della destinazione d'uso di un immobile, mentre può non configurarsi nell'ipotesi di intervento edilizio con opere". Secondo consolidata e risalente giurisprudenza il fondamento del contributo di urbanizzazione pertanto "non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime secondo modalità eque per la comunità con la conseguenza che, anche nel caso di modificazione della destinazione d'uso, cui si correli un maggiore carico urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica l'imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa."

Pertanto "la partecipazione del privato al costo delle opere di urbanizzazione è dovuta allorquando l'intervento determini un incremento del peso insediativo con un'oggettiva rivalutazione dell'immobile, sicché l'onerosità del permesso di costruire è funzionale a sopportare il carico socio economico che la realizzazione comporta sotto il profilo urbanistico" (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 26 aprile 2018, n. 449).

PER SCARICARE LA SENTENZA**[CLICCA QUI](#)**

ONERI SICUREZZA E COSTO MANODOPERA IL PRINCIPIO DEL CODICE DEGLI APPALTI SI APPLICA ANCHE SOTTO SOGLIA

Cga Sicilia n.683/2019

Si applica anche agli appalti sotto soglia il principio, sancito dall'art. 95, comma 10, d.lg. n. 50 del 2016, secondo cui gli oneri di sicurezza e il costo della manodopera devono essere espressamente indicati in sede di offerta, con la conseguenza che la mancata ottemperanza a tale obbligo legale comporta necessariamente l'esclusione dalla gara perché la loro omessa evidenziazione non è un'omissione formale, ma integra pienamente la violazione sostanziale della prescrizione di legge.

Lo ha precisato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella sentenza n. 683/2019 depositata il 16 luglio.

Il Cga ha ricordato che la Corte di giustizia UE, sez. IX, 2 maggio 2019 C-309/18, e non ancora sulla rimessione delle A.P. nn. 1, 2 e 3 del 2019, si è pronunciata su una ordinanza di rimessione del Tar Lazio, e non ancora su quelle di rimessione dell'Adunanza plenaria, affermando che i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella italiana, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il Cga ha altresì escluso che la circostanza che la questione pregiudiziale sia nuovamente pendente alla C. giust. UE a seguito di rimessione da parte delle citate ordinanze dell'Adunanza Plenaria, giustificano – almeno in questa causa - una sospensione del presente giudizio o una ulteriore rimessione alla Corte di giustizia con diversi pur possibili argomenti. E, invero, in disparte la ragionevole prevedibilità dell'esito della prossima decisione della C. giust. UE sulla scorta del suo precedente del maggio 2019 sopra riportato,

è tranciante la considerazione che nella specie si controverte di un appalto sotto soglia europea privo di rilevanza transfrontaliera (procedura negoziata per l'affidamento in appalto della gestione del servizio nido comunale” con importo a base di gara di euro 190.974,85 comprensivo di iva al 5%), che esula dalle competenze della C. giust. UE e per il quale opera invece in pieno la regola del precedente vincolante costituito dalle citate ordinanze nn. 1, 2 e 3 del 2019 della Adunanza Plenaria (rese nella composizione della plenaria a quindici con la partecipazione di componenti del Cga), ordinanze che hanno già preso posizione sulla questione di diritto.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE: NATURA E PRESCRIZIONE

Corte Cassazione n.9949/2019

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 9949 del 2016, sancisce il principio di diritto per cui “la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen.”

In sostanza si tratta di un postulato che sottende l’impossibilità di applicare la prescrizione ex art. 173 c.p. al provvedimento di demolizione di un’opera abusiva, anche se quest’ultimo è emanato da un giudice penale. Tale decisione è la diretta conseguenza di una scelta sulla natura giuridica del provvedimento demolitorio come sanzione amministrativa, respingendo tutte le visioni che si soffermano sulla sua natura sostanzialmente penale. L’arresto origina da una vicenda relativa ad un provvedimento di demolizione oggetto di impugnazione. Impugnazione fondata su di una visione per cui il provvedimento cela, dietro ad una falsa etichetta, una sanzione di matrice punitiva come sancito da un precedente del Tribunale di Asti. Preliminarmente all’indagine sulla natura del provvedimento la Corte fornisce dei chiarimenti di carattere processuale. In primo luogo si sofferma sul difetto di specificità del ricorso per cassazione ed infatti afferma la impossibilità della prescrizione in quanto il bene oggetto della domanda di condono risultava essere trasformato in maniera da rendere la domanda illegittima.

Infine respinge il ricorso in virtù dell'accertamento della mancanza decorrenza dei termini di prescrizione e per la esistenza di una condanna irrevocabile sulla vicenda. Definito tale quadro la Cassazione procede alla indagine in merito alla natura del provvedimento demolitorio, assumendo una posizione netta circa la natura amministrativa del provvedimento. Concezione che si evince dalla qualificazione della interpretazione eurounitaria resa dalla parte come "eccentrica" rispetto al sistema delle fonti di legge sancito dalla Costituzione. Da ciò emerge una idea conforme alla tradizione per cui la demolizione è figlia di una sanzione di natura accessoria oggettivamente amministrativa, soggettivamente giurisdizionale ed è esplicazione di un potere autonomo a quello amministrativo strumentale alla realizzazione di un fine ripristinatorio di un interesse pubblico di salvaguardia del territorio. Situazione che impone il divieto di applicazione della prescrizione ex art. 173 c.p. e dell' art. 28 della l. 689/81 poiché saldato ad una sanzione pecuniaria con effetto punitivo difforme da quello ripristinatorio. La Cassazione giunge a questa soluzione traguardando tutti gli indici diagnostici formulati dalla giurisprudenza comunitaria per verificare la reale natura della sanzione da cui discende la impossibilità di una applicazione analogica dell'art. 173 c.p. circa il provvedimento di demolizione. Si tratta di indici come la pertinenzialità della sanzione rispetto al fatto reato; la natura penale dell'organo che la emana; la gravità della sanzione; il suo fine repressivo. Circa la pertinenzialità la Corte ne deduce la infondatezza attraverso una indagine di alcune norme. In primo luogo, sulla scia della decisione che ha respinto la soluzione del Tribunale di Asti, rileva che dall'art. 27 del d.p.r. del 2001 n.380 la demolizione è sancita d'ufficio dalla p.a. per uno scopo ripristinatorio e prescindendo dalla individuazione dei responsabili. Proprio la mancanza dei responsabili neutralizza il presunto nesso fra sanzione e fatto reato in quanto può mancare il soggetto da punire. A ciò la Corte aggiunge un'indagine ex art. 31 del t.u. edilizia. La norma sancisce, fuori dai casi di demolizione di ufficio, una sanzione pecuniaria e l'acquisto al patrimonio del comune dell'immobile nei casi di inottemperanza all'ordine di demolire reso dalla p.a. Acquisto che potrà non essere seguito dall'abbattimento per ragioni di interesse collettivo. Al comma 9 dell'art. 31, invece, è previsto l'ordine di demolizione del giudice tramite condotta laddove ciò non sia stata altrimenti eseguita. Dalla lettura sistemica di questa ultima norma la Corte deduce che siamo al cospetto di una sanzione di "natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, della demolizione, pur quando ordinata dal giudice penale; tant'è che, pur integrando un potere autonomo e non alternativo a quello dell'autorità amministrativa, nel senso che la demolizione deve essere ordinata dal giudice penale anche qualora sia stata già disposta dall'autorità amministrativa, l'ordine 'giudiziale' di demolizione coincide, nell'oggetto (l'opera abusiva) e nel contenuto (l'eliminazione dell'abuso), con l'ordine (o l'ingiunzione) 'amministrativo', ed è eseguibile soltanto "se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Da ciò registra una identità di contenuto, di oggetto fra la demolizione resa dalla p.a., l'ingiunzione a demolire e la demolizione formulata dal giudice a cui si salda la mancanza della pertinenzialità. La

conseguenza che ne trae è che il solo mutamento del soggetto che emana il provvedimento non appare sufficiente a trasformarne la natura. Visione consolidata anche guardando alla revocabilità del provvedimento in presenza di atti amministrativi di tenore diverso. In tal guisa accerta che la demolizione non mutua l'immodificabilità tipica dei provvedimenti penali rispetto alle vicende estintive del reato e della pena. Inoltre, appare anche superato l'altro indice descritto relativo al fine punitivo in quanto si tratta di una sanzione meramente ripristinatoria del territorio. Dopo aver configurato come sanzione amministrativa tale demolizione la Corte analizza la possibilità di applicare una interpretazione analogica dell'art. 173 c.p. L'istituto richiamato si fonda sull'art. 14 delle preleggi e su due presupposti come la lacuna normativa e l'*eadem ratio*. Guardando la concezione promossa dal ricorrente la norma descritta sarebbe sostanzialmente obliterata. Per la Corte questa opzione non è permessa. Infatti, la Cassazione registra che l'art. 14 si applica alle norme penali sfavorevoli e a quelle eccezionali. La sua lettura rigorosa, pertanto, ne esclude l'applicazione in presenza di cause di non punibilità, cause di estinzione del reato e della pena. Da ciò scaturisce l'impossibilità di applicare analogicamente la causa di esclusione della pena ex art. 173 c.p. Tuttavia dirimente nell'impedire la analogia legis è, per la Corte, la assenza di un vuoto normativo e la inesistenza della *eadem ratio*. Circa il secondo presupposto manca la somiglianza fra il caso disciplinato e quello emerso; circa il primo si assiste alla presenza di una norma che non assume il carattere generale di clausola di esclusione della pena di tipo principale, così da impedirne l'estensione anche alle sanzioni accessorie in quanto non assume il rango di norma generale di favore. A corroborare il ragionamento si pone anche il fine differente fra la pena e la sanzione di tipo meramente ripristinatorio e non repressivo e rieducativo come ex art. 27 cost. Superata la analogia legis la Corte determina anche l'impossibilità di accedere ad una analogia iuris in quanto si indaga una fattispecie non connotata da alcun caso dubbio come si evince dal dato testuale dell'art. 173 c.p. che inerisce ad una ipotesi specifica ed eccezionale. Da tale lettura pertanto la Corte perviene ad asserire che accogliere l'interpretazione del ricorrente produrrebbe solo una disanalogia arbitraria e ingiustificata anche rispetto alle altre sanzioni amministrative.

PER LEGGERE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

DECORRENZA DEL TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI DAL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

TAR Veneto n.755/2019

Il fulcro giuridico-fattuale della vicenda è costituito dalla verifica in ordine al decorso del termine di 12 mesi per l'inizio dei lavori, che avrebbe determinato l'automatica decadenza

della determinazione provinciale di approvazione del progetto di realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

L'art. 15, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, prevede che **il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, decorsi tali termini il permesso decade** di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

Il TAR Veneto ha chiarito in proposito che i lavori possono ritenersi iniziati ove implicino il concentramento di mezzi e di manodopera, la messa a punto dell'organizzazione del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, lo scavo e il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna o almeno l'esecuzione di scavi preordinati al getto delle fondazioni, non risultando idonei ad evitare la decadenza del titolo autorizzatorio, invece, semplici sbancamenti di terreno.

Nel caso di specie il Tribunale ha:

- rilevato che emergeva sia l'assenza di esecuzione di scavi di fondazione e, a fortiori, di realizzazione di opere murarie, sia la stessa propedeutica organizzazione del cantiere, venendo in rilievo una non significativa opera di sbancamento, recinzione dell'area con minima strumentazione e peraltro sgombra di altri mezzi d'opera, di materiali di costruzione e di maestranze e statuito di conseguenza che i lavori non potessero ritenersi iniziati ed il titolo edilizio era decaduto.

REATI EDILIZI: ORDINE DI DEMOLIZIONE

Corte di Cassazione n.31322/2019

L'ordine di demolizione può essere emesso solo a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna per l'esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire, ovvero in difformità da esso. Ma non solo, l'estinzione del reato impedisce l'applicabilità di detta misura che, avendo natura di sanzione, non può che seguire la sentenza di condanna, neppure essendo sufficiente per la sua pronuncia il mero accertamento della commissione dell'abuso edilizio.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la **sentenza 17 luglio 2019, n. 31322** con la quale ha accolto il ricorso presentato avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'odierno appellante per essere i **reati di abusivismo edilizio contestatigli estinti per intervenuta prescrizione ordinando contestualmente la demolizione delle opere eseguite.**

Già nel 2016, con **sentenza n. 45428/2016** gli ermellini avevano chiarito che in caso di archiviazione di un procedimento penale, essendo il relativo reato di abuso edilizio estinto per prescrizione, il giudice non può disporre né la confisca né la demolizione del manufatto. Con la nuova sentenza m. 31322/2019, la Suprema Corte ribadisce il concetto affermando che avendo l'ordine di demolizione, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 9 del **D.P.R. n. 380/2001** (c.d. TESTO UNICO EDILIZIA), quale necessario presupposto **la pronuncia di una sentenza di condanna per l'esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire, ovvero in difformità da esso**, l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato, accertata dalla stessa decisione impugnata, non consentiva di disporre la demolizione del manufatto. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di primo grado è l'estinzione del reato ad impedire l'applicabilità della suddetta misura che avendo natura di sanzione non può che seguire la sentenza di condanna, neppure essendo sufficiente per la sua pronuncia il mero accertamento della commissione di un abuso edilizio.

Non rileva a tal fine la natura amministrativa univocamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte all'ordine in esame atteso che intanto entra in gioco l'imprescrittibilità della sanzione in quanto la stessa sia legittimamente disposta, presupposto questo non ricorrente nel caso di specie. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente a tale punto, senza necessità di rinvio ben potendo questa Corte provvedere direttamente all'eliminazione dell'ordine illegittimamente impartito ed alle statuizioni consequenziali per esserne stata disposta la trasmissione all'ufficio del Genio Civile provinciale.

PER LEGGERE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)



DAL WEB

1.5

L'INSERIMENTO NELLE SCUOLE DELL'EDUCAZIONE CIVICA E' LEGGE

L'educazione civica è legge

A settembre sui banchi di scuola

L'EDUCAZIONE CIVICA TORNA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE.

L'educazione civica secondo l'articolato "contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle

regole, dei diritti e dei doveri., inoltre sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

CORRIDOI VERDI: PIANTARE ALBERI PER ABBASSARE LA TEMPERATURA DI BEN 2 GRADI NELLE CITTÀ



Piantare alberi per far fronte al riscaldamento globale: la soluzione è semplice, non richiede investimenti enormi e si è rivelata efficace nel **ridurre la temperatura in città.**

In Colombia infatti, a Medellin, sono stati creati 30 Corridoi


verdi piantumando zone urbane in cui mancavano aree verdi.

Diversi siti della città hanno visto quindi sorgere viali alberati, parchi e giardini lungo strade e corsi d'acqua e i Green Corridors hanno consentito una riduzione delle temperature di 2 gradi centigradi, con picchi fino a tre gradi in alcuni quartieri.

Riuscire a far scendere il termometro in una città dove le temperature continuano ad aumentare creando disagi a 4 milioni di cittadini era uno dei principali obiettivi del progetto avviato a Medellin, poiché diminuire la temperatura consente di ridurre l'uso dei condizionatori, elettrodomestici che consumano molta energia contribuendo ad aumentare ulteriormente le emissioni di gas serra e a riscaldare ancora di più l'ambiente.

Avere città più fresche non è però l'unico beneficio dato dai corridoi verdi. Gli alberi infatti hanno riqualificato esteticamente i quartieri in cui sono stati piantati, oltre a ripulire l'aria dalle sostanze inquinanti nelle strade più trafficate e ad offrire ombra a pedoni e ciclisti. Con il tempo, l'aumento delle aree verdi potrebbe inoltre ridurre la criminalità nelle aree più colpite dal disagio sociale.

TUMORI: I RICERCATORI ITALIANI HANNO SCOPERTO UNA MOLECOLA CHE PREVIENE LE METASTASI



Di **tumori** se ne parla tanto perché purtroppo colpiscono moltissime persone e sebbene le percentuali di guarigione siano in aumento, come rivela l'AIRC, c'è ancora molto da fare.

Basti pensare che in media in un anno, nella sola Italia, ci sono 373.300 nuove diagnosi di cancro, distribuite fra uomini e donne. Ecco

perché una scoperta come quella fatta dai ricercatori italiani guidati da Alberto Mantovani e da Massimo Locati, è davvero importante in termini di prevenzione.


Lo studio in questione, sostenuto da AIRC grazie al programma 5x1000, diretto e coordinato da Humanitas e Università Statale di Milano e pubblicato sulla rivista scientifica Nature Immunology, si è focalizzato sulla **proteina MS4A4A**, scoprendo che potrebbe **prevenire le metastasi**.

E' questa molecola infatti ad attivare il dialogo tra macrofagi, che svolgono il ruolo di "poliziotti" finché il tumore è ancora allo stato primitivo, e cellule Natural Killer, segnalando a queste ultime le cellule tumorali, affinché le uccidano prima della loro diffusione nel corpo. Pertanto **la sua presenza nei macrofagi è fondamentale per attivare la risposta antitumorale** da parte dell'organismo prima che sia troppo tardi.

Secondo i ricercatori la proteina potrebbe quindi essere impiegata in nuovi metodi di immunoterapia, cambiando radicalmente la situazione in corso. Perché se è possibile

prevenire il tumore, va da sé che la malattia potrebbe finalmente essere sconfitta sul nascere.

DAGLI SCIENZIATI LA PRIMA APP PER RIVELARE L'OTITE E LE INFEZIONI ALLE ORECCHIE NEI BAMBINI



Otite, che male! Ma una nuova app rivela le infezioni dell'orecchio velocemente e al pari di strumenti più sofisticati, in modo da intervenire subito. La ricerca arriva dall'Università di Washinton e promette di rivelarsi una vera rivoluzione tecnologica.

Le otiti sono infezioni piuttosto dolorose, oltre che pericolose se trascurate. **Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate**, l'otite media acuta (OMA) è l'infezione più comune che necessita di terapia medica in bambini di età inferiore ai 5 anni, ed è per questo tra i motivi più frequenti di invio di un bambino a visita specialistica otorinolaringoiatrica.

Questa condizione si verifica quando si accumula fluido infetto nell'orecchio medio dietro il timpano. Tra l'altro, essendo così più difficile ascoltare, può rivelarsi particolarmente dannosa quando il bambino sta imparando a parlare.

Nei piccoli, inoltre, la diagnosi può essere difficile (come per molte loro patologie) a causa della loro difficoltà di esprimersi e per la sintomatologia piuttosto vaga e variegata (a volte con febbre, a volte no, a volte priva di sintomi nello stadio iniziale).

I ricercatori dell'Università di Washinton hanno dunque cercato un **metodo di diagnosi rapido**, adatto ai bambini ma anche "user-friendly", in modo da poter essere usato anche da adulti non esperti. I loro studi hanno portato ad un'app che si usa utilizzando un pezzo di

carta insieme a microfono e altoparlante di uno smartphone, in grado di rilevare i liquidi dietro il timpano.

Quando la semplice ma efficacissima strumentazione entra in funzione, emette una serie di cinguettii che si sentono attraverso un piccolo imbuto di carta e, a seconda del modo in cui i trilli vengono riflessi sul telefono, l'app determina la probabilità di presenza di liquidi con una **probabilità di successo dell'85%**, al pari degli attuali metodi usati dagli specialisti che coinvolgono strumenti non alla portata di tutti. Il principio alla base è l'acustica: questa app funziona infatti inviando suoni nell'orecchio e misurando il modo in cui le onde sonore cambiano mentre "rimbalzano" sul timpano. Appoggiando un imbuto di carta sul padiglione esterno, le onde sonore vengono guidate dentro e fuori il condotto uditivo. Quando il telefono riproduce un suono continuo di 150 millisecondi, che suona come un cinguettio di un uccello, le onde sonore vengono riflesse sul timpano, ritornando attraverso l'imbuto: a quel punto vengono catturate dal microfono dello smartphone insieme ai trilli originali. Se però c'è dal fluido all'interno, vengono riflesse e interferiscono con quelle dei suoni iniziali in modo diverso, creando un ampio e profondo calo nel segnale generale.

IN OLANDA I GIOVANI TORNANO A LEGGERE I LIBRI DOPO IL DIVIETO DEGLI SMARTPHONE IN BICI



In Olanda è da poco entrato in vigore il divieto di utilizzare smartphone e dispositivi elettronici mobili sulle biciclette e i giovani tornano a leggere i libri al semaforo.

L'uso del telefonino era già illegale nei Paesi Bassi per le auto e i motocicli, ma non ancora per le biciclette. Ad estenderlo anche alle bici, che in Olanda rimangono il mezzo di trasporto più diffuso, ci ha pensato il Ministero per le infrastrutture, che ha presentato a settembre scorso un progetto di legge diventato oggi esecutivo a tutti gli effetti. I trasgressori subiranno una multa di circa 250 Euro. E il divieto sta avendo sviluppi inaspettati.

MIRTILLI, IL MIGLIORE ANTI-AGE! ECCO PERCHÉ CI FANNO INVECCHIARE BENE

Che i mirtilli facessero bene era cosa risaputa ma ora una raccolta di studi, emersi da un simposio intitolato “Blu contro grigio: potenziali benefici per la salute dei mirtilli per un invecchiamento di successo”, che si è svolto al Congresso mondiale di gerontologia e geriatria, ha dimostrato che c'è di più: i **mirtilli fanno anche invecchiare bene**.

Ne **basterebbe una tazza al giorno** per migliorare la pressione del sangue, riducendola, e far funzionare bene i vasi sanguigni e tutto questo sarebbe merito soprattutto degli **antociani**, fitochimici da cui dipende il colore scuro del frutto.

Non solo, secondo uno degli studi che fanno parte della raccolta anche i **polifenoli contenuti nei mirtilli** hanno effetti benefici sulla salute perché **migliorano la memoria**, risultato a cui i ricercatori sono giunti dopo aver eseguito un test di memoria su un gruppo di anziani. **Altro beneficio riguarda il deficit cognitivo** perché chi consuma più mirtilli può invertire, con l'avanzare dell'età, il suo andamento.

GUMDROP: LE SCARPE DA TENNIS FATTE CON I CHEWING GUM RACCOLTI IN STRADA



Gomme da masticare che si trasformano in scarpe da tennis. Quante volte vi è capitato di trovare un chewing gum sotto la scarpa? Una cosa fastidiosissima e di grande impatto ambientale, ma grazie a questa invenzione anche loro possono avere una nuova vita. Le gomme da masticare vengono trasformate in un polimero modellabile, il **BRGP** (Bullus Recycled Gum Polymer). Per questo sono stati creati dei recipienti ad hoc: Gumdrop e Gumdrop on-the-go, cestini rosa appositamente progettati per lo smaltimento dei chewing

gum. Una volta pieni, l'intero Gumdrop insieme al suo contenuto viene riciclato per produrre nuovi materiali.

IL VILLAGGIO DEI PUFFI ESISTE DAVVERO E SI TROVA IN LIGURIA!



Il villaggio dei Puffi esiste veramente e si trova a **Bardineto**, in provincia di Savona. Qui, immerso nel bosco, un piccolo agglomerato di casette a forma di fungo ricorda non poco il paesello dai simpatici abitanti blu.

Fu tale Mario De Bernardi, un appassionato di lavori in muratura ed esperto dell'andar per funghi – prodotto tipico di queste zone – che tra gli anni '60 e '70 decise di mettere su delle piccole casette, che ad oggi rimandano a un chiaro ricordo di quelle dei Puffi.

E fu così che, tra castagni secolari, faggi e betulle, De Bernardi dedicò questo piccolo villaggio non tanto ai mitici Puffi, bensì ai funghi, tipica vegetazione di queste zone (il fungo rappresenta una specialità proprio di Bardineto).

Si può mangiare e dormire all'[Agriturismo Oddone](#) con una modica spesa.

GLI ITALIANI PREFERISCONO GLI AGRITURISMI

Agli italiani l'agriturismo piace sempre di più: sono 8,2 milioni i vacanzieri che l'hanno scelto per l'estate 2019, con un aumento del 3% rispetto allo scorso anno. Piace il relax a contatto con la natura e l'enogastronomia locale. Gli agriturismi hanno così arricchito la propria

offerta con servizi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking o attività culturali e corsi di cucina e wellness.

Per scegliere le strutture dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna italiana, le fattorie e le botteghe dove poter comprare il vero made in Italy agroalimentare, a partire dai Sigilli, i prodotti della biodiversità salvati dall'estinzione cercate sul sito:

www.campagnamica.it

ESCURSIONI ESTIVE VARCO SABINO UN TERRITORIO TUTTO DA SCOPRIRE



Varco Sabino è un piccolo comune di circa 187 abitanti tra il Lazio e l'Abruzzo, una delle tante perle ancora incontaminate che godono di una vista meravigliosa: il Lago del Salto. Il paese fu costruito nel XV secolo dagli abitanti del vicino villaggio di Mirandella che era stato distrutto da un violento terremoto. Questo piccolo centro della Sabina, deve la sua importanza soprattutto al valico posto a breve distanza, da cui prende il nome e che anticamente collegava la Sabina con l'Abruzzo, attraverso i monti Carseolani.

Ci troviamo in una vasta area caratterizzata da un miscuglio di tradizioni di culture diverse, un intreccio tra gli usi e i costumi del Regno Borbonico e lo Stato Pontificio, che fu teatro di quel fenomeno del brigantaggio sviluppatosi oltre che in questa zona, anche nella vicina Marsica e nell'Aquilano soprattutto dopo il 1860, quando il Regno delle Due Sicilie fu definitivamente annesso al nuovo Regno d'Italia.

Tante case si affacciano sull'incantevole lago, chi desidera godere della bellezza e della pace e raggiungere questi luoghi ameni ed incontaminati, adatti alle famiglie, ai gruppi di giovani ed agli amanti della natura per rilassarsi e trovare refrigerio, può poi fare tappa appunto sulle sponde della distesa dell'acqua e prendere il sole, oppure i più sportivi possono cimentarsi nel wakeboard e lo sci nautico.

Non mancano gli agriturismi per mangiare piatti tradizionali e posti dove dormire.

Alla **Tenuta del Varco** è possibile mangiare e dormire circondati dalla bellezza della natura, cervi e animali spettacolari fanno compagnia in questa posizione naturale particolarmente privilegiata, a circa 800 m.s.l.m..

INDOSSARE GLI ABITI SENZA STIRARLI: LA NUOVA SFIDA DEL WEB CHE FA BENE ALL'AMBIENTE: #IONONSTIRO



Probabilmente tanti di voi già da tempo hanno abbandonato nello sgabuzzino il ferro da stiro, oggetto da tirare fuori solo nelle occasioni importanti. Sono ancora numerose però le persone che stirano con una certa frequenza e proprio per convincerle a smettere subito (o quanto meno a ridurre) è nata la campagna **#iononstiro** che sta diventando **virale sul web**. In realtà l'idea è nata in Colombia già lo scorso anno ma è tornata ora popolare visto che l'argomento risparmio energetico è più che mai attuale. La campagna propone quindi di fare un piccolo ma importante gesto a favore dell'ambiente, appunto quello di **ridurre (o eliminare del tutto) l'uso del ferro da stiro**.

Chiaramente non è bene andare in giro squalciti. Primo consiglio utile è quello di stendere bene, appendendo magliette, pantaloni e gonne su grucce o stampelle, avendo prima cura di sbattere bene gli indumenti in modo da togliere le pieghe formate con il lavaggio.

Ma non ci sono solo vantaggi in termini ecologici, pensiamo ad esempio a quello economico (**stirare per un'ora costa almeno 2 euro** ma spesso la spesa è più alta) o al guadagno in termini di tempo e salute.

Insomma, liberiamoci tutti dalla schiavitù del ferro da stiro: **consumare meno energia è di gran moda! Partecipiamo alla campagna utilizzando l'hashtag #iononstiro**.

PERCHÈ SI FESTEGGIA FERRAGOSTO?



Cos'è **Ferragosto**, oltre che un giorno rosso in calendario che ci porta a fare scampagnate e maestosi pranzi al ristorante?

E' una festività storico-religiosa: il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina Feriae Augusti "**Riposo di Augusto**" indicante una festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C. che si aggiungeva alle già esistenti festività cadenti nello stesso mese. A Ferragosto, nell'antica Roma, si organizzavano corse di cavalli e si dava riposo ad asini e muli, che venivano agghindati di fiori. La festa, che originariamente cadeva il 1° agosto, venne spostata dalla Chiesa Cattolica per farla cadere con un'importante festa religiosa quale quella dell'Assunzione di Maria, ossia la salita al cielo della Madonna che vivrà in cielo con suo figlio Gesù non solo con l'anima ma anche con il corpo. Quindi non solo giorno di riposo per molti, Ferragosto è soprattutto un giorno di preghiera e riflessione, oltre che di ricorrenza storica.

DIVIETO CANI IN SPIAGGIA E REGOLE DI COMPORTAMENTO



Sono sempre di più gli italiani che portano con sé, in vacanza, il proprio cane. Purtroppo – non tutte le località balneari sono adatte ad accogliere gli animali. Quindi, prima di prenotare la meta della propria villeggiatura sarà bene informarsi sull'esistenza di eventuali provvedimenti locali (adottati cioè dal Comune) che possano

implicare divieti e restrizioni. Come appunto il divieto di cani in spiaggia.

LA LEGGE VIETA DI PORTARE CANI NELLE SPIAGGE LIBERE?

Non esiste una legge nazionale che stabilisce se sia vietato o meno portare i cani in spiaggia. Il riferimento è chiaramente alle spiagge libere mentre, per quelle in concessione ai cosiddetti “lidi”, decide il titolare della concessione. L’Unione dei Consumatori ricorda che, in assenza di espliciti divieti regionali, comunali o delle autorità marittime, valgono le regole generali per i luoghi pubblici: **È SEMPRE LECITO PORTARE I CANI SOLO SE CON IL GUINZAGLIO E LA MUSERUOLA.** Il Comune può adottare dei regolamenti locali, validi cioè solo all’interno del proprio territorio, ma tali provvedimenti devono essere proporzionati, ben motivati e circostanziati, formalmente corretti nonché chiaramente comunicati all’utenza, per essere considerati legittimi. Non sono state rare le pronunce dei giudici amministrativi che hanno disapplicato le ordinanze comunali che impedivano l’accesso dei cani sulla spiaggia. Ad esempio, una recente **SENTENZA DEL TAR LAZIO** (sent. n. 176/19), ha ritenuto «irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata» l’ordinanza del dirigente comunale che proibisce di portare qualsiasi tipo di animale sulle spiagge libere, anche con museruola e guinzaglio. Da una parte vanno motivate le esigenze di tutela di igiene e sicurezza dei bagnanti, dall’altra la pubblica amministrazione deve evitare inutili sacrifici ai cittadini coi suoi provvedimenti: avrebbe potuto raggiungere lo stesso obiettivo indicando le misure comportamentali più adeguate e gli orari specifici in cui stacca l’off limits, senza ricorrere al divieto assoluto. E ciò specialmente perché la Regione consente al Comune di individuare tratti di spiaggia appositi, da destinare all’accoglienza di cani e altri animali da compagnia.

SI PUÒ PORTARE IL CANE ALL’INTERNO DI UNA STAZIONE BALNEARE (LIDO)?

Il titolare della concessione su una spiaggia può vietare l’accesso agli animali nel proprio stabilimento balneare – o, al contrario, può chiedere al Comune un’autorizzazione a consentirne la presenza. **SONO SEMPRE ESCLUSI DALLE LIMITAZIONI DI ACCESSO I CANI DI SALVATAGGIO E I CANI GUIDA PER NON VEDENTI.**

COME COMPORTARSI CON IL CANE IN SPIAGGIA?

In assenza di divieti o regolamentazioni, il proprietario del cane ne ha la custodia e responsabilità. Deve pertanto evitare che il cane possa arrecare fastidio o intimorire i bagnanti. È responsabile civilmente (con conseguente risarcimento del danno) e penalmente (per il reato di lesioni) se il cane danneggia cose o persone. La responsabilità non è solo del titolare ma di chi porta a spasso il quadrupede e ne ha la momentanea custodia (si pensi alla moglie del padrone “ufficiale”). Bisogna poi ricordarsi di portare sacchetto e paletta per raccogliere gli escrementi; portare i documenti dell’animale,

i contatti del veterinario, acqua fresca e telo per evitare che stia a contatto con la sabbia rovente. La pelle del cane va protetta dal sole soprattutto in caso di animali dal pelo corto, o dalla cute delicata: esistono prodotti solari con spf elevate adatte a questo fine. Andrebbero comunque evitate le ore centrali della giornata, perché le alte temperature possono portare al colpo di calore con conseguenze a volte letali.

IL CANE PUO' FARE IL BAGNO IN ACQUA?

Se non sono previste limitazioni locali, il cane può buttarsi a mare e fare il bagno. Ma servono alcune precauzioni perché non tutti i cani sono nuotatori: è controproducente forzarlo a fare il bagno, gli causereste un terrore difficilmente risolvibile. Bisogna evitare che il cane beva l'acqua del mare che potrebbe causargli disturbi gastrointestinali o in alcuni casi addirittura alterare il suo equilibrio elettrolitico. Infine, non dimenticare di lavarlo e asciugargli con cura le orecchie per evitare infezioni e irritazioni.

ESENZIONE CANONE RAI SOLO SENZA BADANTE

L'**esenzione** dal pagamento del **canone RAI** è subordinata all'**assenza di convivenza** dell'avente diritto con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio. Questo vale anche nel caso in cui il convivente sia un **caregiver** professionale, tipicamente **badante**, che riceva per la propria prestazione assistenziale una regolare retribuzione. A chiarirlo è stata l'**Agenzia delle Entrate** con la risposta n. 242/2019 all'interpello presentato da un'anziana contribuente che, di per sé, avrebbe avuto diritto alle esenzioni dal canone RAI essendo titolare di un reddito annuo inferiore a 8.000 euro. La **convivenza con la badante** – regolarmente assunta e retribuita con i soldi della pensione percepita, integrata con INPS HOME CARE PREMIUM e con l'aiuto economico dei figli – secondo il parere delle Entrate fanno perdere il diritto a fruire del beneficio. Questo anche se la convivenza con il caregiver professionale risulta evidentemente necessaria da uno stato di elevata **invalidità**.

In generale ricordiamo che per beneficiare dell'esenzione del canone RAI sono richiesti i seguenti requisiti (legge n. 244/2007):

- ➔ aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno);
- ➔ non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio.

Molte sono novità introdotte con il **Decreto Crescita 2019**, entrato in vigore il 30 giugno scorso dopo l'approvazione della Legge di conversione. Tra queste figurano alcune **semplificazioni** di carattere burocratico e fiscale, a favore dei possessori di immobili che devono pagare imposte sulla casa.

Si tratta di quanto previsto in materia di **IMU** e **TASI**, al fine di poter fruire delle **agevolazioni fiscali** (articolo 3-quarter del DL Crescita).



E' stato abolito l'obbligo di presentare al Comune di residenza la **dichiarazione IMU e TASI** per gli immobili concessi in **comodato d'uso** gratuito e per gli immobili in **locazione a canone concordato**.

Tale adempimento, richiesto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, consentiva di accedere alla **riduzione** delle imposte sulla casa .

Altra novità introdotta dal Decreto Crescita, sulla base di quanto statuito con l'articolo 3-ter è che per i contribuenti ancora obbligati, si avrà più tempo a disposizione per poter presentare la dichiarazione IMU e TASI , poiché la scadenza del **termine** viene **slittata** dal 30 giugno al **31 dicembre 2019**.

COMODATO D'USO: CANCELLATA LA DICHIARAZIONE IMU E TASI

Con l'entrata in vigore del Decreto Crescita, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019, si

NOTIZIA DEL MESE

DICHIARAZIONE IMU E TASI COSA CAMBIA

E' stato abolito l'obbligo di presentare al Comune di residenza la dichiarazione IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e per gli immobili in locazione a canone concordato.

modificano gli obblighi connessi alla possibilità di fruire degli sconti fiscali su IMU e TASI. Diminuiscono infatti i casi per i quali la dichiarazione IMU e TASI risulterà obbligatoria da parte del contribuente.

L'obiettivo del provvedimento approvato è snellire le procedure in un'ottica di semplificazione.

L'obbligo di presentare al Comune di residenza la dichiarazione IMU e TASI viene **cancellato** in riferimento alle seconde case che vengano date in **comodato d'uso** a parenti in **linea diretta** di primo grado (si pensi a genitori e figli). Per i possessori di immobili concessi in comodato d'uso è prevista, a favore del proprietario la riduzione del 50% di IMU e TASI.

La Legge di Stabilità 2016 che aveva introdotto lo sconto fiscale aveva previsto l'obbligo di presentare al Comune una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l'agevolazione.

Ora l'obbligo viene meno, nel presupposto che il Comune sia già a conoscenza dei requisiti richiesti e non sia più necessaria alcuna attestazione da parte del contribuente.

L'Obbligo di inviare la dichiarazione viene cancellato, anche per chi affitta un immobile con contratto di locazione a canone concordato

Si ricorda, infatti, che per poter fruire del taglio su IMU e TASI è indispensabile che il contratto di **comodato** venga **registrato** presso L'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sua redazione, qualora si tratti di contratto scritto. Qualora le parti concludano il contratto verbalmente, entro il predetto termine si dovrà presentare la richiesta al Fisco.

Non è tutto: l'obbligo di inviare la dichiarazione viene cancellato, anche per di chi **affitta** un immobile con contratto di locazione a canone concordato.

LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO: NIENTE OBBLIGO DICHIARAZIONE IMU E TASI

Abolito l'obbligo di inviare la dichiarazione IMU e TASI al Comune anche per chi affitta la seconda casa con contratto **canone concordato**. Semplificazione delle procedure non solo quindi per chi abbia ceduto ai figli un immobile in godimento, come abbiamo già visto. A eccezione delle attestazioni da presentare ancora in caso di locazioni a canone concordato stipulate senza l'assistenza delle associazioni di categoria, vengono eliminati gli ulteriori oneri dichiarativi. Ne consegue che anche in **assenza** della **comunicazione** al Comune prima obbligatoria si potrà fruire degli **sconti** sull'imposta pari al **25%** della stessa. Independentemente dall'aliquota fissata dal Comune i padroni di casa dovranno pagare soltanto il 75% dell'imposta sulla casa.

DICHIARAZIONE IMU E TASI, LA SCADENZA È AL 31 DICEMBRE 2019

La seconda novità apportata dal Decreto Crescita riguarda lo **slittamento** della **scadenza** per poter presentare al Comune di residenza la **dichiarazione IMU e TASI**, nei casi per i quali ancora si è obbligati a farlo. Il cittadino contribuente avrà più tempo (ben 6 mesi, già a partire da quest'anno) poiché il termine ultimo viene spostato al **31 dicembre** prossimo.

La dichiarazione IMU e TASI, da presentarsi dunque entro la fine dell'anno, farà riferimento al presupposto impositivo dell'anno precedente. In sostanza, entro il 31 dicembre 2019 dovranno presentarsi le dichiarazioni relative a eventuali **variazioni** verificatesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018.

IN QUALI CASI PERMANE L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE?

Resta ancora obbligatorio inviare la dichiarazione IMU e TASI in relazione a quelle situazioni per le quali il Comune non è in grado di essere a conoscenza dei presupposti impositivi e pertanto la semplificazione degli adempimenti non può essere adottata.

Si tratta, oltre agli altri di:

- ➔ immobili di proprietà delle Forze Armate;
- ➔ immobili di interesse storico o artistico;
- ➔ immobili privi di agibilità;
- ➔ immobili assegnati dal giudice in ambito di separazione o divorzio situati in un Comune diverso a quello dove sono avvenute le nozze o dove sono nati i coniugi;
- ➔ immobili dove si è costituito o è cessato l'usufrutto legale dei genitori;
- ➔ proprietà di due immobili da parte dei coniugi situati nello stesso Comune.

La dichiarazione è necessaria per comunicare al Comune le varianti intervenute rispetto all'anno precedente che influiscono sul versamento delle imposte.